NADO ITALIA
antidoping

Novità introdotte dal Codice Mondiale Antidoping WADA 2021

NADO Italia, in qualità di parte firmataria del Codice WADA, ha recepito le nuove disposizioni nelle Norme Sportive Antidoping (NSA), costituite dai seguenti documenti:

- *Anti-Doping Sports Code* (ADSC) – Codice Sportivo Antidoping (CSA), attuativo del Codice WADA e dei relativi Standard Internazionali;
- *Results Management Procedure* (RMP) – Procedura di Gestione dei Risultati (PGR), in attuazione dello Standard Internazionale per la gestione dei risultati;
- *Technical Document for Testing and Investigations* (TD_TI) – Documento Tecnico per i Controlli e le Investigazioni (DT-CI), attuativo dello Standard Internazionale per i Controlli e le Investigazioni.

Le NSA sono state approvate dalla WADA in lingua inglese e sono disponibili anche in italiano sul sito web di NADO Italia (www.nadoitalia.it).

Alle NSA, uniche norme dell'ordinamento sportivo italiano che disciplinano la materia dell'antidoping, si aggiungono le norme procedurali della Corte Nazionale d'Appello antidoping, organismo indipendente da NADO Italia, istituito conformemente alla normativa WADA.

Di seguito sono illustrate le principali novità intervenute.

Tutela della salute e dei diritti dell'Atleta

È stato dato particolare risalto alla tutela della salute e ai diritti degli Atleti nel contesto della lotta al doping. L'*Athletes Antidoping Rights Act* è il documento che evidenzia, esplicita e armonizza a livello mondiale i diritti degli Atleti.

Nuovi Standard Internazionali

International Standard for Education

È stato introdotto l'*International Standard for Education* per sviluppare programmi di educazione e formazione uniformi nell'ambito della lotta al doping. Le Organizzazioni antidoping nazionali, le Federazioni Internazionali e le Federazioni Sportive Nazionali (FSN) sono tenute a collaborare nell'attuazione di tali programmi. Le FSN devono condurre programmi di formazione esclusivamente previa validazione da parte di NADO Italia. A tal proposito, è opportuno che le FSN individuino un Referente per l'attività di *Education*.

Introduzione dell'*International Standard for Results Management*

L'*International Standard for Results Management* stabilisce le procedure necessarie a garantire lo svolgimento di un equo processo, individuando i principi generali sulla giurisdizione e sulla durata dei procedimenti.

Nuove definizioni

In competizione: periodo che inizia alle ore 23:59 del giorno precedente la competizione fino al termine della competizione stessa ovvero fino al termine della sessione di prelievo del campione biologico dell'Atleta selezionato per il controllo antidoping.

Education: il processo finalizzato ad infondere valori che sostengano e promuovano lo spirito dello sport "pulito", fondato su lealtà e correttezza.

Intenzionale: coerentemente con le decisioni del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna, se non diversamente specificato nel Codice WADA, "intenzionale" significa che la persona ha inteso porre in essere la condotta che costituisce una violazione indipendentemente dal fatto che sapesse che tale condotta avrebbe costituito una violazione della normativa antidoping.

Indipendenza Istituzionale e Operativa dell'Organismo nazionale antidoping di appello

Sono state introdotte le definizioni di *Indipendenza operativa* e *Indipendenza istituzionale* (cfr. Codice Sportivo Antidoping – Definizioni).
L'organismo nazionale di appello antidoping deve essere operativamente e istituzionalmente indipendente dall'Organizzazione antidoping responsabile della gestione del risultato. È stata, pertanto, istituita al di fuori di NADO Italia la Corte Nazionale d'Appello antidoping competente a giudicare sui ricorsi avverso le decisioni adottate in primo grado dal Tribunale Nazionale Antidoping (TNA) e sui ricorsi avverso le decisioni di diniego delle Esenzioni a fini terapeutici (*Therapeutic Use Exemption*, TUE) adottate dal Comitato Esenzioni a Fini Terapeutici di NADO Italia (CEFT).

Atleta ricreazionale

È stata introdotta la categoria di "Atleta ricreazionale". NADO Italia definisce "Atleta ricreazionale" qualsiasi Persona che faccia parte di un Ente di Promozione Sportiva, o qualsiasi Persona che partecipi a competizioni locali o gareggi in competizioni di livello inferiore nell'ambito degli sport di squadra. In ogni caso, non è considerato Atleta ricreazionale colui che, nei cinque (5) anni precedenti la violazione della normativa antidoping: (i) sia stato Atleta di livello internazionale o nazionale; (i) abbia rappresentato l'Italia o qualsiasi altro Paese in un evento internazionale in una categoria *open*; (iii) o sia stato incluso in un elenco RTP o in un altro pool di Atleti tenuto da qualsiasi Federazione Internazionale, da NADO Italia o da altra Organizzazione Nazionale Antidoping.

Persona protetta

Un Atleta o altra Persona che al momento della violazione della normativa antidoping: (i) non abbia raggiunto l'età di sedici (16) anni; (ii) non abbia raggiunto l'età di diciotto (18) anni e non sia incluso in alcun elenco RTP (*Registered Testing Pool*) e non abbia mai partecipato ad eventi internazionali in una categoria *open*; o (iii) per ragioni diverse dall'età, non abbia capacità giuridica ai sensi della legislazione nazionale applicabile.

Lista WADA e "Sostanze d'abuso"

La Lista WADA identifica le sostanze d'abuso, definite dal Codice WADA sostanze di cui si abusa nella società al di fuori del contesto sportivo, ad esempio, THC, eroina, ecstasy e cocaina. Nel caso in cui tali sostanze fossero rilevate in un campione biologico dell'Atleta a seguito di un controllo antidoping In competizione, è prevista una possibile riduzione del periodo di squalifica irrogabile, se l'Atleta dimostri che la presenza sia riconducibile ad un'assunzione della sostanza d'abuso Fuori competizione e che tale assunzione non sia correlata alla prestazione sportiva. È inoltre possibile ottenere un'ulteriore riduzione del periodo di squalifica a seguito del completamento di un programma di riabilitazione approvato dall'Organizzazione antidoping di riferimento.

Nuova violazione della normativa sportiva antidoping a tutela dei c.d. *whistleblowers*

È considerata violazione minacciare una persona per dissuaderla dal segnalare alle autorità informazioni relative a violazioni della normativa antidoping, al mancato rispetto del Codice WADA o ad altre attività di doping, o compiere atti di ritorsione contro una persona che ha effettuato la segnalazione. La sanzione per tale violazione può arrivare al massimo edittale della squalifica a vita.

Manomissione

È prevista una nuova definizione della violazione concernente la "manomissione", che si può configurare anche nel caso di coinvolgimento in condotte fraudolente durante la gestione del risultato riferita ad altra violazione della normativa sportiva antidoping.

Tentata Complicità

È prevista la violazione per "tentata complicità". La sanzione irrogabile va dal minimo di due anni, fino al massimo della squalifica a vita.

Divieto di associazione

Tale violazione riguarda coloro che si avvalgono di persone già squalificate per doping. Le Organizzazioni Antidoping non sono tenute a fornire agli Atleti un elenco dei soggetti squalificati, ma hanno l'onere di dimostrare che l'Atleta sapesse che il "personale di supporto" a cui si è rivolto fosse nello status di "squalificato".

Circostanze aggravanti

La normativa sportiva antidoping 2021 prevede, in presenza di circostanze eccezionali, la reintroduzione delle circostanze aggravanti.

Splittaggio/suddivisione dei campioni biologici

Un campione biologico può, per necessità, essere suddiviso e utilizzato sia per la prima analisi che per la controanalisi. In tal caso, il Laboratorio e l'Organizzazione antidoping responsabile per la gestione dei risultati devono notificare all'Atleta il suo diritto di presenziare all'apertura del campione biologico da suddividere.

Rapporti di Laboratorio per gli esiti atipici (ATF)

La WADA ha ampliato le ipotesi in cui il Laboratorio può rilevare un esito atipico.

Ulteriori analisi sui campioni biologici

Non ci sono limiti al numero di analisi che possono essere eseguite su un campione biologico prima della notifica di un esito avverso. Una volta che all'Atleta sia stato notificato l'esito avverso, non possono essere eseguite ulteriori analisi sul campione senza il consenso dell'Atleta. Nel caso di esito negativo, non ci sono limiti alle volte in cui un campione può essere rianalizzato da parte di una Organizzazione antidoping o della WADA. Altre Organizzazioni antidoping aventi autorità sull'Atleta possono chiedere l'autorizzazione all'Organizzazione che ha eseguito la raccolta del campione o alla WADA per effettuare ulteriori analisi.

Ritorno alle competizioni

Tale aspetto riguarda un Atleta incluso in un elenco RTP che una volta ritiratosi dall'attività sportiva agonistica decide di riprendere tale attività. Fermo restando l'obbligo di cui all'art. 5.6 del Codice WADA, si aggiunge che qualora un Atleta ritorni a praticare l'attività agonistica senza averne dato tempestiva comunicazione alla competente Organizzazione antidoping, perderà i risultati ottenuti fino a quando non dimostri che non poteva ragionevolmente sapere di aver partecipato ad un evento nazionale o internazionale.

Informazioni di reperibilità (*whereabouts)*

Le informazioni di reperibilità (*whereabouts)* devono essere trasmesse, tramite ADAMS, dagli Atleti inclusi nell'elenco RTP di NADO Italia entro il 15 di ogni trimestre, non più il 20.

Sanzioni ai sensi dell'art. 15 del Codice Sportivo Antidoping

In ossequio al Codice WADA, NADO Italia ha recepito all'art. 15 del Codice Sportivo Antidoping la fattispecie sanzionatoria a carico delle Federazioni Sportive Nazionali e di qualsiasi altro organismo sportivo nazionale sotto la propria giurisdizione. La violazione si configura nel caso di mancata collaborazione nell'attuazione del programma nazionale antidoping e di mancato rispetto delle prescrizioni normative in materia antidoping.

wada



WORLD ANTI-DOPING CODE

INTERNATIONAL STANDARD

PROHIBITED LIST

2025

This List shall come into effect on 1 January 2025.

TABLE OF CONTENTS

Please note that the list of examples of medical conditions below is not inclusive.

SUBSTANCES & METHODS PROHIBITED AT ALL TIMES

S0 Non-approved substances 4

S1 Anabolic agents 5
Some of these substance(s) may be found, without limitation, in medications used for the treatment of e.g. male hypogonadism.

S2 Peptide hormones, growth factors, related substances, and mimetics 7
Some of these substance(s) may be found, without limitation, in medications used for the treatment of e.g. anaemia, male hypogonadism, growth hormone deficiency.

S3 Beta-2 agonists 9
Some of these substance(s) may be found, without limitation, in medications used for the treatment of e.g. asthma and other respiratory disorders.

S4 Hormone and metabolic modulators 10
Some of these substance(s) may be found, without limitation, in medications used for the treatment of e.g. breast cancer, diabetes, infertility (female), polycystic ovarian syndrome.

S5 Diuretics and masking agents 12
Some of these substance(s) may be found, without limitation, in medications used for the treatment of e.g. heart failure, hypertension.

M1 – M2 – M3 Prohibited Methods 13

SUBSTANCES & METHODS PROHIBITED IN-COMPETITION

S6 Stimulants 14
Some of these substance(s) may be found, without limitation, in medications used for the treatment of e.g. anaphylaxis, attention deficit hyperactivity disorders (ADHD), cold and influenza symptoms.

S7 Narcotics 16
Some of these substance(s) may be found, without limitation, in medications used for the treatment of e.g. pain, including from musculoskeletal injuries.

S8 Cannabinoids 17

S9 Glucocorticoids 18
Some of these substance(s) may be found, without limitation, in medications used for the treatment of e.g. allergy, anaphylaxis, asthma, inflammatory bowel disease.

SUBSTANCES PROHIBITED IN PARTICULAR SPORTS

P1 Beta-blockers 19
Some of these substance(s) may be found, without limitation, in medications used for the treatment of e.g. heart failure, hypertension.

INDEX 20

THE 2025 PROHIBITED LIST WORLD ANTI-DOPING CODE

VALID 1 JANUARY 2025

Introduction

The *Prohibited List* is a mandatory *International Standard* as part of the World Anti-Doping Program.

The *List* is updated annually following an extensive consultation process facilitated by *WADA*. The effective date of the *List* is 01 January 2025.

The official text of the *Prohibited List* shall be maintained by *WADA* and shall be published in English and French. In the event of any conflict between the English and French versions, the English version shall prevail.

Below are some terms used in this *List* of *Prohibited Substances* and *Prohibited Methods*.

Prohibited In-Competition

Subject to a different period having been approved by *WADA* for a given sport, the *In-Competition* period shall in principle be the period commencing just before midnight (at 11:59 p.m.) on the day before a *Competition* in which the *Athlete* is scheduled to participate until the end of the *Competition* and the *Sample* collection process.

Prohibited at all times

This means that the substance or method is prohibited *In-* and *Out-of-Competition* as defined in the *Code*.

Specified and non-***Specified***

As per Article 4.2.2 of the *World Anti-Doping Code*, "for purposes of the application of Article 10, all *Prohibited Substances* shall be *Specified Substances* except as identified on the *Prohibited List*. No *Prohibited Method* shall be a *Specified Method* unless it is specifically identified as a *Specified Method* on the *Prohibited List*". As per the comment to the article, "the *Specified Substances* and *Methods* identified in Article 4.2.2 should not in any way be considered less important or less dangerous than other doping substances or methods. Rather, they are simply substances and methods which are more likely to have been consumed or used by an *Athlete* for a purpose other than the enhancement of sport performance."

Substances of Abuse

Pursuant to Article 4.2.3 of the Code, *Substances of Abuse* are substances that are identified as such because they are frequently abused in society outside of the context of sport. The following are designated *Substances of Abuse*: cocaine, diamorphine (heroin), methylenedioxymethamphetamine (MDMA/"ecstasy"), tetrahydrocannabinol (THC).

Published by:
World Anti-Doping Agency
Place Victoria, 800, rue du
Square-Victoria, bureau 1700
Montréal (Québec)
H3C 0B4 Canada

URL: www.wada-ama.org
Tel: +1 514 904 9232
Fax: +1 514 904 8650
E-mail: code@wada-ama.org

S0 NON-APPROVED SUBSTANCES

PROHIBITED AT ALL TIMES (IN- AND OUT-OF-COMPETITION)

All prohibited substances in this class are *Specified Substances*.

Any pharmacological substance which is not addressed by any of the subsequent sections of the *List* and with no current approval by any governmental regulatory health authority for human therapeutic use (e.g. drugs under pre-clinical or clinical development or discontinued, designer drugs, substances approved only for veterinary use) is prohibited at all times.

This class covers many different substances including but not limited to BPC-157, 2,4-dinitrophenol (DNP), ryanodine receptor-1-calstabin complex stabilizers [e.g. S-107, S48168 (ARM210)] and troponin activators (e.g. reldesemtiv and tirasemtiv).

S1 ANABOLIC AGENTS

PROHIBITED AT ALL TIMES (IN- AND OUT-OF-COMPETITION)

All prohibited substances in this class are non-*Specified Substances*.

Anabolic agents are prohibited.

S1.1. ANABOLIC ANDROGENIC STEROIDS (AAS)

When administered exogenously, including but not limited to:

- 1-Androstenediol (5α-androst-1-ene-3ß, 17ß-diol)
- 1-Androstenedione (5α-androst-1-ene-3, 17-dione)
- 1-Androsterone (3α-hydroxy-5α-androst-1-ene-17-one)
- 1-Epiandrosterone (3ß-hydroxy-5α-androst-1-ene-17-one)
- 1-Testosterone (17ß-hydroxy-5α-androst-1-en-3-one)
- 4-Androstenediol (androst-4-ene-3ß, 17ß-diol)
- 4-Hydroxytestosterone (4,17ß-dihydroxyandrost-4-en-3-one)
- 5-Androstenedione (androst-5-ene-3,17-dione)
- 7α-Hydroxy-DHEA
- 7ß-Hydroxy-DHEA
- 7-Keto-DHEA
- 11ß-Methyl-19-nortestosterone
- 17α-Methylepithiostanol (epistane)
- 19-Norandrostenediol (estr-4-ene-3,17-diol)
- 19-Norandrostenedione (estr-4-ene-3,17-dione)
- Androst-4-ene-3,11,17- trione (11-ketoandrostenedione, adrenosterone)
- Androstanolone (5α-dihydrotestosterone, 17ß-hydroxy-5α-androstan-3-one)
- Androstenediol (androst-5-ene-3ß,17ß-diol)
- Androstenedione (androst-4-ene-3,17-dione)
- Bolasterone
- Boldenone
- Boldione (androsta-1,4-diene-3,17-dione)
- Calusterone
- Clostebol
- Danazol ([1,2]oxazolo[4',5':2,3]pregna-4-en-20-yn-17α-ol)
- Dehydrochlormethyltestosterone (4-chloro-17ß-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-one)
- Desoxymethyltestosterone (17α-methyl-5α-androst-2-en-17ß-ol and 17α-methyl-5α-androst-3-en-17ß-ol)
- Dimethandrolone (7α,11ß-Dimethyl-19-nortestosterone)
- Drostanolone
- Epiandrosterone (3ß-hydroxy-5α-androstan-17-one)
- Epi-dihydrotestosterone (17ß-hydroxy-5ß-androstan-3-one)
- Epitestosterone
- Ethylestrenol (19-norpregna-4-en-17α-ol)
- Fluoxymesterone
- Formebolone
- Furazabol (17α-methyl [1,2,5] oxadiazolo[3',4':2,3]-5α-androstan-17ß-ol)

S1 ANABOLIC AGENTS (continued)

S1.1. ANABOLIC ANDROGENIC STEROIDS (AAS) (continued)

- Gestrinone
- Mestanolone
- Mesterolone
- Metandienone (17ß-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-one)
- Metenolone
- Methandriol
- Methasterone (17ß-hydroxy-2α,17α-dimethyl-5α-androstan-3-one)
- Methyl-1-testosterone (17ß-hydroxy-17α-methyl-5α-androst-1-en-3-one)
- Methylclostebol
- Methyldienolone (17ß-hydroxy-17α-methylestra-4,9-dien-3-one)
- Methylnortestosterone (17ß-hydroxy-17α-methylestr-4-en-3-one)
- Methyltestosterone
- Metribolone (methyltrienolone, 17ß-hydroxy-17α-methylestra-4,9,11-trien-3-one)
- Mibolerone
- Nandrolone (19-nortestosterone)
- Norboletone
- Norclostebol (4-chloro-17ß-ol-estr-4-en-3-one)
- Norethandrolone
- Oxabolone
- Oxandrolone
- Oxymesterone
- Oxymetholone
- Prasterone (dehydroepiandrosterone, DHEA, 3ß-hydroxyandrost-5-en-17-one)
- Prostanozol (17ß-[(tetrahydropyran-2-yl)oxy]-1'H-pyrazolo[3,4:2,3]-5α-androstane)
- Quinbolone
- Stanozolol
- Stenbolone
- Testosterone
- Tetrahydrogestrinone (17-hydroxy-18a-homo-19-nor-17α-pregna-4,9,11-trien-3-one)
- Tibolone
- Trenbolone (17ß-hydroxyestr-4,9,11-trien-3-one)
- Trestolone (7α-Methyl-19-nortestosterone, MENT)

and other substances with a similar chemical structure or similar biological effect(s).

S1.2. OTHER ANABOLIC AGENTS

Including, but not limited to:

Clenbuterol, osilodrostat, ractopamine, selective androgen receptor modulators [SARMs, e.g. andarine, enobosarm (ostarine), LGD-4033 (ligandrol), RAD140, S-23 and YK-11], zeranol and zilpaterol.

S2 PEPTIDE HORMONES, GROWTH FACTORS, RELATED SUBSTANCES, AND MIMETICS

PROHIBITED AT ALL TIMES (IN- AND OUT-OF-COMPETITION)

All prohibited substances in this class are non-*Specified Substances*.

The following substances, and other substances with similar chemical structure or similar biological effect(s), are prohibited.

S2.1. ERYTHROPOIETINS (EPO) AND AGENTS AFFECTING ERYTHROPOIESIS

Including, but not limited to:

S2.1.1 Erythropoietin receptor agonists, e.g. darbepoetins (dEPO); erythropoietins (EPO); EPO-based constructs [e.g. EPO-Fc, methoxy polyethylene glycol-epoetin beta (CERA)]; EPO-mimetic agents and their constructs (e.g. CNTO-530, peginesatide).

S2.1.2 Hypoxia-inducible factor (HIF) activating agents, e.g. cobalt; daprodustat (GSK1278863); IOX2; molidustat (BAY 85-3934); roxadustat (FG-4592); vadadustat (AKB-6548); xenon.

S2.1.3 GATA inhibitors, e.g. K-11706.

S2.1.4 Transforming growth factor beta (TGF-ß) signalling inhibitors, e.g. luspatercept; sotatercept.

S2.1.5 Innate repair receptor agonists, e.g. asialo EPO; carbamylated EPO (CEPO).

S2 PEPTIDE HORMONES, GROWTH FACTORS, RELATED SUBSTANCES, AND MIMETICS (continued)

S2.2. PEPTIDE HORMONES AND THEIR RELEASING FACTORS

S2.2.1 Testosterone-stimulating peptides in males including, but not limited to:

- chorionic gonadotrophin (CG),
- luteinizing hormone (LH),
- gonadotrophin- releasing hormone (GnRH, gonadorelin) and its agonist analogues (e.g. buserelin, deslorelin, goserelin, histrelin, leuprorelin, nafarelin and triptorelin),
- kisspeptin and its agonist analogues

S2.2.2 Corticotrophins and their releasing factors, e.g. corticorelin and tetracosactide

S2.2.3 Growth hormone (GH), its analogues and fragments including, but not limited to:

- growth hormone analogues, e.g. lonapegsomatropin, somapacitan and somatrogon
- growth hormone fragments, e.g. AOD-9604 and hGH 176-191

S2.2.4 Growth hormone releasing factors, including, but not limited to:

- growth hormone-releasing hormone (GHRH) and its analogues (e.g. CJC-1293, CJC-1295, sermorelin and tesamorelin)
- growth hormone secretagogues (GHS) and their mimetics [e.g. anamorelin, capromorelin, ibutamoren (MK-677), ipamorelin, lenomorelin (ghrelin), macimorelin and tabimorelin]
- GH-releasing peptides (GHRPs) [e.g. alexamorelin, examorelin (hexarelin), GHRP-1, GHRP-2 (pralmorelin), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5 and GHRP-6]

S2.3. GROWTH FACTORS AND GROWTH FACTOR MODULATORS

Including, but not limited to:

- Fibroblast growth factors (FGFs)
- Hepatocyte growth factor (HGF)
- Insulin-like growth factor 1 (IGF-1, mecasermin) and its analogues
- Mechano growth factors (MGFs)
- Platelet-derived growth factor (PDGF)
- Thymosin-ß4 and its derivatives e.g. TB-500
- Vascular endothelial growth factor (VEGF)

and other growth factors or growth factor modulators affecting muscle, tendon or ligament protein synthesis/degradation, vascularisation, energy utilization, regenerative capacity or fibre type switching.

S3 BETA-2 AGONISTS

PROHIBITED AT ALL TIMES (IN- AND OUT-OF-COMPETITION)

All prohibited substances in this class are *Specified Substances*.

All selective and non-selective beta-2 agonists, including all optical isomers, are prohibited.

Including, but not limited to:

- Arformoterol
- Fenoterol
- Formoterol
- Higenamine
- Indacaterol
- Levosalbutamol
- Olodaterol
- Procaterol
- Reproterol
- Salbutamol
- Salmeterol
- Terbutaline
- Tretoquinol (trimetoquinol)
- Tulobuterol
- Vilanterol

EXCEPTIONS

- Inhaled salbutamol: maximum 1600 micrograms over 24 hours in divided doses not to exceed 600 micrograms over 8 hours starting from any dose;
- Inhaled formoterol: maximum delivered dose of 54 micrograms over 24 hours in divided doses not to exceed 36 micrograms over 12 hours starting from any dose;
- Inhaled salmeterol: maximum 200 micrograms over 24 hours;
- Inhaled vilanterol: maximum 25 micrograms over 24 hours.

NOTE

The presence in urine of salbutamol in excess of 1000 ng/mL or formoterol in excess of 40 ng/mL is not consistent with therapeutic use of the substance and will be considered as an *Adverse Analytical Finding (AAF)* unless the *Athlete* proves, through a controlled pharmacokinetic study, that the abnormal result was the consequence of a therapeutic dose (by inhalation) up to the maximum dose indicated above.

S4 HORMONE AND METABOLIC MODULATORS

PROHIBITED AT ALL TIMES (IN- AND OUT-OF-COMPETITION)

Prohibited substances in classes S4.1 and S4.2 are *Specified Substances*.
Those in classes S4.3 and S4.4 are non-*Specified Substances*.

The following hormone and metabolic modulators are prohibited.

S4.1. AROMATASE INHIBITORS

Including, but not limited to:

- 2-Androstenol (5α-androst-2-en-17-ol)
- 2-Androstenone (5α-androst-2-en-17-one)
- 3-Androstenol (5α-androst-3-en-17-ol)
- 3-Androstenone (5α-androst-3-en-17-one)
- 4-Androstene-3,6,17 trione (6-oxo)
- Aminoglutethimide
- Anastrozole
- Androsta-1,4,6-triene-3,17-dione (androstatrienedione)
- Androsta-3,5-diene-7,17-dione (arimistane)
- Exemestane
- Formestane
- Letrozole
- Testolactone

S4.2. ANTI-ESTROGENIC SUBSTANCES [ANTI-ESTROGENS AND SELECTIVE ESTROGEN RECEPTOR MODULATORS (SERMS)]

Including, but not limited to:

- Bazedoxifene
- Clomifene
- Cyclofenil
- Elacestrant
- Fulvestrant
- Ospemifene
- Raloxifene
- Tamoxifen
- Toremifene

S4 HORMONE AND METABOLIC MODULATORS (continued)

S4.3. AGENTS PREVENTING ACTIVIN RECEPTOR IIB ACTIVATION

Including, but not limited to:

- Activin A-neutralizing antibodies
- Activin receptor IIB competitors such as:
 - Decoy activin receptors (e.g. ACE-031)
- Anti-activin receptor IIB antibodies (e.g. bimagrumab)
- Myostatin inhibitors such as:
 - Agents reducing or ablating myostatin expression
 - Myostatin-binding proteins (e.g. follistatin, myostatin propeptide)
 - Myostatin- or precursor-neutralizing antibodies (e.g. apitegromab, domagrozumab, landogrozumab, stamulumab)

S4.4. METABOLIC MODULATORS

S4.4.1

- Activators of the AMP-activated protein kinase (AMPK), e.g. AICAR, mitochondrial open reading frame of the 12S rRNA-c (MOTS-c);
- Peroxisome proliferator-activated receptor delta (PPARδ) agonists, e.g. 2-(2-methyl-4-((4-methyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)thiazol-5-yl)methylthio)phenoxy) acetic acid (GW1516, GW501516) and;
- Rev-erbα agonists, e.g. SR9009, SR9011

S4.4.2 Insulins and insulin-mimetics, e.g. S519, S597

S4.4.3 Meldonium

S4.4.4 Trimetazidine

S5 DIURETICS AND MASKING AGENTS

PROHIBITED AT ALL TIMES (IN- AND OUT-OF-COMPETITION)

All prohibited substances in this class are *Specified Substances*.

All diuretics and masking agents, including all optical isomers, e.g. *d*- and *l*- where relevant, are prohibited.

Including, but not limited to:

- Diuretics such as:

 Acetazolamide; amiloride; bumetanide; canrenone; chlortalidone; etacrynic acid; furosemide; indapamide; metolazone; spironolactone; thiazides, e.g. bendroflumethiazide, chlorothiazide and hydrochlorothiazide; torasemide; triamterene; xipamide;
- Vaptans, e.g. conivaptan, mozavaptan, tolvaptan;
- Plasma expanders by intravenous administration such as:

 Albumin, dextran, hydroxyethyl starch, mannitol;
- Desmopressin;
- Probenecid;

and other substances with a similar chemical structure or similar biological effect(s).

EXCEPTIONS

- Drospirenone; pamabrom; and topical ophthalmic administration of carbonic anhydrase inhibitors (e.g. dorzolamide, brinzolamide);
- Local administration of felypressin in dental anaesthesia.

NOTE

The detection in an *Athlete's Sample* at all times or *In-Competition*, as applicable, of any quantity of the following substances subject to threshold limits: formoterol, salbutamol, cathine, ephedrine, methylephedrine and pseudoephedrine, in conjunction with a diuretic or masking agent (except topical ophthalmic administration of a carbonic anhydrase inhibitor or local administration of felypressin in dental anaesthesia), will be considered as an *Adverse Analytical Finding (AAF)* unless the *Athlete* has an approved *Therapeutic Use Exemption (TUE)* for that substance in addition to the one granted for the diuretic or masking agent.

PROHIBITED METHODS

PROHIBITED AT ALL TIMES (IN- AND OUT-OF-COMPETITION)

All prohibited methods in this class are non-*Specified* except methods in M2.2. which are *Specified Methods*.

M1. MANIPULATION OF BLOOD AND BLOOD COMPONENTS

The following are prohibited:

M1.1. The *Administration* or reintroduction of any quantity of autologous, allogenic (homologous) or heterologous blood, or red blood cell products of any origin into the circulatory system.

⚠ NOTE

Donation of blood or blood components, including by apheresis, is not prohibited when performed in a collection center accredited by the relevant regulatory authority of the country in which it operates.

M1.2. Artificially enhancing the uptake, transport or delivery of oxygen.
Including, but not limited to:
Perfluorochemicals; efaproxiral (RSR13); voxelotor and modified haemoglobin products, e.g. haemoglobin-based blood substitutes and microencapsulated haemoglobin products, excluding supplemental oxygen by inhalation.

M1.3. Any form of intravascular manipulation of the blood or blood components by physical or chemical means.

M2. CHEMICAL AND PHYSICAL MANIPULATION

The following are prohibited:

M2.1. *Tampering*, or *Attempting to Tamper*, to alter the integrity and validity of *Samples* collected during *Doping Control.*

Including, but not limited to:

Sample substitution and/or adulteration, e.g. addition of proteases to *Sample*.

M2.2. Intravenous infusions and/or injections of more than a total of 100 mL per 12-hour period except for those legitimately received in the course of hospital treatments, surgical procedures or clinical diagnostic investigations.

M3. GENE AND CELL DOPING

The following, with the potential to enhance sport performance, are prohibited:

M3.1. The use of nucleic acids or nucleic acid analogues that may alter genome sequences and/or gene expression by any mechanism. This includes but is not limited to gene editing, gene silencing and gene transfer technologies.

M3.2. The use of normal or genetically modified cells.

S6 STIMULANTS

PROHIBITED IN-COMPETITION

All prohibited substances in this class are *Specified Substances* except those in S6.A, which are non-*Specified Substances*.

Substances of Abuse in this section: cocaine and methylenedioxymethamphetamine (MDMA / "ecstasy")

All stimulants, including all optical isomers, e.g. *d*- and *l*- where relevant, are prohibited.

Stimulants include:

S6.A: NON-SPECIFIED STIMULANTS

- Adrafinil
- Amfepramone
- Amfetamine
- Amfetaminil
- Amiphenazole
- Benfluorex
- Benzylpiperazine
- Bromantan
- Clobenzorex
- Cocaine
- Cropropamide
- Crotetamide
- Fencamine
- Fenetylline
- Fenfluramine
- Fenproporex
- Fonturacetam [4-phenylpiracetam (carphedon)]
- Furfenorex
- Hydrafinil (fluorenol)
- Lisdexamfetamine
- Mefenorex
- Mephentermine
- Mesocarb
- Metamfetamine(*d*-)
- p-methylamfetamine
- Modafinil
- Norfenfluramine
- Phendimetrazine
- Phentermine
- Prenylamine
- Prolintane

A stimulant not expressly listed in this section is a *Specified Substance*.

S6 STIMULANTS (continued)

S6.B: SPECIFIED STIMULANTS

Including, but not limited to:

- 2-phenylpropan-1-amine (ß-methylphenylethyl-amine, BMPEA)
- 3-Methylhexan-2-amine (1,2-dimethylpentylamine)
- 4-Fluoromethylphenidate
- 4-Methylhexan-2-amine (1,3-dimethylamylamine, 1,3 DMAA, methylhexaneamine)
- 4-Methylpentan-2-amine (1,3-dimethylbutylamine)
- 5-Methylhexan-2-amine (1,4-dimethylamylamine, 1,4-dimethylpentylamine, 1,4-DMAA)
- Benzfetamine
- Cathine**
- Cathinone and its analogues, e.g. mephedrone, methedrone, and α -pyrrolidinovalerophenone
- Dimetamfetamine (dimethylamphetamine)
- Ephedrine***
- Epinephrine**** (adrenaline)
- Etamivan
- Ethylphenidate
- Etilamfetamine
- Etilefrine
- Famprofazone
- Fenbutrazate
- Fencamfamin
- Heptaminol
- Hydroxyamfetamine (parahydroxyamphetamine)
- Isometheptene
- Levmetamfetamine
- Meclofenoxate
- Methylenedioxymethamphetamine
- Methylephedrine***
- Methylnaphthidate [(±)-methyl-2-(naphthalen-2-yl)-2-(piperidin-2-yl)acetate]
- Methylphenidate
- Midodrine
- Nikethamide
- Norfenefrine
- Octodrine (1,5-dimethylhexylamine)
- Octopamine
- Oxilofrine (methylsynephrine)
- Pemoline
- Pentetrazol
- Phenethylamine and its derivatives
- Phenmetrazine
- Phenpromethamine
- Propylhexedrine
- Pseudoephedrine*****
- Selegiline
- Sibutramine
- Solriamfetol
- Strychnine
- Tenamfetamine (methylenedioxyamphetamine)
- Tesofensine
- Tuaminoheptane

and other substances with a similar chemical structure or similar biological effect(s).

ⓘ EXCEPTIONS

- Clonidine, guanfacine;
- Imidazoline derivatives for dermatological, nasal, ophthalmic or otic use (e.g. brimonidine, clonazoline, fenoxazoline, indanazoline, naphazoline, oxymetazoline, tetryzoline, tramazoline, xylometazoline) and those stimulants included in the 2025 Monitoring Program*.

* Bupropion, caffeine, nicotine, phenylephrine, phenylpropanolamine, pipradrol, and synephrine: These substances are included in the 2025 Monitoring Program and are not considered *Prohibited Substances*.

** Cathine (d-norpseudoephedrine) and its l-isomer: Prohibited when its concentration in urine is greater than 5 micrograms per millilitre.

*** Ephedrine and methylephedrine: Prohibited when the concentration of either in urine is greater than 10 micrograms per millilitre.

**** Epinephrine (adrenaline): Not prohibited in local administration, e.g. nasal, ophthalmologic, or co-administration with local anaesthetic agents.

***** Pseudoephedrine: Prohibited when its concentration in urine is greater than 150 micrograms per millilitre.

S7 NARCOTICS

PROHIBITED IN-COMPETITION

All prohibited substances in this class are *Specified Substances*.

Substance of Abuse in this section: diamorphine (heroin)

The following narcotics, including all optical isomers, e.g. *d*- and *l*- where relevant, are prohibited.

- Buprenorphine
- Dextromoramide
- Diamorphine (heroin)
- Fentanyl and its derivatives
- Hydromorphone
- Methadone
- Morphine
- Nicomorphine
- Oxycodone
- Oxymorphone
- Pentazocine
- Pethidine
- Tramadol

S8 CANNABINOIDS

PROHIBITED IN-COMPETITION

All prohibited substances in this class are *Specified Substances*.
Substance of Abuse in this section: tetrahydrocannabinol (THC)

All natural and synthetic cannabinoids are prohibited, e.g.

- In cannabis (hashish, marijuana) and cannabis products
- Natural and synthetic tetrahydrocannabinols (THCs)
- Synthetic cannabinoids that mimic the effects of THC

ⓘ EXCEPTIONS

- Cannabidiol

S9 GLUCOCORTICOIDS

PROHIBITED IN-COMPETITION

All prohibited substances in this class are *Specified Substances*.

All glucocorticoids are prohibited when administered by any injectable, oral [including oromucosal (e.g. buccal, gingival, sublingual)] or rectal route.

Including, but not limited to:

- Beclometasone
- Betamethasone
- Budesonide
- Ciclesonide
- Cortisone
- Deflazacort
- Dexamethasone
- Flunisolide
- Fluocortolone
- Fluticasone
- Hydrocortisone
- Methylprednisolone
- Mometasone
- Prednisolone
- Prednisone
- Triamcinolone acetonide

⚠ NOTE

- Other routes of administration (including inhaled, and topical: dental-intracanal, dermal, intranasal, ophthalmological, otic and perianal) are not prohibited when used within the manufacturer's licensed doses and therapeutic indications.

P1 BETA-BLOCKERS

PROHIBITED IN PARTICULAR SPORTS

All prohibited substances in this class are *Specified Substances*.

Beta-blockers are prohibited *In-Competition* only, in the following sports, and also prohibited *Out-of-Competition* where indicated (*).

- Archery (WA)*
- Automobile (FIA)
- Billiards (all disciplines) (WCBS)
- Darts (WDF)
- Golf (IGF)
- Mini-Golf (WMF)
- Shooting (ISSF, IPC)*
- Underwater sports (CMAS)* in all subdisciplines of freediving, spearfishing and target shooting

*Also prohibited *Out-of-Competition*

Including, but not limited to:

- Acebutolol
- Alprenolol
- Atenolol
- Betaxolol
- Bisoprolol
- Bunolol
- Carteolol
- Carvedilol
- Celiprolol
- Esmolol
- Labetalol
- Metipranolol
- Metoprolol
- Nadolol
- Nebivolol
- Oxprenolol
- Pindolol
- Propranolol
- Sotalol
- Timolol

INDEX

(±)-Methyl-2-(naphthalen-2-yl)-2-(piperidin-2-yl)acetate, 15
1-Androstenediol, 5
1-Androstenedione, 5
1-Androsterone, 5
1-Epiandrosterone, 5
1-Testosterone, 5
1,2-Dimethylpentylamine, 15
[1,2]Oxazolo[4',5':2,3]pregna-4-en-20-yn-17α-ol), 5
1,3-Dimethylamylamine (1,3 DMAA), 15
1,3-Dimethylbutylamine, 15
1,4-Dimethylamylamine (1,4-DMAA), 15
1,4-Dimethylpentylamine, 15
1,5- Dimethyl-hexylamine, 15
2-Androstenol, 10
2-Androstenone, 10
2-Phenylpropan-1-amine, 15
2,4-Dinitrophenol (DNP), 4
3α-Hydroxy-5α-androst-1-ene-17-one, 5
3ß-Hydroxy-5α-androst-1-ene-17-one, 5
3ß-Hydroxy-5α-androstan-17-one, 5
3ß-Hydroxyandrost-5-en-17-one, 6
3-Androstenol, 10
3-Androstenone, 10
3-Methylhexan-2-amine, 15
4-Androstene-3,6,17 trione, 10
4-Androstenediol, 5
4-Chloro-17ß-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-one, 5
4-Chloro-17ß-ol-estr-4-en-3-one, 6
4-Fluoromethylphenidate, 15
4-Hydroxytestosterone, 5
4-Methylhexan-2-amine, 15
4-Methylpentan-2-amine, 15
4-Phenylpiracetam, 14
4,17ß-Dihydroxyandrost-4-en-3-one, 5
5α-Androst-1-ene-3, 17-dione, 5
5α-Androst-1-ene-3ß, 17ß-diol, 5
5α-Androst-2-en-17-ol, 10
5α-Androst-2-en-17-one, 10
5α-Androst-3-en-17-ol, 10
5α-Androst-3-en-17-one, 10
5α-Dihydrotestosterone, 5
5-Androstenedione, 5
5-Methylhexan-2-amine, 15
6-Oxo, 10
7α-Hydroxy-DHEA, 5
7α,11ß-Dimethyl-19-nortestosterone, 5
7α-Methyl-19-nortestosterone, 6
7ß-Hydroxy-DHEA, 5
7-Keto-DHEA, 5
11ß-Methyl-19-nortestosterone, 5
11-Ketoandrostenedione, 5
17α-Methyl [1,2,5]oxadiazolo[3',4':2,3]-5α-androstan-17ß-ol, 5
17α-Methyl-5α-androst-2-en-17ß-ol, 5
17α-Methyl-5α-androst-3-en-17ß-ol, 5
17α-Methylepithiostanol, 5
17ß-Hydroxy-2α,17α-dimethyl-5α-androstan-3-one, 6
17ß-Hydroxy-5α-androst-1-en-3-one, 5
17ß-Hydroxy-5α-androstan-3-one, 5
17ß-Hydroxy-5ß-androstan-3-one, 5
17ß-hydroxy-17α-methyl-5α-androst-1-en-3-one, 6
17ß-Hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-one, 6
17ß-Hydroxy-17α-methylestr-4-en-3-one, 6
17ß-Hydroxy-17α-methylestra-4,9-dien-3-one, 6
17ß-Hydroxy-17α-methylestra-4,9,11-trien-3-one, 6
17ß-Hydroxyestr-4,9,11-trien-3-one, 6
17ß-[(Tetrahydropyran-2-yl)oxy]-1'H-pyrazolo[3,4:2,3]-5α-androstane, 6
17-Hydroxy-18a-homo-19-nor-17α-pregna-4,9,11-trien-3-one, 6
19-Norandrostenediol, 5
19-Norandrostenedione, 5
19-Norpregna-4-en-17α-ol, 5
19-Nortestosterone, 6
α-Pyrrolidinovalerophenone, 15
ß-Methylphenylethylamine, 15

A

ACE-031, 11
Acebutolol, 19
Acetazolamide, 12
Activators of the AMP-activated protein kinase (AMPK), 11
Activin A-neutralizing antibodies, 11
Activin receptor IIB competitors, 11
Adrafinil, 14
Adrenaline, 15
Adrenosterone, 5
AICAR, 11
Albumin, 12
Alexamorelin, 8
Alprenolol, 19
Amfepramone, 14
Amfetamine, 14
Amfetaminil, 14
Amiloride, 12
Aminoglutethimide, 10
Amiphenazole, 14
AMP-activated protein kinase (AMPK), 11
Anamorelin, 8
Anastrozole, 10
Andarine, 6
Androst-4-ene-3ß,17ß-diol, 5
Androst-4-ene-3,11,17- trione, 5
Androst-4-ene-3,17-dione, 5
Androst-5-ene-3ß,17ß-diol, 5
Androst-5-ene-3,17-dione, 5
Androsta-1,4,6-triene-3,17-dione, 10
Androsta-1,4-diene-3,17-dione, 5
Androsta-3,5-diene-7,17-dione, 10
Androstanolone, 5
Androstatrienedione, 10
Androstenediol, 5
Androstenedione, 5
Anti-activin receptor IIB antibodies, 11
AOD-9604, 8
Apheresis, 13
Apitegromab, 11
Arformoterol, 9
Arimistane, 10
ARM210, 4
Asialo EPO, 7
Atenolol, 19

B

Bazedoxifene, 10
Beclometasone, 18
Bendroflumethiazide, 12
Benfluorex, 14
Benzfetamine, 15
Benzylpiperazine, 14
Betamethasone, 18
Betaxolol, 19
Bimagrumab, 11
Bisoprolol, 19
Blood, 13
Blood (autologous), 13
Blood (components), 13
Blood (heterologous), 13
Blood (homologous), 13
Blood manipulation, 13
BMPEA, 15
Bolasterone, 5

INDEX

Boldenone, 5
Boldione, 5
BPC-157, 4
Brimonidine, 15
Brinzolamide, 12
Bromantan, 14
Budesonide, 18
Bumetanide, 12
Bunolol, 19
Buprenorphine, 16
Bupropion, 15
Buserelin, 8

C

Caffeine, 15
Calusterone, 5
Cannabidiol, 17
Cannabis, 17
Canrenone, 12
Capromorelin, 8
Carbamylated EPO (CEPO), 7
Carphedon, 14
Carteolol, 19
Carvedilol, 19
Cathine, 12, 15
Cathinone, 15
Celiprolol, 19
Cell (doping), 13
Cell (genetically modified), 13
Cell (normal), 13
Cell (red blood), 13
Chlorothiazide, 12
Chlortalidone, 12
Chorionic Gonadotrophin (CG), 8
Ciclesonide, 18
CJC-1293, 8
CJC-1295, 8
Clenbuterol, 6
Clobenzorex, 14
Clomifene, 10
Clonazoline, 15
Clonidine, 15
Clostebol, 5
CNTO-530, 7
Cobalt, 7
Cocaine, 14
Conivaptan, 12
Corticorelin, 8
Corticotrophins, 8
Cortisone, 18
Cropropamide, 14
Crotetamide, 14
Cyclofenil, 10

D

Danazol, 5
Daprodustat, 7
Darbepoetins (dEPO), 7
Deflazacort, 18
Dehydrochlormethyltestosterone, 5
Dehydroepiandrosterone (DHEA), 6
Deslorelin, 8
Desmopressin, 12
Desoxymethyltestosterone, 5
Dexamethasone, 18
Dextran, 12
Dextromoramide, 16
Diamorphine, 16
Dimetamfetamine, 15
Dimethandrolone, 5
Dimethylamphetamine, 15
Domagrozumab, 11
Dorzolamide, 12
Drospirenone, 12
Drostanolone, 5

E

Ecstasy, 14
Efaproxiral (RSR13), 13
Elacestrant, 10
Enobosarm, 6
Ephedrine, 12, 15
Epiandrosterone, 5
Epi-dihydrotestosterone, 5
Epinephrine, 15
Epistane, 5
Epitestosterone, 5
EPO-based constructs, 7
EPO-Fc, 7
EPO-mimetic agents, 7
Erythropoietin receptor agonists, 7
Erythropoietins (EPO), 7
Esmolol, 19
Estr-4-ene-3,17-diol, 5
Estr-4-ene-3,17-dione, 5
Etacrynic acid, 12
Etamivan, 15
Ethylestrenol, 5
Ethylphenidate, 15
Etilamfetamine, 15
Etilefrine, 15
Examorelin, 8
Exemestane, 10

F

Famprofazone, 15
Felypressin, 12
Fenbutrazate, 15
Fencamfamin, 15
Fencamine, 14
Fenetylline, 14
Fenfluramine, 14
Fenoterol, 9
Fenoxazoline, 15
Fenproporex, 14
Fentanyl, 16
Fibroblast growth factors (FGFs), 8
Flunisolide, 18
Fluocortolone, 18
Fluorenol, 14
Fluoxymesterone, 5
Fluticasone, 18
Follistatin, 11
Fonturacetam, 14
Formebolone, 5
Formestane, 10
Formoterol, 9, 12
Fulvestrant, 10
Furazabol, 5
Furfenorex, 14
Furosemide, 12

G

GATA inhibitors, 7
Gene doping, 13
Gene editing, 13
Gene silencing, 13
Gene transfer, 13
Gestrinone, 6
Ghrelin, 8
GH-releasing peptides (GHRPs), 8
Gonadorelin, 8
Gonadotrophin-releasing hormone (GnRH), 8
Goserelin, 8
Growth hormone (GH), 8
Growth hormone secretagogues (GHS), 8
Guanfacine, 15
GW1516, 11
GW501516, 11

INDEX

H

Haemoglobin (products), 13
Haemoglobin (based blood substitutes), 13
Haemoglobin (microencapsulated products), 13
Hashish, 17
Hepatocyte growth factor (HGF), 8
Heptaminol, 15
Heroin, 16
Hexarelin, 8
hGH 176-191, 8
Higenamine, 9
Histrelin, 8
Hydrafinil, 14
Hydrochlorothiazide, 12
Hydrocortisone, 18
Hydromorphone, 16
Hydroxyamfetamine, 15
Hydroxyethyl starch, 12
Hypoxia-inducible factor (HIF) activating agents, 7

I

Ibutamoren, 8
Imidazoline, 15
Indacaterol, 9
Indanazoline, 15
Indapamide, 12
Infusions, 13
Injections (>100 mL), 13
Innate repair receptor agonists, 7
Insulin-like growth factor-1 (IGF-1), 8
Insulin-mimetics, 11
Insulins, 11
Intravenous infusions/injections, 13
IOX2, 7
Ipamorelin, 8
Isometheptene, 15

K

K-11706, 7
Kisspeptin, 8

L

Labetalol, 19
Landogrozumab, 11
Lenomorelin, 8
Letrozole, 10
Leuprorelin, 8
Levmetamfetamine, 15
Levosalbutamol, 9
LGD-4033, 6
Ligandrol, 6
Lisdexamfetamine, 14
Lonapegsomatropin, 8
Luspatercept, 7
Luteinizing hormone (LH), 8

M

Macimorelin, 8
Mannitol, 12
Marijuana, 17
Mecasermin, 8
Mechano growth factors (MGFs), 8
Meclofenoxate, 15
Mefenorex, 14
Meldonium, 11
MENT, 6
Mephedrone, 15
Mephentermine, 14
Mesocarb, 14
Mestanolone, 6
Mesterolone, 6
Metamfetamine(*d*-), 14
Metandienone, 6
Metenolone, 6
Methadone, 16
Methandriol, 6
Methasterone, 6
Methedrone, 15
Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta (CERA), 7
Methyl-1-testosterone, 6
Methylclostebol, 6
Methyldienolone, 6
Methylenedioxyamphetamine, 15
Methylenedioxymethamphetamine, 15
Methylephedrine, 12, 15
Methylhexaneamine, 15
Methylnaphtidate, 15
Methylnortestosterone, 6
Methylphenidate, 15
Methylprednisolone, 18
Methylsynephrine, 15
Methyltestosterone, 6
Methyltrienolone, 6
Metipranolol, 19
Metolazone, 12
Metoprolol, 19
Metribolone, 6
Mibolerone, 6
Midodrine, 15
Mitochondrial open reading frame of the 12S rRNA-c, 11
MK-677, 8
Modafinil, 14
Molidustat, 7
Mometasone, 18
Morphine, 16
MOTS-c, 11
Mozavaptan, 12
Myostatin inhibitors, 11
Myostatin precursor-neutralizing antibodies, 11
Myostatin propeptide, 11
Myostatin-binding proteins, 11
Myostatin-neutralizing antibodies, 11

N

Nadolol, 19
Nafarelin, 8
Nandrolone, 6
Naphazoline, 15
Nebivolol, 19
Nicomorphine, 16
Nicotine, 15
Nikethamide, 15
Norboletone, 6
Norclostebol, 6
Norethandrolone, 6
Norfenefrine, 15
Norfenfluramine, 14
Nucleic acids, 13
Nucleic acid analogues, 13

O

Octodrine, 15
Octopamine, 15
Olodaterol, 9
Osilodrostat, 6
Ospemifene, 10
Ostarine, 6
Oxabolone, 6
Oxandrolone, 6
Oxilofrine, 15
Oxprenolol, 19
Oxycodone, 16
Oxymesterone, 6
Oxymetazoline, 15
Oxymetholone, 6
Oxymorphone, 16

INDEX

P

Pamabrom, 12
Parahydroxyamphetamine, 15
Peginesatide, 7
Pemoline, 15
Pentazocine, 16
Pentetrazol, 15
Perfluorochemicals, 13
Peroxisome proliferator activated receptor delta agonists, 11
Pethidine, 16
Phendimetrazine, 14
Phenethylamine, 15
Phenmetrazine, 15
Phenpromethamine, 15
Phentermine, 14
Phenylephrine, 15
Phenylpropanolamine, 15
Pindolol, 19
Pipradrol, 15
Plasma expanders, 12
Platelet-derived growth factor (PDGF), 8
p-methylamfetamine, 14
Pralmorelin, 8
Prasterone, 6
Prednisolone, 18
Prednisone, 18
Prenylamine, 14
Probenecid, 12
Procaterol, 9
Prolintane, 14
Propranolol, 19
Propylhexedrine, 15
Prostanozol, 6
Proteases, 13
Pseudoephedrine, 12, 15

Q

Quinbolone, 6

R

RAD140, 6
Ractopamine, 6
Raloxifene, 10
Reldesemtiv, 4
Reproterol, 9
Rev-erbα agonists, 11
Roxadustat, 7
Ryanodine receptor-1-calstabin complex stabilizers, 4

S

S-107, 4
S-23, 6
S48168, 4
S519, 11
S597, 11
Salbutamol, 9, 12
Salmeterol, 9
Selective androgen receptor modulators (SARMs), 6
Selegiline, 15
Sermorelin, 8
Sibutramine, 15
Solriamfetol, 15
Somapacitan, 8
Somatrogon, 8
Sotalol, 19
Sotatercept, 7
Spironolactone, 12
SR9009, 11
SR9011, 11
Stamulumab, 11
Stanozolol, 6
Stenbolone, 6
Strychnine, 15
Synephrine, 15

T

Tabimorelin, 8
Tamoxifen, 10
Tampering, 13
TB-500, 8
Tenamfetamine, 15
Terbutaline, 9
Tesamorelin, 8
Tesofensine, 15
Testolactone, 10
Testosterone, 6
Testosterone-stimulating peptides 8
Tetracosactide, 8
Tetrahydrocannabinols, 17
Tetrahydrogestrinone, 6
Tetryzoline, 15
Thiazides, 12
Thymosin-ß4, 8
Tibolone, 6
Timolol, 19
Tirasemtiv, 4
Tolvaptan, 12
Torasemide, 12
Toremifene, 10
Tramadol, 16
Tramazoline, 15
Transforming growth factor beta (TGF-ß) signalling inhibitors, 7
Trenbolone, 6
Trestolone, 6
Tretoquinol, 9
Triamcinolone acetonide, 18
Triamterene, 12
Trimetazidine, 11
Trimetoquinol, 9
Triptorelin, 8
Troponin activators, 4
Tuaminoheptane, 15
Tulobuterol, 9

V

Vadadustat (AKB-6548), 7
Vaptans, 12
Vascular endothelial growth factor (VEGF), 8
Vilanterol, 9
Voxelotor, 13

X

Xenon, 7
Xipamide, 12
Xylometazoline, 15

Y

YK-11, 6

Z

Zeranol, 6
Zilpaterol, 6

wada

www.wada-ama.org



www.wada-ama.org

NORME SPORTIVE ANTIDOPING

Documento tecnico-attuativo del Codice Mondiale Antidoping WADA e dei relativi Standard internazionali

NADO ITALIA
antidoping

Viale dei Gladiatori, 2
00135 Roma
antidoping@nadoitalia.it
www.nadoitalia.it

Approvate da NADO ITALIA in data 15 Aprile 2020

INDICE

PREMESSA pag. 6

AMBITO DI APPLICAZIONE pag. 8

DEFINIZIONI pag. 9

CODICE SPORTIVO ANTIDOPING

Indice

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Sezione I Doping e violazioni delle Norme Sportive Antidoping

Art. 1 Definizione di doping pag. 23
Art. 2 Violazioni del Codice WADA pag. 23
Art. 3 Altre violazioni delle Norme Sportive Antidoping pag. 27

Sezione II Delle sanzioni

Art. 4 Sanzioni individuali pag. 27
Art. 5 Esecuzione dei Controlli negli Sport di squadra pag. 38
Art. 6 Conseguenze per gli Sport di squadra pag. 38
Art. 7 Sanzioni per le altre violazioni delle Norme Sportive Antidoping pag. 39
Art. 8 Sanzioni per soggetti non tesserati o ritirati dall'attività sportiva pag. 39
Art. 9 Sanzioni economiche ed oneri processuali pag. 40
Art. 10 Invalidazione automatica dei risultati individuali pag. 40
Art. 11 Procedura per la sospensione, ai sensi dell'articolo 4.6.1 del CSA, dei provvedimenti di squalifica irrogati pag. 41
Art. 12 Provvedimenti di clemenza pag. 42

Sezione III Lista e procedura di esenzione

Art. 13 Lista delle sostanze e dei metodi proibiti pag. 42
Art. 14 Esenzione ai Fini Terapeutici (TUE) pag. 43
Art. 15 Disciplina della TUE in ambito internazionale pag. 43

Sezione IV Investigazioni, esecuzione dei Controlli e analisi di laboratorio

Art. 16 Controlli antidoping pag. 44
Art. 17 Indagini e investigazioni pag. 44
Art. 18 Analisi dei campioni biologici pag. 45

Sezione V Educazione, formazione antidoping e ricerca

Art. 19 Educazione, formazione antidoping e ricerca pag. 45

TITOLO II PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Sezione I Fase di indagine

Art. 20 Gestione dei risultati pag. 46
Art. 21 Fase della controanalisi pag. 48
Art. 22 Sospensione cautelare pag. 50
Art. 23 Attivazione del procedimento da parte della PNA pag. 51
Art. 24 Prescrizione dell'azione disciplinare pag. 53
Art. 25 Criteri di competenza pag. 53

Sezione II Procedimento di primo grado

Art. 26 Le parti del procedimento di primo grado pag. 54
Art. 27 Applicazione di sanzioni su richiesta senza udienza pag. 54
Art. 28 Sull'archiviazione del procedimento pag. 55
Art. 29 Sull'instaurazione della fase dibattimentale pag. 56
Art. 30 Sul dibattimento pag. 57
Art. 31 La decisione pag. 59

Sezione III Sulle impugnazioni

Art. 32 Riesame delle decisioni del CEFT pag. 60
Art. 33 Riesame dei provvedimenti della PNA in materia di Inadempienza per "*Mancata comunicazione*" e/o "*Mancato controllo*" pag. 60
Art. 34 Ricorso avverso il provvedimento di sospensione cautelare pag. 61
Art. 35 Appello avverso le decisioni di primo grado pag. 62
Art. 36 Appello incidentale pag. 64
Art. 37 Sull'instaurazione del dibattimento di secondo grado pag. 65
Art. 38 Il dibattimento di secondo grado pag. 66
Art. 39 La decisione sull'appello pag. 67
Art. 40 Giudizio di revisione pag. 68

Sezione IV Disposizioni comuni

Art. 41 Astensione e ricusazione pag. 69
Art. 42 Onere e grado della prova pag. 70
Art. 43 Decorso e sospensione dei termini processuali pag. 72
Art. 44 Notifiche e comunicazioni pag. 72
Art. 45 Pubblicazione delle decisioni pag. 73

Sezione V Disposizioni finali e transitorie

Art. 46 Norme finali e transitorie pag. 74
Art. 47 Reciproco riconoscimento pag. 75
Art. 48 Privacy e riservatezza delle informazioni pag. 75

DISCIPLINARE DEI CONTROLLI E DELLE INVESTIGAZIONI

(attuativo dell'*International Standard for Testing and Investigations WADA*)

Indice

TITOLO I PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI ANTIDOPING

Art. 1 Piano per la distribuzione dei Controlli (TDP) pag. 79
Art. 2 Elaborazione del TDP pag. 79
Art. 3 Attuazione del TDP pag. 81
Art. 4 Gestione del *Registered Testing Pool* (RTP) pag. 83
Art. 5 Comunicazione delle Informazioni sulla reperibilità presso il luogo di permanenza (whereabouts) pag. 84
Art. 6 Comunicazione delle Informazioni sulla reperibilità presso il luogo di permanenza negli sport di squadra (whereabouts di squadra) pag. 87
Art. 7 Accertamento della Mancata/non corretta comunicazione dei whereabouts pag. 88
Art. 8 Gestione dei risultati: Mancata/non corretta comunicazione dei whereabouts pag. 88
Art. 9 Accertamento del Mancato controllo pag. 90
Art. 10 Gestione dei risultati: Mancato controllo pag. 91
Art. 11 Norme comuni alle violazioni di cui agli articoli 7 e 9 pag. 92

TITOLO II ESECUZIONE DEI CONTROLLI ANTIDOPING

Art. 12 Notifica del Controllo pag. 93
Art. 13 Requisiti per la notifica agli Atleti pag. 94
Art. 14 Compiti del DCO pag. 97
Art. 15 Compiti dello Chaperone pag. 98

TITOLO III LA SESSIONE PER LA RACCOLTA DEL CAMPIONE

Art. 16 Organizzazione della sessione pag. 99
Art. 17 Svolgimento della Sessione per la raccolta del *Campione* pag.103

TITOLO IV ITER AMMINISTRATIVO SUCCESSIVO AL CONTROLLO

Art. 18 Adempimenti pag.106
Art. 19 Trasmissione dei campioni presso il laboratorio pag.107
Art. 20 Proprietà dei campioni pag.107

TITOLO V INDAGINI ED INVESTIGAZIONI

Art. 21 Raccolta, elaborazione e utilizzo dei dati pag.108
Art. 22 Indagini pag.108
Art. 23 Funzioni degli Ispettori Investigativi Antidoping (IIA) pag.108

- *Appendice A – Accertamento di eventuali inosservanze del Disciplinare dei Controlli e delle investigazioni*
- *Appendice B – Variazioni per gli Atleti diversamente abili*
- *Appendice C - Variazioni per gli Atleti Minori*

- *Appendice D – Prelievo dei Campioni di urina*
- *Appendice E – Prelievo dei Campioni ematici*
- *Appendice F – Campioni di urina – volume insufficiente*
- *Appendice G – Campioni di urina: campioni che non rispondono al Peso specifico appropriato per le analisi*
- *Appendice H – Requisiti per il Personale incaricato del prelievo dei Campioni*
- *Appendice K - Raccolta, conservazione e trasporto dei campioni ematici per il Passaporto biologico dell'Atleta*
- *Appendice L - Criteri per la gestione del risultato e procedure per il Passaporto biologico dell'Atleta*

DISCIPLINARE PER L'ESENZIONE AI FINI TERAPEUTICI

(attuativo dell'*International Standard for Therapeutic Use Exemption WADA*)

Indice

Art.	1	Comitato per le Esenzioni ai Fini Terapeutici (CEFT)	pag.147
Art.	2	Criteri per la concessione di una TUE	pag.147
Art.	3	Procedura per la presentazione di una domanda di TUE	pag.148
Art.	4	Termini per la presentazione di una domanda di TUE	pag.149
Art.	5	Procedura di emergenza – TUE retroattiva	pag.149
Art.	6	Inizio del trattamento medico	pag.150
Art.	7	Decisione del CEFT e procedura di impugnazione	pag.150
Art.	8	Certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica	pag.151
Art.	9	Procedura e criteri di riconoscimento internazionale di una TUE	pag.151
Art.	10	Riservatezza delle informazioni	pag.154

TABELLA ECONOMICA

Indice

A)	Sanzioni economiche ed oneri processuali a carico della parte soccombente nei giudizi dinanzi le Sezioni del Tribunale Nazionale Antidoping (TNA)	pag.156
B)	Diritti processuali	pag.157
C)	Diritti amministrativi	pag.157
D)	Diritti per richieste controanalisi e report analitici	pag.159

PREMESSA

NADO Italia è l'Organizzazione Nazionale Antidoping (NADO), articolazione funzionale dell'Agenzia Mondiale Antidoping (*World Anti-Doping Agency* WADA), costituita in virtù della Legge 26 novembre 2007 n. 230 di ratifica della Convenzione Internazionale contro il doping nello sport adottata nella Conferenza generale dell'UNESCO ed in applicazione del Codice Mondiale Antidoping (Codice WADA) del quale NADO Italia è parte firmataria.

L'intera attività di NADO Italia, svolta in condizioni di piena autonomia e indipendenza, è sottoposta a puntuale vigilanza e verifica da parte di WADA.

NADO Italia:

a) adotta ed attua politiche e regolamenti antidoping che siano conformi al Codice stesso. A tal fine ha adottato il Codice Sportivo Antidoping (di seguito CSA) ed i Disciplinari Tecnici (di seguito DT), collettivamente denominati Norme Sportive Antidoping (di seguito NSA) quali documenti tecnici attuativi del Codice WADA e degli Standard Internazionali.
b) verifica che le politiche antidoping delle Federazioni Sportive Nazionali (di seguito FSN) siano conformi alle vigenti disposizioni del Codice WADA e delle NSA;
c) esige, quale condizione per partecipare ai Giochi Olimpici e ai Giochi Paralimpici che gli Atleti non regolarmente iscritti ad una FSN si rendano disponibili per il prelievo dei campioni biologici e forniscano regolarmente informazioni precise ed aggiornate sulla loro reperibilità nell'ambito del Gruppo registrato ai fini dei Controlli (RTP) nel corso dell'anno precedente ai Giochi Olimpici ed ai Giochi Paralimpici;
d) esige, quale condizione per tale partecipazione, che ciascuna delle FSN/DSA/EPS stabilisca delle norme che impongano il rispetto delle norme antidoping in conformità al Codice WADA, al Personale di supporto degli Atleti che partecipa in qualità di allenatore, preparatore, dirigente, addetto alla squadra, ufficiale, personale medico o paramedico;
e) impegna il Comitato Olimpico Nazionale Italiano e il Comitato Italiano Paralimpico a trattenere per intero o in parte, per tutto il periodo della squalifica, i finanziamenti eventualmente erogati agli Atleti o al Personale di supporto degli Atleti che hanno violato le norme antidoping;
f) impegna il Comitato Olimpico Nazionale Italiano e il Comitato Italiano Paralimpico a trattenere per intero o in parte i finanziamenti alle FSN/DSA affiliate o riconosciute che non operino in conformità con il Codice WADA e con le presenti norme antidoping;
g) persegue in modo vigoroso tutte le potenziali violazioni delle norme antidoping nell'ambito della propria giurisdizione, anche effettuando indagini per stabilire se il Personale di supporto degli Atleti o altri soggetti possano esseri stati coinvolti in casi di doping;
h) promuove le ricerche e la formazione nel settore dell'antidoping;

i) collabora con le organizzazioni sportive internazionali e con le Organizzazioni antidoping degli altri Paesi nell'attuazione del Programma Mondiale Antidoping.

NADO Italia è presieduta da un Presidente ed è articolata nei seguenti Organismi*:*

- *Comitato Controlli Antidoping (di seguito CCA),* che provvede alla predisposizione del Piano dei controlli antidoping (TDP), disponendo la loro effettuazione in competizione e fuori competizione. Lo stesso Comitato elabora, altresì, i criteri di inclusione degli Atleti nel Gruppo registrato ai fini dei Controlli (RTP) e gli adempimenti relativi alla reperibilità degli Atleti (c.d. whereabouts)*;*

- *Comitato per le Esenzioni ai Fini Terapeutici (di seguito CEFT),* che decide sulle richieste di esenzione ai fini terapeutici*;*

- *Comitato per l'Educazione, la Formazione Antidoping e la Ricerca (di seguito CEFAR), che* persegue gli obiettivi di ricerca e formazione antidoping, pianificando, monitorando e valutando annualmente i programmi di educazione posti in essere da NADO Italia;

- *Procura Nazionale Antidoping (di seguito PNA),* cui competono la gestione dei risultati e l'accertamento delle responsabilità dei soggetti che abbiano posto in essere un qualunque comportamento in violazione delle NSA*;*

- *Tribunale Nazionale Antidoping (di seguito TNA),* che, articolato su due sezioni, è competente a giudicare le violazioni delle NSA*.*

Ai fini dell'esecuzione dei Controlli antidoping, in competizione e fuori competizione, NADO Italia si avvale degli Ispettori Medici DCO/BCO qualificati della Federazione Medico Sportiva Italiana (di seguito FMSI) nonché, per le analisi dei campioni, del Laboratorio Antidoping di Roma, unico accreditato WADA sul territorio nazionale, ovvero di altri Laboratori accreditati dalla WADA.

Per tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti norme, ovvero in caso di contrasto di queste con le disposizioni del Codice WADA e/o degli Standard Internazionali, si applicano le previsioni di questi ultimi con i relativi commenti. Allo stesso modo il Codice WADA e/o gli Standard Internazionali con i relativi commenti devono essere utilizzati ai fini dell'interpretazione delle NSA.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le NSA costituiscono le uniche norme nell'ambito dell'ordinamento sportivo italiano che disciplinano la materia dell'antidoping e le condizioni cui attenersi nell'esecuzione dell'attività sportiva. Trovano immediata applicazione con la loro pubblicazione sul sito internet (www.nadoitalia.it).

Le premesse, formano parte integrante e sostanziale delle presenti NSA.

Le FSN, le DSA, gli Enti di Promozione Sportiva (di seguito EPS) – fatte salve le specificità di seguito riportate - le Leghe, le Società e tutti gli altri organismi sportivi comunque denominati ricadono nella giurisdizione di NADO Italia e sono tenuti a rispettare le disposizioni delle NSA ed a collaborare con NADO Italia nell'attuazione del programma antidoping.

Gli Atleti ed il Personale di supporto, in virtù della loro affiliazione, tesseramento, accreditamento o comunque della loro appartenenza alle suddette organizzazioni o partecipazione a manifestazioni sportive, hanno l'obbligo di conoscere e rispettare le presenti NSA quale condizione indispensabile per la partecipazione alle attività sportive.

Gli EPS, in virtù della specificità dell'attività sportiva praticata, sono tenuti al solo rispetto delle seguenti disposizioni del CSA: Titolo I Sezione I articoli 1, 2 e 3; Sezione II articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12; Sezione III articoli 13, 14 e 15; Sezione IV articoli 16 (ove applicabile), 17 e 18; Sezione V articolo 19; Titolo II Sezione I articoli 20; 21, 22, 23, 24 e 25; Sezione II articoli 26, 27, 28, 29, 30 e 31; Sezione III articoli 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40; Sezione IV articoli 41, 42, 43, 44 e 45; Sezione V articoli 46, 47 e 48. Resta inteso che gli EPS sono tenuti al rispetto integrale dei DT.

Le presenti NSA si applicano anche a tutti gli atleti ed alle attività sportive paralimpiche.

DEFINIZIONI

ABP Documentation Package: documentazione di laboratorio relativa al Passaporto biologico dell'Atleta.

ADAMS (Anti-doping Administration and Management System): database gestionale online a disposizione dei Firmatari del Codice WADA, per l'inserimento, l'amministrazione, la gestione, la registrazione, la conservazione, la condivisione e la comunicazione di dati in ordine alle procedure ed alle attività antidoping, nel rispetto della legislazione in materia di protezione dei dati personali.

Adaptive Model: modello matematico ideato per individuare i risultati longitudinali anomali degli atleti. Il modello calcola la probabilità del profilo longitudinale dei valori di un Marker ipotizzando una condizione fisiologica normale dell'Atleta.

Assenza di colpa o negligenza significativa: dimostrazione dell'Atleta o di altra Persona che la sua colpa o negligenza, alla luce delle circostanze generali e dei criteri per l'assenza di colpa o negligenza, non risulti significativa in relazione alla violazione della normativa antidoping. Fatto salvo il caso in cui sia coinvolto un minore, a fronte di eventuali violazioni dell'articolo 2.1 l'Atleta è tenuto a dimostrare in che modo la sostanza vietata è entrata nel suo organismo.

Atleta: Chiunque pratichi attività sportiva organizzata sotto l'egida della Federazione Internazionale competente e/o del Comitato Nazionale Olimpico Italiano (di seguito "CONI") e/o del Comitato Italiano Paralimpico (di seguito "CIP").

Atleta di livello internazionale: gli Atleti che partecipano ad attività sportiva a livello internazionale come definito dalle rispettive Federazioni Internazionali nel rispetto dello Standard per i Controlli e le Investigazioni WADA.

Atleta di livello nazionale: gli Atleti non inseriti nel RTP della Federazione Internazionale di riferimento e che partecipano al più alto livello nazionale delle competizioni nello sport in questione, ovvero coloro che partecipano a campionati nazionali o altri eventi che determinano o contano per determinare chi sono i migliori nel paese nella categoria/disciplina in questione e/o coloro che dovrebbero essere selezionati per rappresentare il paese in Eventi o Competizioni Internazionali, non classificati come Atleti di livello internazionale dalla loro Federazione internazionale.

Athlete Passport Management Unit (APMU): i soggetti nominati dalla Organizzazione Antidoping responsabili per la gestione amministrativa del Passaporto i quali indicano alla Organizzazione Antidoping l'effettuazione di Controlli mirati ritenuti opportuni in accordo con i rilievi effettuati dal Gruppo degli Esperti, autorizzano la creazione di un ABP Documentation Package e comunicano l'Esito avverso derivante dal Passaporto.

Attività di squadra: attività sportive svolte dagli atleti in forma collettiva nell'ambito di una squadra (ad esempio allenamenti, trasferte, riunioni di tattica) ovvero sotto la

supervisione della squadra (ad esempio cure del medico della squadra).

Attrezzatura per la raccolta del Campione biologico: flaconi A e B, kit o contenitori, recipienti di raccolta, provette ematiche o altre apparecchiature utilizzate nella fase di raccolta del campione biologico per raccogliere, conservare o custodire direttamente lo stesso in ogni momento durante e dopo la sessione di prelievo che deve rispettare tutti i requisiti dell'articolo 16.1.4 del DC-I.

Autorità competente per i Controlli: l'organizzazione che ha autorizzato un determinato prelievo di *Campione biologico*. Tale ruolo può essere ricoperto da (1) un'*organizzazione antidoping* (ad esempio, il Comitato Internazionale Olimpico o altra *organizzazione di manifestazioni importanti*, la WADA, una Federazione Internazionale o un'*Organizzazione Nazionale Antidoping*), ovvero (2) un'altra organizzazione che agisce sotto l'autorità e in conformità ai regolamenti dell'*Organizzazione antidoping.*

Autorità responsabile per la gestione dei risultati: l'Organizzazione responsabile, ai sensi dell'articolo 7.1 del Codice WADA, della gestione dei risultati dei *Controlli* (o di altri riscontri di potenziali violazioni della normativa antidoping) e dei dibattimenti. Tale ruolo può essere ricoperto da: (1) un'*Organizzazione antidoping* (ad esempio, il Comitato Internazionale Olimpico o altra *Organizzazione di manifestazioni importanti,* la WADA, una Federazione Internazionale o un'*Organizzazione Nazionale Antidoping*), ovvero (2) un'altra organizzazione che agisce sotto l'autorità e in conformità ai regolamenti dell'*Organizzazione antidoping*.

Autorità competente per la raccolta dei campioni: l'organizzazione responsabile del prelievo dei *campioni biologici* in conformità ai requisiti dello *Standard internazionale per i Controlli e le investigazioni*. Tale ruolo può essere svolto da (1) la stessa Autorità competente per i Controlli ovvero (2) un'altra organizzazione (ad esempio, un soggetto terzo) al quale l'Autorità competente per i Controlli abbia delegato o affidato tale responsabilità (fermo restando che l' Autorità competente per i Controlli resta essenzialmente sempre responsabile, ai sensi del Codice WADA, del rispetto dei requisiti previsti dallo *Standard internazionale per i Controlli e le investigazioni* relativamente al prelievo dei *campioni biologici*).

Campione o Specimen biologico: qualsiasi materiale biologico prelevato nell'ambito del controllo antidoping.

Catena di custodia: la sequenza di individui o organizzazioni che hanno la responsabilità della custodia di un Campione dal prelievo fino a che il Campione non sia consegnato al Laboratorio per le analisi.

Chaperone: un funzionario qualificato e autorizzato dall'Autorità competente per la raccolta dei campioni a svolgere determinati compiti, inclusi uno o più dei seguenti (a scelta della Autorità competente per la raccolta del Campione): notifica all'Atleta designato per il prelievo del Campione; l'accompagnamento e l'osservazione dell'Atleta fino all'arrivo presso la Sala dei Controlli antidoping; l'accompagnamento e/o l'osservazione degli Atleti che sono presenti nella Sala dei Controlli antidoping; e/o

l'osservazione e la verifica della produzione del Campione biologico laddove le sue qualifiche lo consentano.

Codice WADA: il Codice Mondiale Antidoping.

Codice Sportivo Antidoping (CSA): il Codice, adottato da NADO Italia, attuativo del Codice WADA.

Collaborazione fattiva: ai sensi dell'articolo 4.6.1 del CSA, una Persona che fornisce una collaborazione fattiva deve: (1) rivelare in maniera completa, in una dichiarazione resa per iscritto e firmata, tutte le informazioni in suo possesso in relazione a violazioni della normativa antidoping, e (2) cooperare in maniera completa nelle investigazioni e nel giudizio di qualsiasi caso connesso a quelle informazioni, compreso, ad esempio, testimoniare in udienza se richiesto da una ADO o da un collegio giudicante. Inoltre, le informazioni fornite devono essere credibili e devono includere una parte importante di un qualsiasi caso che sia avviato o, se nessun caso sia stato avviato, deve aver fornito una base sufficiente sulla quale un caso avrebbe potuto essere portato avanti.

Colpa: qualsiasi mancanza ai propri doveri ovvero della dovuta attenzione nei confronti di una determinata situazione. Tra i fattori di cui tenere conto nel valutare il grado di colpa di un Atleta o un'altra Persona figurano, ad esempio: l'esperienza, la minore età, la disabilità, il livello di rischio percepito dall'Atleta e il livello di attenzione e di indagine esercitato dall'Atleta in relazione a quello che avrebbe dovuto essere il livello di rischio percepito. Nel valutare il grado di colpa dell'Atleta o dell'altra persona, le circostanze prese in esame devono essere specifiche e pertinenti, onde spiegare il motivo che ha indotto l'Atleta o l'altra persona ad allontanarsi dallo standard di comportamento previsto. Così, per esempio, il fatto che un Atleta perderebbe l'opportunità di guadagnare una ingente somma di denaro durante il periodo di squalifica, o il fatto che ad un Atleta manchi un periodo breve al termine della carriera, o al termine del calendario di gare del proprio sport, non dovrebbero essere fattori rilevanti ai fini della riduzione del periodo di squalifica ai sensi degli articoli 4.5.1 o 4.5.2 del CSA.

Comitato Controlli Antidoping (CCA): organismo che provvede alla pianificazione (TDP) ed organizzazione dei Controlli antidoping, in competizione e fuori competizione nonché alla elaborazione, aggiornamento e gestione dell'elenco RTP Nazionale fissandone i criteri di inclusione degli atleti.

Comitato per l'Educazione, la Formazione Antidoping e la Ricerca (CEFAR): persegue gli obiettivi di ricerca e formazione antidoping, pianificando, monitorando e valutando annualmente i programmi di educazione posti in essere da NADO Italia.

Comitato per le Esenzioni ai Fini Terapeutici (CEFT): organismo che provvede all'attuazione delle procedure inerenti alla richiesta di esenzione ai fini terapeutici.

Comitato Olimpico Nazionale (NOC): l'organizzazione nazionale riconosciuta dal Comitato Internazionale Olimpico. Con il termine Comitato Olimpico Nazionale si

intende anche la Confederazione Sportiva Nazionale in quei paesi in cui quest'ultima assume le normali responsabilità del Comitato Olimpico Nazionale in materia di lotta al doping.

Competizione: una singola gara, incontro, partita. Per esempio un incontro di pallacanestro o la finale olimpica dei 100 metri in atletica leggera. Per le gare a tappe e le altre gare sportive in cui i premi vengono assegnati in base ai risultati giornalieri o ad altri criteri intermedi, la distinzione tra Competizione ed Evento sarà quella indicata nelle norme della rispettiva Federazione Internazionale.

Conseguenze delle violazioni delle norme antidoping: la violazione di una norma antidoping da parte di un Atleta o altra Persona può determinare uno o più dei seguenti provvedimenti: (a) Invalidazione dei risultati (*Disqualification)* significa che i risultati dell'Atleta in una specifica Competizione o Evento sono invalidati, con tutte le reltive conseguenze incluse la perdita di medaglie, punti e premi; (b) Squalifica/Inibizione (*Ineligibility)* significa che l'Atleta o altra Persona, in conseguenza di una violazione di una norma antidoping, sono escluse per un determinato periodo di tempo dalla partecipazione a qualsiasi Competizione o altra attività o finanziamento come previsto dall'articolo 10.12.1 del Codice WADA e dall'articolo 4.12.1 del CSA; (c) Sospensione cautelare (*Provisional Suspension*) significa che l'Atleta o altra Persona sono escluse temporaneamente dalla partecipazione a qualsiasi competizione o attività prima della decisione finale assunta all'esito di un dibattimento ai sensi dell'articolo 8 del Codice WADA e dell'articolo 30 del CSA; (d) Conseguenze economiche (*Financial Consequences*) significa la sanzione economica comminata per la violazione di una norma antidoping o per il recupero dei costi associati ad una violazione delle norme antidoping; (e) Divulgazione pubblica o pubblica Informativa (*Public Disclosure o Public Reporting*) significa la divulgazione o la distribuzione di informazioni al pubblico in generale o a Persone oltre a quelle titolate a ricevere prioritariamente notifica in conformità all'articolo 14 del Codice WADA e all'articolo 45 del CSA. I Team negli sport di squadra possono essere anche soggetti alle conseguenze previste dall'articolo 11 del Codice WADA e dell'articolo 6 del CSA.

Controlli mirati: selezione di Atleti specifici da sottoporre ai Controlli sulla base dei criteri stabiliti dal Disciplinare dei Controlli e delle Investigazioni.

Controllo antidoping: tutte le procedure e le fasi che vanno dalla pianificazione e la distribuzione dei Controlli fino alla decisione finale di eventuali appelli, incluse tutte le fasi e le operazioni intermedie, quali l'informazione sul luogo di permanenza, il prelievo e la gestione dei campioni, le analisi di laboratorio, l'esenzione ai fini terapeutici, la gestione dei risultati e i dibattimenti.

Controllo senza preavviso: controllo antidoping eseguito senza alcun preavviso all'Atleta e durante il quale l'Atleta viene costantemente accompagnato dal momento della notifica fino al prelievo del Campione biologico.

Convenzione UNESCO: la Convenzione Internazionale contro il Doping nello Sport adottata dalla 33ª sessione della Conferenza Generale UNESCO il 19 ottobre 2005, che

comprende tutti gli emendamenti adottati dagli Stati membri della Convenzione e dalla Conferenza delle Parti della Convenzione Internazionale contro il Doping nello Sport, ratificata in Italia con Legge 27 novembre 2007 n. 230.

Custode del Passaporto: la ADO responsabile della gestione del risultato di un determinato Passaporto dell'Atleta e della condivisione di ogni informazione pertinente relativa a quel Passaporto con le altre ADO.

Dati personali: dati, inclusi senza limitazioni i dati sensibili, relativi a qualsiasi Atleta identificato o identificabile o relativi a qualsiasi altra persona i cui dati sono trattati unicamente nell'ambito dell'attività di una Organizzazione antidoping.

Disciplinari tecnici: il Disciplinare per i Controlli e le Investigazioni (D-CI) ed il Disciplinare per l'Esenzione ai Fini Terapeutici (D-EFT) attuativi rispettivamente dell'*International Standard for Testing and Investigations (ISTI)* e dell'*International Standard for Therapeutic Use Exemptions (ISTUE)* della WADA.

Divulgazione o informativa pubblica: vedi Conseguenze delle violazioni delle norme antidoping.

Documentazione di laboratorio relativa al Passaporto biologico dell'Atleta *(ABP Documentation Package)*: i documenti prodotti dal Laboratorio e dalla *Athlete Passport Management Unit (APMU)* a supporto di un Esito avverso derivante dal Passaporto biologico dell'Atleta, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati analitici, commenti del Gruppo di Esperti, prove di fattori contradditori così come ogni altra relativa informazione di supporto. Il Gruppo di Esperti può comprendere un team di Esperti ed ogni ulteriore esperto ad hoc che può essere richiesto su domanda di uno qualsiasi degli Esperti nominati o dalla APMU della ADO.

Esenzione ai Fini Terapeutici (TUE): esenzione ai fini terapeutici così come previsto dall'articolo 14 del CSA e dal D-EFT.

Esito atipico: rapporto proveniente da un laboratorio o da altra struttura accreditata/riconosciuta dalla WADA che necessita di ulteriori indagini secondo quanto previsto dallo Standard Internazionale per i Laboratori o da altra documentazione tecnica correlata, prima della determinazione di un Esito avverso delle analisi.

Esito atipico derivante dal Passaporto biologico dell'Atleta: rapporto di Esito atipico derivante da Passaporto biologico dell'Atleta così come previsto dal relativo Standard Internazionale.

Esito avverso: rapporto proveniente da un laboratorio o da altra struttura accreditata/riconosciuta dalla WADA che, nel rispetto dello Standard Internazionale per i Laboratori e della documentazione tecnica correlata, rilevi in un Campione biologico la presenza di una Sostanza Vietata o i suoi Metaboliti o Marker (incluse elevate quantità di sostanze endogene) oppure riscontri la prova dell'Uso di un Metodo Proibito.

Esito avverso derivante dal Passaporto biologico dell'Atleta: rapporto identificato quale Esito avverso derivante da Passaporto biologico dell'Atleta come descritto negli Standard Internazionali applicabili.

Esperto: l'Esperto (gli Esperti) e/o il Gruppo di Esperti con conoscenze nel settore in questione, scelto dalla Organizzazione Antidoping e/o dalla Athlete Passport Management Unit (APMU), sono responsabili di effettuare una valutazione del Passaporto. L'Esperto deve essere esterno alla Organizzazione Antidoping.

Evento Internazionale: un Evento sportivo o competizione in cui il Comitato Olimpico Internazionale, il Comitato Paralimpico Internazionale, una Federazione Internazionale, un'Organizzazione di un evento importante o altra Organizzazione sportiva internazionale rappresentano l'organismo preposto alla disciplina della manifestazione o nominano i funzionari tecnici per l'evento.

Evento Nazionale: un Evento sportivo o competizione che coinvolge Atleti di livello internazionale o nazionale e che non sia un Evento Internazionale.

Evento: una serie di singole Gare condotte complessivamente sotto l'autorità di uno stesso organismo competente alla disciplina della manifestazione (ad esempio, i Giochi Olimpici Estivi e i Giochi Olimpici Invernali, i Campionati Mondiali FINA o i Giochi Panamericani).

Evidenza di Manomissione: indica che l'attrezzatura per la raccolta del Campione biologico deve consentire il rilevamento di Manomissione o tentata Manomissione mediante uno o più indicatori o barriere fisiche (sigilli) che, se non integri, mancanti o manomessi in altro modo presentino prove visibili della Manomissione o del tentativo di Manomissione dell'attrezzatura per la raccolta del Campione.

Federazione Internazionale (IF): organizzazione non governativa internazionale che regolamenta e controlla una o più discipline sportive a livello mondiale.

Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI): unico ente nazionale riconosciuto quale membro della Federazione Internazionale di Medicina dello Sport (FIMS), riconosciuta dal CIO, e dalla Federazione Europea di Medicina dello Sport (EFSM) che (i) assicura l'esecuzione dei Controlli antidoping in competizione e fuori competizione, per mezzo dei propri Ispettori Medici DCO/BCO la cui formazione e relativa qualifica è curata dalla FMSI e (ii) l'analisi dei campioni per mezzo del Laboratorio Antidoping di Roma accreditato WADA ovvero di altri Laboratori accreditati dalla WADA nonché (iii) la divulgazione delle conoscenze medico sportive nel mondo dello sport, provvedendo altresì alla formazione continua dei Medici, nel rispetto delle norme per l'Educazione Continua in Medicina (E.C.M.).

Federazione Sportiva Nazionale (FSN): organizzazione non governativa che regolamenta e controlla uno o più sport a livello nazionale.

Firmatari: Gli Enti firmatari del Codice WADA e che accettano di conformarsi allo stesso, così come previsto dall'articolo 23 del Codice WADA.

Funzionario addetto al prelievo ematico (BCO): funzionario qualificato autorizzato dalla ADO competente a prelevare il Campione ematico agli Atleti. Tale funzione è rivestita nella fase del Controllo dal DCO che ne abbia specifica qualifica.

Fuori competizione (*Out of Competition*): qualsiasi periodo che non è In Competizione.

Funzionario responsabile dei Controlli antidoping (DCO): funzionario qualificato e autorizzato dall'Organizzazione antidoping ad assumere la responsabilità della gestione in loco della Sessione per il prelievo dei campioni.

Gruppo di Esperti: gli Esperti, con conoscenze nel settore in questione, scelti dalla ADO e/o dalla APMU, i quali hanno la responsabilità di fornire una valutazione del Passaporto. Per il modulo ematologico, gli Esperti dovranno avere conoscenza in uno o più dei campi della clinica ematologica (diagnosi delle condizioni patologiche del sangue), medicina dello sport o fisiologia dello sport. Per il modulo steroideo, gli Esperti devono avere conoscenza nel campo delle analisi di laboratorio, doping steroideo e/o endocrinologia. Per entrambi i moduli, il Gruppo di Esperti deve essere costituito da Esperti con ulteriori competenze tali da comprendere tutti i settori interessati. Il Gruppo di Esperti può comprendere un team di almeno tre Esperti nominati e qualsiasi ulteriore Esperto (o Esperti) *ad hoc* che può essere interpellato su richiesta di qualsiasi componente degli Esperti nominati o dalla APMU della Organizzazione Antidoping.

Gruppo registrato ai fini dei Controlli (RTP): elenco degli atleti di alto livello, istituito separatamente a livello internazionale dalle singole Federazioni Internazionali e a livello nazionale dalle organizzazioni antidoping nazionali - in Italia dalla NADO Italia - che sono sottoposti a Controlli finalizzati, sia in gara sia fuori gara, nell'ambito della pianificazione della distribuzione dei Controlli (TDP) di ciascuna Federazione Internazionale e Organizzazione Antidoping Nazionale. Tali atleti hanno pertanto l'obbligo di comunicare la loro reperibilità secondo quanto previsto dal Disciplinare per i Controlli e le Investigazioni.

In competizione (*In-Competition*): se non diversamente previsto nelle norme di una Federazione Internazionale o dell'organo esecutivo dell'Evento in questione, "In Competizione" significa il periodo che inizia 12 (dodici) ore prima della Competizione a cui l'Atleta è iscritto a partecipare fino al termine della suddetta Competizione e della Procedura per la raccolta del Campione relativa alla medesima Competizione.

Informazioni sulla reperibilità presso il luogo di permanenza: vedi **Whereabouts**

Laboratorio/i: Laboratorio/i accreditato/i dalla WADA che applica/applicano metodologie e processi analitici che forniscono risultanze probatorie per la rilevazione di Sostanze proibite o Metodi vietati o Marker di cui alla Lista e, ove applicabile, la

quantificazione delle Sostanze che hanno una soglia minima di rilevazione nei campioni urinari e altre matrici biologiche nel contesto delle attività antidoping.

Laboratorio approvato dalla WADA per il Passaporto: Laboratorio/i, non altrimenti accreditato/i dalla WADA, che applica/applicano processi e metodologie di analisi a supporto del Programma del Passaporto in conformità ai criteri di omologazione dei Laboratori non accreditati per il Passaporto.

Legge 376/2000: legge dello Stato italiano sulla tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta contro il doping.

Lista: la lista emanata dalla WADA che identifica le Sostanze vietate ed i Metodi proibiti.

Mancata comunicazione: Inadempienza da parte dell'Atleta (o da terzi ai quali l'Atleta ha delegato questo compito), all'obbligo di comunicare le informazioni complete e precise relative alle Informazioni sulla reperibilità presso il luogo di permanenza (Whereabouts), affinché l'Atleta possa essere localizzato per essere sottoposto a controllo antidoping negli orari e presso le sedi indicate nei Whereabouts ovvero nell'aggiornare tempestivamente tali informazioni al fine di garantire che esse continuino ad essere corrette e complete secondo quanto previsto dal Disciplinare dei Controlli e delle investigazioni.

Mancato controllo: Inadempienza da parte dell'Atleta all'obbligo di rendersi disponibile per il Controllo nel luogo, nel giorno e nell'arco di tempo specifico di 60 minuti indicato nelle Informazioni sulla reperibilità presso il luogo di permanenza (Whereabouts) fornite.

Manomissione: alterazione per fini o con modalità illeciti; esercitare pressioni indebite; interferire illecitamente; ostacolare, fuorviare o tenere una condotta fraudolenta al fine di alterare i risultati o impedire il normale svolgimento delle operazioni.

Marker: un composto, un gruppo di composti o di parametri biologici che indicano l'uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito.

Metabolita: qualsiasi sostanza prodotta da un processo di biotrasformazione.

Metodo proibito: qualsiasi metodo definito tale nella Lista.

Minore: qualsiasi Persona fisica che non abbia raggiunto i diciotto anni di età.

Nessuna colpa o negligenza: fattispecie in cui l'Atleta o altra Persona dimostrano che non erano a conoscenza ovvero sospettavano, né avrebbero potuto ragionevolmente sapere o sospettare, pur esercitando la massima cautela, di aver usato o assunto sostanze vietate o metodi proibiti o di aver violato, comunque, le norme antidoping. Fatto salvo il caso in cui sia coinvolto un minore, a fronte di eventuali

violazioni dell'articolo 2.1, l'Atleta è tenuto a dimostrare in che modo la sostanza vietata è entrata nel suo organismo.

Norme Sportive Antidoping (NSA): le norme adottate da NADO Italia che disciplinano nell'ambito dell'ordinamento sportivo italiano, in via esclusiva, la materia dell'antidoping e le condizioni cui attenersi nell'esecuzione dell'attività sportiva. Le NSA sono composte da:

- Codice Sportivo Antidoping (CSA);
- Disciplinare dei Controlli e delle Investigazioni (D-CI);
- Disciplinare per le Esenzioni ai Fini Terapeutici (D-EFT).

Organizzazione Antidoping (ADO): un Firmatario che è responsabile dell'adozione della normativa per avviare, eseguire e far rispettare qualsiasi fase del processo del Controllo antidoping. Compresi, ad esempio, il Comitato Olimpico Internazionale, il Comitato Paralimpico Internazionale, altre Organizzazioni di eventi importanti che effettuino Controlli durante i propri eventi, la WADA, le Federazioni Internazionali e le Organizzazioni Nazionali Antidoping.

Organizzazione Nazionale Antidoping (NADO): l'ente nazionale designato da ciascun paese al quale viene riconosciuta la massima autorità e responsabilità in materia di adozione ed applicazione delle norme antidoping, attuazione e gestione del programma antidoping nazionale, programmazione e gestione dei Controlli antidoping, gestione dei risultati dei test e svolgimento dei dibattimenti a livello nazionale. In Italia l'Organizzazione Nazionale Antidoping è NADO Italia.

Organizzazione Regionale Antidoping (RADO): organismo regionale incaricato dai paesi affiliati di coordinare e gestire gli aspetti delegati dai rispettivi programmi antidoping nazionali, tra cui l'adozione e l'attuazione dei regolamenti antidoping, la pianificazione e il prelievo dei campioni biologici, la gestione dei risultati, l'esame delle esenzioni a fini terapeutici, lo svolgimento dei dibattimenti e lo svolgimento di programmi formativi a livello regionale.

Organizzazioni di eventi importanti: le associazioni continentali di Comitati Olimpici Nazionali e di altre organizzazioni internazionali polisportive che operano come organi esecutivi di eventi internazionali, continentali o regionali.

Passaporto biologico dell'Atleta (Passaporto): il programma ed i metodi di raccolta e comparazione dei dati come descritti nell'ISTI e nel ISL.

Partecipante: qualsiasi Atleta o Personale di supporto dell'Atleta.

Periodo dell'evento: il periodo di tempo che intercorre tra l'inizio e la fine di un Evento, così come stabilito dall'organismo competente alla disciplina dell'evento stesso.

Persona: Persona fisica, organizzazione o altro soggetto.

Personale di supporto dell'Atleta: qualsiasi Persona con funzioni di allenatore, preparatore, dirigente, agente, addetto alla squadra, ufficiale, medico, paramedico, genitore o qualunque altra Persona che lavori con un Atleta, ovvero si occupi di lui e lo assista durante la fase di preparazione o partecipazione ad una competizione sportiva.

Personale incaricato del prelievo del Campione: l'Organizzazione che è responsabile della raccolta dei Campioni con i requisiti previsti dall'ISTI, se (1) la stessa Autorità competente per i Controlli; o (2) un'altra organizzazione (ad esempio una terza parte contrattuale) alla quale l'Autorità Competente per i Controlli ha delegato o subappaltato questa responsabilità (purché l'Autorità competente per i Controlli rimanga sempre responsabile finale ai sensi del Codice per la conformità con quanto stabilito dall'ISTI in relazione alla raccolta dei Campioni).

Peso specifico appropriato per le analisi: per i Campioni con un volume minimo di 90 ml e inferiore a 150 ml, il peso specifico deve essere uguale o superiore a 1.005 se misurato con un rifrattometro, oppure uguale o superiore a 1.010 se misurato con stick di laboratorio. Per i Campioni con un volume pari o superiore a 150 ml, il peso specifico deve essere 1.003 o superiore, misurato solo con un rifrattometro.

Piano per la distribuzione dei Controlli (TDP - Test Distribution Plan): un documento scritto dalla ADO che pianifica i Controlli sugli Atleti sui quali ha competenza in conformità con i requisiti dell'articolo 4 dell'ISTI.

Possesso: il possesso effettivo o presunto (accertato solo se la Persona ha il controllo esclusivo sulla sostanza vietata/sul metodo proibito o sui locali in cui la sostanza vietata/il metodo proibito è stata/o rinvenuta/o); qualora la Persona non abbia il controllo esclusivo sulla sostanza vietata/sul metodo proibito o sui locali in cui la sostanza vietata/il metodo proibito è stata/o rinvenuta/o, il possesso presunto sussiste solo se la Persona era a conoscenza della presenza della sostanza vietata/del metodo proibito ed intendeva esercitare il proprio controllo su di essa. Non vi sarà tuttavia alcuna violazione del regolamento antidoping basata esclusivamente sul possesso se, prima che la Persona riceva la notifica di violazione del regolamento antidoping, la Persona stessa abbia dimostrato concretamente di non avere alcuna intenzione di esercitare il possesso e di aver rinunciato al suddetto possesso dichiarandolo espressamente ad un'Organizzazione antidoping. Nonostante quanto sopra, l'acquisto (anche per mezzi elettronici o di altra natura) di una sostanza vietata/di un metodo proibito costituisce possesso da parte della Persona che effettua l'acquisto.

Procedura di conferma: procedura di test analitico, il cui scopo è individuare in un Campione la presenza o misurare la concentrazione/ratio di una o più specifiche Sostanze proibite, suoi Metaboliti o Marker, in conseguenza dell'uso di una Sostanza o Metodo proibito.

Procedura di prelievo del Campione biologico: tutte le attività sequenziali che coinvolgono direttamente l'Atleta, dal momento in cui viene stabilito il contatto iniziale fino a quando l'Atleta lascia la Sala dei Controlli antidoping dopo aver fornito il Campione biologico.

Procura Nazionale Antidoping (PNA): organismo che provvede alla gestione dei risultati nonché a compiere, in via esclusiva, tutti gli atti necessari all'accertamento delle violazioni della normativa antidoping da parte dei soggetti sui quali NADO Italia ha giurisdizione. Avvia la relativa azione disciplinare attraverso la convocazione dell'indagato procedendo alla contestazione dei relativi addebiti disciplinari.

Prodotto contaminato: un prodotto contenente una sostanza vietata non indicata sull'etichetta del prodotto ovvero nelle informazioni disponibili a seguito di una ragionevole ricerca su Internet.

Programma Osservatori Indipendenti: un gruppo di osservatori, sotto la supervisione della WADA, che osserva le procedure del controllo antidoping in occasione di alcuni eventi sportivi, fornisce linee-guida su tali procedure e riferisce in merito.

Sala dei Controlli antidoping: il luogo in cui si svolge la Sessione per il prelievo dei campioni.

Sede dell'Evento: la sede designata a tal fine dall'organismo competente alla disciplina della manifestazione.

Selezione casuale: tipo di selezione degli Atleti ai fini dei Controlli che si differenzia dai Controlli Mirati. La Selezione casuale può essere: completamente casuale (se la selezione avviene senza osservare criteri prestabiliti, in tal caso gli Atleti vengono scelti in modo arbitrario da un elenco o gruppo che ne contiene i nomi); o ponderata (nel caso in cui gli Atleti vengono classificati in base a criteri prestabiliti al fine di aumentare o diminuire le possibilità di selezione).

Sessione per il prelievo del Campione: tutte le attività svolte in successione che coinvolgono direttamente l'Atleta, dal momento della notifica fino al momento in cui l'Atleta lascia la Sala dei Controlli antidoping dopo aver prodotto il/i proprio/i Campione/i.

Sezione vigilanza e controllo doping e tutela della salute nelle attività sportive (SVD): organismo istituito presso il Ministero della Salute ai fini della vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive ai sensi della Legge 376/2000.

Somministrazione: fornire, approvvigionare, supervisionare, agevolare o comunque partecipare all'uso, ovvero al tentato uso da parte di un'altra persona, di una sostanza o di una pratica vietata. Questa definizione non comprende le azioni compiute da personale medico in buona fede riguardo a una sostanza o pratica vietata utilizzata per

finalità terapeutiche o altra legittima motivazione e non comprende le azioni che coinvolgono sostanze vietate che non sono vietate nei Controlli fuori gara, salvo il caso in cui le circostanze dimostrino che tali sostanze vietate non sono destinate a finalità terapeutiche ovvero hanno lo scopo di migliorare la prestazione sportiva.

Sostanza vietata: qualsiasi sostanza, o classe di sostanze, definita tale dalla Lista.

Sostanze specificate: si veda l'articolo 13.3 del CSA.

Sport di squadra: qualunque disciplina sportiva in cui è consentito sostituire i giocatori nel corso della competizione.

Sport Individuale: qualunque disciplina sportiva che non sia uno Sport di Squadra.

Standard Internazionale: norme adottate dalla WADA di supporto al Codice WADA. L'osservanza di uno Standard Internazionale (rispetto ad un altro standard, pratica o procedura diversa) è elemento sufficiente per concludere che le procedure definite dallo Standard medesimo sono state eseguite correttamente. Lo Standard Internazionale comprende anche l'eventuale documentazione tecnica emanata ai sensi dello Standard stesso.

TAS: il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna.

Tentativo: intraprendere deliberatamente un'azione finalizzata a commettere una violazione della normativa antidoping. Tuttavia, non vi sarà alcuna violazione della normativa antidoping solamente in base al tentativo di commettere una violazione se la Persona rinuncia al tentativo prima di essere scoperta da una parte terza non coinvolta nel tentativo stesso.

Terapeutico: trattamento di una condizione medica mediante un agente o un metodo curativi o provvedendo o fornendo assistenza in una cura;

Testing: le fasi del procedimento relativo al controllo antidoping che includono il Piano di distribuzione dei Controlli, la raccolta del Campione, la gestione del Campione e il trasporto del Campione al Laboratorio.

Traffico: vendere, fornire, trasportare, inviare, consegnare o distribuire a terzi (ovvero possedere per tale finalità) una sostanza vietata o un metodo proibito (fisicamente oppure tramite mezzi elettronici o di altra natura) da parte di un Atleta, del Personale di supporto dell'Atleta o di un'altra Persona soggetta alla giurisdizione di un'Organizzazione antidoping; questa definizione non includerà comunque le azioni compiute in buona fede dal personale medico per quanto riguarda una sostanza vietata utilizzata per fini terapeutici legittimi o altra giustificazione accettabile, e non dovrà includere le azioni relative alle sostanze vietate che non sono proibite nei Controlli fuori competizione, a meno che le circostanze non provino che tali sostanze vietate non vengono utilizzate per fini terapeutici legittimi o siano mirate al miglioramento della prestazione sportiva.

Tribunale Nazionale Antidoping (TNA): organismo indipendente di giustizia, articolato in due Sezioni, distinte ed indipendenti, che decide, in via esclusiva, in materia di violazioni della normativa antidoping.

Uso: l'utilizzo, l'applicazione, l'ingestione, l'iniezione o il consumo di una qualsiasi Sostanza Vietata o Metodo Proibito attraverso un qualsiasi mezzo.

Verbale di tentativo non riuscito: verbale dettagliato in cui si attesta che il tentativo di prelevare un Campione biologico da un Atleta inserito in un RTP non è andato a buon fine. Nel verbale sono indicati la data del tentativo, la sede visitata, gli orari esatti di entrata e uscita presso la sede, le misure adottate presso la sede per cercare di reperire l'Atleta (compresi i dati di eventuali contatti presi con terzi) e altre notizie pertinenti relative al tentativo in questione.

Volume di urina appropriato per le analisi: la quantità minima di urina deve essere di 90 ml indipendentemente dal fatto che il Laboratorio analizzi il Campione biologico per tutte o soltanto alcune sostanze vietate o metodi proibiti.

WADA: Agenzia Mondiale Antidoping.

WADA TUEC: la commissione costituita dalla WADA per il riesame delle decisioni in materia di Esenzioni ai Fini Terapeutici assunte dalle altre Organizzazioni Antidoping.

Whereabouts Filing – Informazioni sulla reperibilità presso il luogo di permanenza: informazioni sui luoghi di reperibilità e permanenza fornite trimestralmente dall'Atleta inserito in un Gruppo registrato ai fini dei Controlli in conformità all'articolo I.3 dell'ISTI.

Whereabouts Failure: la Mancata o inesatta comunicazione delle informazioni sulla reperibilità o un Mancato controllo.

Responsabilità oggettiva: la norma prevede che, ai fini dell'accertamento di una violazione della normativa antidoping, ai sensi dell'articolo 2.1 e dell'articolo 2.2, non è necessario da parte dell'Organizzazione antidoping dimostrare l'intenzione, la colpa, la negligenza o l'uso consapevole da parte dell'Atleta.

Codice Sportivo Antidoping

attuativo del Codice WADA

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Sezione I – Doping e violazioni delle Norme Sportive Antidoping

Articolo 1
Definizione di doping

Per doping si intende la violazione di una o più norme contenute negli articoli dal 2.1 al 2.10 del presente Codice. Altre violazioni della normativa antidoping sono stabilite all'articolo 3 del presente Codice.

Articolo 2
Violazioni del Codice WADA

Lo scopo dell'articolo 2 è quello di specificare le circostanze e la condotta che costituiscono violazione delle norme antidoping. I procedimenti nei casi di doping saranno basati sul presupposto che una o più di queste specifiche norme siano state violate.

Gli Atleti o altre Persone saranno tenuti a conoscere cosa costituisca violazione delle norme antidoping e le sostanze vietate e i metodi proibiti che sono inclusi nella Lista.

Quanto segue costituisce violazione delle norme antidoping:

2.1 La presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker nel Campione biologico dell'Atleta.

2.1.1 Ciascun Atleta deve accertarsi personalmente di non assumere alcuna sostanza vietata poiché sarà ritenuto responsabile per il solo rinvenimento nei propri campioni biologici di qualsiasi sostanza vietata, metabolita o marker. Ai fini dell'accertamento della violazione dell'articolo 2.1, infatti, non è necessario dimostrare il dolo, la colpa, la negligenza o l'uso consapevole da parte dell'Atleta.

2.1.2 Uno dei seguenti casi costituisce prova sufficiente di violazione della normativa antidoping ai sensi dell'articolo 2.1:

- la presenza nel Campione biologico A di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker nel caso in cui l'Atleta rinunci all'analisi del Campione biologico B e quest'ultimo non venga analizzato;

- la presenza nel Campione biologico B di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker che confermi l'esito delle analisi effettuate sul Campione biologico A. il Campione biologico B dell'Atleta viene suddiviso in due flaconi e le analisi del secondo flacone confermano la presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker rinvenuta nel primo flacone.

2.1.3 La mera presenza di un qualsiasi quantitativo di una sostanza vietata, dei suoi metaboliti o marker nel Campione biologico dell'Atleta costituisce di per sé una violazione delle NSA, fatta eccezione per le sostanze per le quali la Lista delle sostanze e dei metodi proibiti indica specificamente un valore soglia.

2.1.4 In deroga alla norma generale prevista dall'articolo 2.1, la Lista delle sostanze e dei metodi proibiti ovvero gli Standard Internazionali possono fissare alcuni criteri specifici per la valutazione delle sostanze vietate che possono essere prodotte per via endogena.

2.2 Uso o tentato uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito da parte di un Atleta.

2.2.1 Spetta ad ogni Atleta accertarsi personalmente di non assumere alcuna sostanza vietata o di non utilizzare alcun metodo proibito. Ai fini dell'accertamento della violazione delle NSA, non sarà necessario dimostrare che vi sia dolo, colpa, negligenza o l'uso consapevole da parte dell'Atleta.

2.2.2 Il successo o il fallimento dell'uso o del tentato uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito non costituiscono un elemento essenziale. È sufficiente, infatti, che la sostanza vietata o il metodo proibito siano stati usati o si sia tentato di usarli per integrare una violazione delle NSA.

2.3 Eludere, rifiutarsi od omettere di sottoporsi al prelievo dei campioni biologici.

Eludere il prelievo dei campioni biologici, ovvero, senza giustificato motivo, rifiutarsi di sottoporsi al prelievo dei campioni biologici previa notifica, in conformità alla normativa antidoping applicabile.

2.4 Mancata reperibilità (*Whereabouts Failures*).

Ogni combinazione di 3 (tre) Mancati controlli e/o omesse comunicazioni, così come definito dall'ISTI, entro un periodo di 12 (dodici) mesi da parte di un Atleta inserito in un RTP.

2.5 Manomissione o tentata manomissione in relazione a qualsiasi fase

dei Controlli antidoping.

Condotta volta a minare la procedura di Controllo antidoping ma che non rientra nella definizione di pratiche vietate. La manomissione comprende, a titolo puramente esemplificativo, intralciare o tentare di intralciare intenzionalmente l'operato di un addetto al Controllo antidoping, fornire informazioni fraudolente ad una Organizzazione Antidoping ovvero intimidire o tentare di intimidire un potenziale testimone.

2.6 Possesso di sostanze vietate e ricorso a metodi proibiti.

2.6.1 Possesso da parte di un Atleta, durante le competizioni, di qualsiasi sostanza vietata o il ricorso a qualsiasi metodo proibito, oppure possesso da parte di un Atleta, fuori competizione, di un metodo o di una sostanza espressamente vietati fuori competizione, a meno che l'Atleta possa dimostrare che il possesso sia dovuto ad un uso terapeutico ("TUE") consentito nelle forme e nei modi di cui agli articoli 14 e 15 o ad altro giustificato motivo.

2.6.2 Possesso da parte del Personale di supporto dell'Atleta, durante le competizioni, di qualsiasi sostanza vietata o di qualsiasi metodo proibito, oppure il possesso da parte del Personale di supporto dell'Atleta, fuori competizione, di una sostanza o di un metodo espressamente vietati fuori competizione, in relazione a un Atleta, una competizione o un allenamento, a meno che il Personale di supporto dell'Atleta possa dimostrare che il possesso sia dovuto ad un uso terapeutico consentito ("TUE") concessa all'Atleta nelle forme e nei modi di cui agli articoli 14 e 15 o ad altro giustificato motivo.

2.7 Traffico illegale o tentato traffico illegale di sostanze vietate o metodi proibiti.

2.8 Somministrazione o tentata somministrazione ad un Atleta durante le competizioni, di una qualsiasi sostanza vietata o metodo proibito, oppure somministrazione o tentata somministrazione ad un Atleta, fuori competizione, di una sostanza o di un metodo che siano proibiti fuori competizione.

2.9 Complicità.

Fornire assistenza, incoraggiamento e aiuto, istigare, dissimulare o assicurare ogni altro tipo di complicità intenzionale in riferimento a una qualsiasi violazione o tentata violazione delle NSA o violazione dell'articolo 4.12.1 da parte di altra persona.

2.10 Divieto di associazione.

L'Atleta o altra Persona soggetti alla autorità di una ADO, che in veste professionale o in altra veste sportiva si è associata, ovvero si è avvalsa o ha favorito la consulenza di Personale di supporto dell'Atleta:

2.10.1 Soggetto all'autorità di una Organizzazione Antidoping che stia scontando un periodo di squalifica, ovvero

2.10.2 Non soggetto all'autorità di una Organizzazione Antidoping, qualora la squalifica non sia stata trattata nell'ambito della procedura di gestione dei risultati ai sensi del Codice WADA, che sia stato condannato o ritenuto colpevole solo nell'ambito di un procedimento penale, disciplinare o professionale per aver assunto una condotta che costituisca violazione del regolamento antidoping ove fossero state applicati il Codice WADA e le NSA. Lo status di squalificato di tale persona sarà in vigore per un periodo di sei anni a decorrere dalla sentenza in sede penale, disciplinare o professionale ovvero per la durata della sanzione penale, disciplinare o professionale a seconda di quale periodo risulti maggiore; ovvero

2.10.3 Funga da copertura o intermediario per un soggetto di cui agli articoli 2.10.1 o 2.10.2.

Affinché questa norma trovi applicazione, è necessario che (a) l'Atleta o l'altra Persona siano stati informati preventivamente per iscritto da parte di NADO Italia, ovvero della WADA, in ordine allo stato di squalifica del Personale di supporto dell'Atleta e alle potenziali conseguenze derivanti dal divieto di associazione e (b) l'Atleta o l'altra Persona possano ragionevolmente evitare la consulenza o il supporto. L'organizzazione antidoping dovrà inoltre adoperarsi per informare il Personale di supporto dell'Atleta oggetto dell'avviso inviato all'Atleta o all'altra persona, circa la possibilità di presentarsi, entro 15 (quindici) giorni, dinanzi all'organizzazione antidoping per spiegare che i criteri di cui agli articoli 2.10.1 e 2.10.2 non si applicano nei suoi confronti (fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 del presente CSA, il presente articolo trova applicazione anche qualora la squalifica del Personale di supporto dell'Atleta sia stata comminata in data antecedente all'entrata in vigore delle presenti NSA).
Spetta all'Atleta o all'altra Persona l'onere di dimostrare che l'eventuale associazione con il Personale di supporto dell'Atleta di cui agli articoli 2.10.1 e 2.10.2 non è di natura professionale o sportiva.
Le organizzazioni antidoping che fossero a conoscenza di Personale di supporto dell'Atleta che risponda ai criteri di cui agli articoli 2.10.1,

2.10.2 e 2.10.3 dovranno dare comunicazione alla WADA.

Articolo 3
Altre violazioni delle Norme Sportive Antidoping

Le seguenti voci costituiscono altre violazioni delle NSA:

3.1 Qualsiasi violazione riferita alle fasi del controllo antidoping disposto dalla SVD di cui alla Legge 376/2000.

3.2 La mancata collaborazione da parte di qualunque soggetto per il rispetto delle NSA, ivi compresa l'omessa denuncia di circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento di fatti di doping.

3.3 La condotta offensiva nei confronti del DCO e/o del Personale addetto al controllo antidoping, la quale non sia configurabile come violazione dell'articolo 2.5 del CSA.

Sezione II – Delle sanzioni

Articolo 4
Sanzioni individuali

4.1 Invalidazione dei risultati di un evento sportivo durante il quale si è verificata una violazione della normativa antidoping.
Una violazione della normativa antidoping verificatasi durante un evento sportivo, o in relazione ad esso, può comportare, su decisione dell'organo preposto alla disciplina dell'Evento, l'invalidazione di tutti i risultati individuali ottenuti dall'Atleta durante l'Evento con le relative conseguenze, inclusa la perdita di medaglie, punti e premi, salvo quanto previsto al successivo articolo 4.1.1.
Elementi da tenere in considerazione se invalidare gli altri risultati ottenuti durante un Evento possono essere, per esempio, la gravità della norma antidoping violata e se l'Atleta è risultato negativo a Controlli in altre Competizioni.

4.1.1 Se l'Atleta dimostra di non essere in alcun modo responsabile della violazione per propria colpa o negligenza, i risultati individuali dell'Atleta nelle altre competizioni non verranno invalidati, salvo l'eventualità in cui i risultati ottenuti, sia nelle altre competizioni sia nella competizione nella quale non è stata riscontrata alcuna violazione della normativa antidoping, siano stati comunque condizionati dalla suddetta violazione.

4.2 Squalifica per presenza, uso o tentato uso, oppure possesso di sostanze vietate e metodi proibiti.

La durata della squalifica comminata per una violazione degli articoli 2.1 (*Presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker*), 2.2 (*Uso o tentato uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito*) o 2.6 (*Possesso di sostanze vietate e ricorso a metodi proibiti*) dovrà essere quantificata come segue, a meno che non siano soddisfatte le condizioni per l'annullamento, la riduzione o la sospensione della squalifica, come previsto ai successivi articoli 4.4, 4.5 e 4.6:

4.2.1 La durata della squalifica sarà di 4 (quattro) anni:

4.2.1.1 se la violazione delle norme antidoping riguarda una sostanza vietata non specificata, salvo il caso in cui l'Atleta o l'altra Persona siano in grado di dimostrare che la violazione non è intenzionale;

4.2.1.2 se la violazione delle norme antidoping riguarda una sostanza vietata specificata e l'Organizzazione Antidoping è in grado di dimostrare che la violazione è intenzionale.

4.2.2 Nel caso in cui l'articolo 4.2.1 non risulti applicabile la squalifica sarà di anni 2 (due).

4.2.3 Ai fini dell'applicazione degli articoli 4.2 e 4.3 del CSA il termine "intenzionale" identifica quegli atleti che barano. Il termine, quindi, richiede che l'Atleta o altra Persona abbiano adottato condotte che lui o lei sapevano costituire una violazione di una norma antidoping o sapevano che ci fosse un rischio significativo che la condotta potesse costituire o produrre una violazione di una norma antidoping e hanno manifestamente ignorato quel rischio. Una violazione delle norme antidoping derivante da un Esito avverso relativo ad una sostanza vietata soltanto durante le competizioni sarà considerata non intenzionale qualora si tratti di una sostanza specificata e l'Atleta sia in grado di dimostrare che la sostanza vietata è stata utilizzata fuori dalle competizioni. Una violazione delle norme antidoping derivante da un Esito avverso relativo ad una sostanza vietata solo durante le competizioni non sarà considerata intenzionale qualora non si tratti di una sostanza specificata e l'Atleta sia in grado di dimostrare che la sostanza vietata è stata utilizzata fuori dalle competizioni in un contesto non legato alla prestazione sportiva.

4.3 Squalifica per altre violazioni della normativa antidoping.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4.5 e 4.6, le violazioni della normativa antidoping diverse da quelle previste al precedente articolo 4.2 comportano il seguente periodo di squalifica:

4.3.1 Per le violazioni degli articoli 2.3 (*Eludere, rifiutarsi od omettere di sottoporsi al prelievo dei campioni biologici)* o 2.5 (*Manomissione o tentata manomissione del controllo antidoping*), il periodo di squalifica sarà pari a 4 (quattro) anni. Tuttavia, nel caso di mancata presentazione alle operazioni di prelievo del Campione biologico, qualora l'Atleta sia in grado di dimostrare che la violazione delle norme antidoping non è stata intenzionale (secondo quanto definito dall'articolo 4.2.3) il periodo di squalifica sarà di 2 (due) anni.

4.3.2 Per le violazioni degli articoli 2.7 (*Traffico o tentato traffico*) o 2.8 (*Somministrazione o tentata somministrazione di sostanze vietate o metodi proibiti*), il periodo di squalifica comminato va da un minimo di 4 (quattro) anni fino alla squalifica a vita, a seconda della gravità della violazione.

4.3.2.1 Laddove la violazione degli articoli 2.7 e 2.8 coinvolga un minore, questa viene considerata particolarmente grave e, se commessa dal Personale di supporto dell'Atleta per violazioni diverse da quelle per sostanze specificate di cui alla Lista WADA, comporta la squalifica a vita del personale coinvolto.

4.3.2.2 Laddove significative violazioni degli articoli 2.7 o 2.8 comportino contestualmente l'inosservanza di leggi e regolamenti di natura non sportivi, l'Organizzazione Antidoping è tenuta a darne comunicazione alle competenti autorità amministrative, professionali o giudiziarie.

4.3.3 Per la violazione dell'articolo 2.4 (*Mancata reperibilità*), il periodo di squalifica sarà di 2 (due) anni, con possibilità di riduzione ad un periodo minimo di 1 (uno) anno a seconda del grado di colpa dell'Atleta. La flessibilità di comminare una squalifica di 2 (due) anni o di 1 (uno) anno prevista dal presente articolo non è estesa agli atleti il cui comportamento sia caratterizzato da cambiamenti all'ultimo momento relativi alla loro reperibilità ovvero la cui condotta induca a sospettare fortemente che l'Atleta stesse cercando di evitare di rendersi disponibile per lo svolgimento dei Controlli.

4.3.4 Per le violazioni dell'articolo 2.9 (*Assistenza*) il periodo di squalifica deve essere pari almeno a 2 (due) anni, fino ad un massimo di 4 (quattro) anni, a seconda della gravità della violazione.

4.3.5 Per le violazioni dell'articolo 2.10 (*Divieto di associazione*) la sanzione dovrà essere di 2 (due) anni con possibilità di riduzione ad un periodo minimo di 1 (uno) anno a seconda del grado di colpa dell'Atleta o dell'altra Persona e di altre circostanze del caso.

4.4 Eliminazione del periodo di squalifica per assenza di colpa o negligenza.

Qualora un Atleta o altra Persona dimostri di non avere colpa o commesso negligenza, il periodo di squalifica teoricamente applicabile sarà eliminato.

4.5 Riduzione del periodo di squalifica per assenza di colpa o negligenza significativa.

4.5.1 Riduzione delle sanzioni comminate per sostanze specificate o prodotti contaminati relative a violazioni degli articoli 2.1, 2.2 o 2.6.

4.5.1.1 Sostanze specificate

Qualora una violazione delle norme antidoping riguardi una sostanza specificata e l'Atleta o l'altra Persona siano in grado di dimostrare l'assenza di colpa o negligenza grave, il periodo di squalifica corrisponderà a un richiamo con nota di biasimo e nessun periodo di squalifica (misura minima) o 2 (due) anni di squalifica (misura massima), a seconda del grado di colpa dell'Atleta o dell'altra Persona.

4.5.1.2 Prodotti contaminati

Nei casi in cui l'Atleta o l'altra Persona riescano a dimostrare l'assenza di colpa o negligenza grave e che la sostanza rilevata è attribuibile ad un prodotto contaminato, il periodo di squalifica corrisponderà a un richiamo con nota di biasimo e nessun periodo di squalifica (misura minima) o 2 (due) anni di squalifica (misura massima), a seconda del grado di colpa dell'Atleta o dell'altra persona.

4.5.2 Applicazione dell'assenza di colpa o negligenza oltre all'applicazione dell'articolo 4.5.1.

4.5.2.1 Nei casi diversi da quelli di cui all'articolo 4.5.1, qualora un Atleta o altra Persona dimostrino di non aver agito con colpa o negligenza significativa, il periodo di squalifica altrimenti applicabile potrà essere ridotto a seconda del grado di colpa dell'Atleta o dell'altra Persona nella misura massima della metà del periodo di squalifica previsto dalla norma. Ove quest'ultimo corrisponda a una squalifica a vita il periodo ridotto non potrà essere inferiore a 8 (otto) anni.

Il presente articolo non esclude l'applicazione delle ulteriori riduzioni o eliminazioni di cui al successivo articolo 4.6.

4.6 Revoca, riduzione o sospensione del periodo di squalifica o altra sanzione per motivi diversi dalla colpa.

4.6.1 Collaborazione fattiva alla scoperta o all'accertamento di violazioni della normativa antidoping.

4.6.1.1 NADO Italia può, prima dell'emissione di una sentenza di appello ai sensi dell'articolo 38 o della scadenza del termine fissato per l'appello, sospendere una parte del periodo di squalifica comminato in un caso in cui NADO Italia era la Autorità responsabile per la gestione del risultato qualora l'Atleta o altra Persona abbiano fornito una collaborazione fattiva a favore di una ADO, dell'autorità giudiziaria o di un organo disciplinare professionale che (i) abbia consentito alla ADO di scoprire o accertare la violazione di una norma antidoping da parte di altra Persona, o (ii) che abbia consentito all'autorità giudiziaria o ad un organo disciplinare professionale di scoprire o accertare un reato o l'infrazione di una norma disciplinare professionale da parte di un'altra Persona e che abbia messo le suddette informazioni a disposizione di NADO Italia.

Successivamente alla decisione d'appello definitiva ovvero alla scadenza dei termini per il ricorso in appello, NADO Italia può sospendere una parte del periodo di squalifica, soltanto con il consenso della WADA e della Federazione Internazionale competente. La misura della riduzione del periodo di squalifica teoricamente applicabile dipende dalla gravità della violazione della normativa antidoping commessa dall'Atleta o da altra Persona, nonché dall'entità della collaborazione fattiva fornita dall'Atleta o dall'altra Persona.

La sospensione potrà essere applicata nella misura massima di 3 (tre) quarti del periodo di squalifica teoricamente applicabile. Qualora la squalifica teoricamente applicabile corrisponda con una squalifica a vita, il periodo non soggetto a sospensione di cui al presente paragrafo non può essere inferiore a 8 (otto) anni. Qualora l'Atleta o l'altra Persona cessino di collaborare e fornire una collaborazione fattiva completa e credibile – su cui si basa la sospensione del periodo di squalifica – NADO Italia, con la procedura di cui al successivo articolo 11.3 del presente CSA, ripristinerà il periodo di squalifica comminato in origine. Nel caso in cui NADO Italia decida di ripristinare un periodo di squalifica sospeso ovvero di non ripristinare un

periodo di squalifica sospeso, tale decisione potrà essere oggetto di appello da parte di qualsiasi Persona titolata ad appellare ai sensi dell'articolo 35 del CSA.

4.6.1.2 Al fine di incoraggiare ulteriormente gli atleti e le altre persone a fornire alle organizzazioni antidoping una collaborazione fattiva, su richiesta dell'Organizzazione Antidoping che si occupa della gestione dei risultati ovvero su richiesta dell'Atleta o dell'altra Persona che ha commesso ovvero si presume che abbia commesso una violazione della normativa antidoping, la WADA, in qualsiasi fase della procedura di gestione dei risultati, anche successivamente all'emissione di una sentenza d'appello ai sensi dell'articolo 38, può acconsentire all'applicazione di ciò che essa ritiene essere una congrua sospensione del periodo di squalifica o delle altre sanzioni teoricamente applicabili. In circostanze eccezionali, la WADA ha la facoltà di acconsentire all'applicazione di sospensioni del periodo di squalifica o delle altre sanzioni per collaborazione fattiva superiori a quelle previste dal presente articolo o addirittura nessun periodo di squalifica e/o nessuna restituzione di premi in denaro o pagamento di multe o costi. L'approvazione della WADA è soggetta al ripristino della sanzione, come altrimenti previsto nel presente articolo. Nonostante l'articolo 38, le decisioni della WADA in relazione al contesto del presente articolo non potranno essere appellate da nessun'altra ADO.

4.6.1.3 Qualora a seguito di collaborazione fattiva un'Organizzazione Antidoping sospenda parte di una sanzione altrimenti applicabile, alle altre organizzazioni antidoping con diritto di appello ai sensi dell'articolo 35, dovrà essere notificata la motivazione alla base di tale decisione. In circostanze eccezionali, in cui la WADA la reputi opportuno nell'interesse delle attività antidoping, la WADA ha la facoltà di autorizzare un'organizzazione a stipulare appositi accordi di riservatezza che limitino o ritardino la divulgazione dell'accordo di collaborazione ovvero la natura della collaborazione fornita.

4.6.2 <u>Ammissione di una violazione della normativa antidoping in assenza di altre prove</u>.

Nel caso in cui un Atleta o altra Persona ammettano volontariamente di aver commesso una violazione della normativa antidoping prima di aver ricevuto la comunicazione relativa al prelievo del Campione biologico che potrebbe stabilire la sussistenza di una violazione della normativa antidoping (ovvero nel caso di una violazione della

normativa antidoping diversa da quelle di cui all'articolo 2.1, prima di aver ricevuto la prima comunicazione della ammessa violazione ai sensi dell'articolo 7 del Codice) e tale ammissione sia l'unica prova attendibile della violazione al momento dell'ammissione medesima, il periodo di squalifica potrà essere ridotto, ma non in misura superiore alla metà del periodo di squalifica teoricamente applicabile.

4.6.3 Ammissione tempestiva di violazione della normativa antidoping a seguito di contestazione di una violazione punibile ai sensi degli articoli 4.2.1 e 4.3.1.
Ove un Atleta o un'altra Persona, potenzialmente soggetti ad una sanzione di 4 (quattro) anni ai sensi degli articoli 4.2.1 e 4.3.1 (per essersi sottratti o essersi rifiutati di sottoporsi al prelievo del Campione biologico ovvero per aver manipolato il Campione stesso) ammettano tempestivamente di aver commesso la violazione successivamente alla relativa contestazione e, previa approvazione e a discrezione sia della WADA sia di NADO Italia, potranno vedersi ridotto il periodo di squalifica fino ad un minimo di 2 (due) anni a seconda della gravità della violazione e del grado di colpa dell'Atleta o dell'altra persona.

4.6.4 Richiesta di riduzione della sanzione in virtù di più esimenti normative.
Nel caso in cui un Atleta, o altra Persona rivendichino il diritto ad una riduzione di una sanzione ai sensi di più disposti di cui agli articoli 4.4, 4.5 o 4.6, prima di applicare qualsiasi riduzione ai sensi dell'articolo 4.6, si dovrà procedere alla determinazione del periodo di squalifica teoricamente applicabile conformemente agli articoli 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5. Qualora l'Atleta o l'altra Persona rivendichino il diritto alla riduzione o alla sospensione del periodo di squalifica ai sensi dell'articolo 4.6, il periodo di squalifica potrà essere ridotto o sospeso, ma non al di sotto di un quarto del periodo di squalifica teoricamente applicabile.

4.7 Più violazioni.

4.7.1 Per un Atleta o altra Persona che si rendano colpevoli di una seconda violazione della normativa antidoping, il periodo di squalifica dovrà essere il maggiore tra:

a) 6 (sei) mesi;

b) metà del periodo di squalifica irrogato per la prima violazione della normativa antidoping senza tenere conto di eventuali riduzioni ai sensi dell'articolo 4.6; ovvero

c) due volte il periodo di squalifica teoricamente applicabile alla seconda violazione della normativa antidoping considerata come se fosse una prima violazione, senza tenere conto di eventuali riduzioni ai sensi dell'articolo 4.6.

Il suddetto periodo di squalifica potrà essere ridotto attraverso l'applicazione dell'articolo 4.6.

4.7.2 In caso di terza violazione della normativa antidoping, la sanzione da applicare sarà sempre la squalifica a vita, salvo il caso in cui trovi applicazione la condizione di eliminazione o riduzione del periodo di squalifica di cui all'articolo 4.4 o all'articolo 4.5 ovvero si tratti di una violazione dell'articolo 2.4. In questi casi specifici, la sanzione varia dalla squalifica per 8 (otto) anni alla squalifica a vita.

4.7.3 Ai fini del presente articolo, una violazione della normativa antidoping in relazione alla quale un Atleta o un'altra Persona abbiano dimostrato assenza di colpa o negligenza non dovrà essere considerata come una precedente violazione.

4.7.4 Norme supplementari in caso di più violazioni.

4.7.4.1 Per quanto riguarda l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 4.7, una violazione della normativa antidoping sarà considerata seconda violazione solo qualora NADO Italia possa dimostrare che detta violazione sia stata commessa dopo la notifica della prima ai sensi del successivo articolo 20 o comunque dopo che NADO Italia abbia fatto quanto ragionevolmente possibile per notificare la prima violazione della normativa antidoping. In caso contrario, le violazioni verranno considerate insieme come unica prima violazione e la sanzione comminata sarà basata su quella punita con la sanzione più grave.

4.7.4.2 Se, dopo l'irrogazione di una sanzione per prima violazione della normativa antidoping, NADO Italia viene a conoscenza di fatti che implichino una violazione della normativa antidoping da parte dell'Atleta o di altra Persona verificatasi prima della notifica della prima violazione, verrà applicata una sanzione supplementare che si basi sulla sanzione che avrebbe potuto essere imposta se le due violazioni fossero state accertate nello stesso momento. I risultati ottenuti in tutte le competizioni risalenti fino alla data della prima violazione della normativa antidoping saranno invalidati così come previsto all'articolo 4.8.

4.7.5 Più violazioni della normativa antidoping durante un periodo di dieci anni.

Ai fini del verificarsi della fattispecie di cui all'articolo 4.7, ciascuna violazione deve aver luogo entro lo stesso periodo di 10 (dieci) anni.

4.8 Invalidazione dei risultati delle competizioni successive al prelievo dei campioni o ad una violazione della normativa antidoping.

4.8.1 Oltre all'invalidazione automatica dei risultati conseguiti nella competizione durante la quale è stato prelevato il Campione positivo ai sensi dell'articolo 10, tutti gli altri risultati agonistici ottenuti successivamente alla positività riscontrata (sia In competizione che Fuori competizione), o successivamente ad un'altra violazione antidoping fino all'inizio del periodo di sospensione cautelare o di squalifica, verranno invalidati, a meno che ragioni di equità non prescrivano diversamente, con le relative conseguenze, inclusa l'eventuale perdita di medaglie, punti e premi.

4.9 Attribuzione delle spese del TAS e dei monte premi non assegnati.
La priorità per il rimborso delle spese del TAS e dei monte premi non assegnati sarà la seguente:

1. pagamento dei costi attribuiti dal TAS;
2. riassegnazione dei monte premi in favore degli altri atleti, ove il regolamento della Federazione Internazionale lo preveda;
3. rimborso delle spese a favore di NADO Italia.

4.10 Conseguenze economiche.
Le conseguenze e le sanzioni economiche derivanti dalla violazione della normativa antidoping sono regolamentate dal successivo articolo 9.

4.11 Inizio del periodo di squalifica.
Salvo ove diversamente disposto dalle presenti norme, la squalifica ha inizio dal giorno dell'udienza finale nella quale viene comminata la squalifica, o in caso di rinuncia al dibattimento, a partire dalla data in cui la squalifica viene accettata o altrimenti comminata.

4.11.1 Ritardi non imputabili all'Atleta o ad altra Persona.
Ove vi siano stati sostanziali ritardi nella procedura di dibattimento o in altri aspetti del controllo antidoping che non siano imputabili all'Atleta o altra Persona, NADO Italia può far decorrere il periodo di squalifica prima del previsto, già a partire dal giorno del prelievo del Campione o dalla data in cui si è verificata l'ultima violazione di una norma antidoping Tutti i risultati agonistici conseguiti durante il periodo di squalifica, compresa la squalifica retroattiva, saranno invalidati.

4.11.2 Pronta ammissione.
Ove l'Atleta (prima che torni a gareggiare) o altra Persona ammetta prontamente la violazione della normativa antidoping dopo che la stessa gli sia stata contestata da NADO Italia, la squalifica può

decorrere dalla data del prelievo del Campione biologico o dalla data in cui si è verificata l'ultima violazione della normativa antidoping.
In ogni caso, ove il presente articolo trovi applicazione, l'Atleta o l'altra Persona devono scontare almeno la metà del periodo di squalifica a partire dalla data in cui l'Atleta o l'altra Persona accettano l'imposizione della sanzione, dalla data della sentenza in cui viene irrogata la sanzione ovvero dalla data in cui la sanzione viene comunque comminata. Il presente articolo non si applica nel caso in cui il periodo di squalifica sia stato già ridotto ai sensi dell'articolo 4.6.3.

4.11.3 Detrazioni per i periodi di sospensione cautelare o di squalifica già scontate.

4.11.3.1 Nel caso in cui venga comminata una sospensione cautelare e l'Atleta o l'altra Persona rispettino tale decisione, il periodo di sospensione cautelare osservato dovrà essere detratto da un eventuale periodo di squalifica che venga successivamente comminato in via definitiva. Qualora venga scontato un periodo di squalifica a seguito di una decisione che successivamente è oggetto di appello, tale periodo di squalifica dovrà essere detratto da un eventuale periodo di squalifica che venga irrogato all'esito del giudizio di appello.

4.11.3.2 Se un Atleta o altra Persona accetti volontariamente per iscritto una sospensione cautelare da NADO Italia e successivamente rispetti detta sospensione, l'Atleta o altra Persona riceverà un credito per questo periodo di sospensione cautelare volontaria rispetto a qualsiasi periodo di squalifica che alla fine venga comminato. Una copia della accettazione volontaria della sospensione cautelare da parte dell'Atleta o altra Persona dovrà essere tempestivamente fornita ad ognuna delle parti titolate a ricevere la notifica di una presunta violazione di una norma antidoping ai sensi dell'articolo 20.3 del CSA.

4.11.3.3 Non sarà operata alcuna detrazione dal periodo di squalifica in relazione a qualsiasi periodo di tempo antecedente alla data di entrata in vigore della sospensione cautelare indipendentemente dal fatto che l'Atleta abbia scelto di non partecipare all'attività agonistica o sia stato sospeso dalla sua squadra.

4.11.3.4 Relativamente agli sport di squadra, qualora venga comminato un periodo di squalifica nei confronti della squadra e fatti salvi i principi di imparzialità, il periodo di squalifica dovrà iniziare dalla data della sentenza

dibattimentale in cui viene irrogata la squalifica ovvero in caso di rinuncia al dibattimento dalla data in cui la squalifica viene accettata o comunque irrogata. Eventuali periodi di squalifica provvisoria osservati dalla squadra dovranno essere decurtati dal periodo complessivo di squalifica da scontare.

4.12 Status giuridico durante la squalifica.

4.12.1 Divieto di partecipare alle attività sportive durante il periodo di squalifica.

Nessun Atleta o altra Persona squalificata può partecipare a qualsiasi titolo, per tutto il periodo di squalifica, ad una competizione o ad un'attività (con l'eccezione dei programmi di formazione antidoping e riabilitazione autorizzati da NADO Italia) che sia autorizzata o organizzata da un Firmatario del Codice WADA, da un'organizzazione ad esso affiliata, da una società o altra organizzazione affiliata ad un'organizzazione affiliata a un Firmatario, oppure a competizioni autorizzate o organizzate da una lega professionistica o da una qualsiasi organizzazione di eventi sportivi a livello nazionale o internazionale, o qualsiasi attività sportiva agonistica di alto livello o di livello nazionale finanziata da un ente governativo.

Un Atleta o altra Persona che sconti un periodo di squalifica più lungo di quattro anni può partecipare da Atleta, alla fine del quarto anno di squalifica, ad eventi sportivi locali che non si svolgano sotto l'egida o comunque la giurisdizione di un Firmatario o un membro di un Firmatario, ma solo se l'evento sportivo locale è ad un livello che non può consentire di qualificarsi direttamente o indirettamente (né di accumulare punti) per competere nel campionato nazionale o in un evento internazionale e che non comporti per l'Atleta o altra Persona alcun ruolo che coinvolgano minori.

L'Atleta o altra Persona che sconti un periodo di squalifica dovrà comunque rimanere a disposizione per eventuali Controlli.

4.12.2 Ritorno agli allenamenti.

In deroga all'articolo 4.12.1, un Atleta ha la facoltà di tornare ad allenarsi con la squadra ovvero di utilizzare gli impianti di una società o di altra organizzazione affiliata ad un'organizzazione a sua volta affiliata ad un firmatario del Codice WADA durante il periodo minore tra: (1) gli ultimi 2 (due) mesi del periodo di squalifica dell'Atleta, ovvero (2) l'ultimo quarto del periodo di squalifica irrogato.

4.12.3 Violazione del divieto di partecipazione durante una squalifica.

Qualora l'Atleta o altra Persona violi il divieto di partecipazione di cui al comma 4.12.1, i risultati ottenuti a seguito di tale partecipazione

saranno invalidati e un nuovo periodo di squalifica di pari durata a quello originariamente comminato sarà aggiunto a partire dal termine del periodo di squalifica originario. Il nuovo periodo di squalifica può essere ridotto sulla base del grado di colpa dell'Atleta o dell'altra Persona e dalle altre circostanze del caso. Sarà NADO Italia a determinare se l'Atleta o altra Persona abbia o meno violato il divieto di partecipazione e se sia appropriata una riduzione ai sensi dell'articolo 4.5.2. È possibile ricorrere in appello avverso tale decisione ai sensi dell'articolo 35.

Qualora il Personale di supporto dell'Atleta o altra Persona assistano un soggetto nel contravvenire al divieto di partecipazione durante il periodo di squalifica, l'Organizzazione antidoping avente competenza nei confronti di tale personale di supporto o altra persona dovrà procedere alla erogazione di sanzioni per violazione dell'articolo 2.9 relativamente all'assistenza di cui sopra.

4.12.4 Annullamento dei finanziamenti sportivi durante la squalifica.

Per le violazioni della normativa antidoping che non prevedano una sanzione ridotta di cui agli articoli 4.4 e 4.5, i finanziamenti sportivi, in tutto o in parte, e le altre forme di sostegno correlate allo sport di cui abbia beneficiato tale Persona, verranno trattenuti dai Firmatari, dalle organizzazioni affiliate ai Firmatari e dai governi.

4.13 Pubblicazione automatica delle decisioni.

Ciascuna sanzione comminata deve prevedere obbligatoriamente la pubblicazione automatica, come prevista dall'articolo 14.3 del Codice WADA.

Articolo 5
Esecuzione di Controlli negli Sport di squadra

Nel caso in cui, a più di un membro di una squadra in uno Sport di squadra è stata notificata una violazione della normativa antidoping in relazione ad un evento sportivo, l'organo preposto alla disciplina dell'Evento dovrà svolgere un adeguato controllo mirato sulla squadra nel corso dell'Evento stesso.

Articolo 6
Conseguenze per gli Sport di squadra

6.1 Se più di due membri di una squadra in uno Sport di squadra hanno commesso una violazione della normativa antidoping nel corso di un evento, l'organo preposto alla disciplina dell'Evento dovrà comminare alla squadra una sanzione adeguata (ad es. perdita di punti, squalifica da una competizione o da un evento, o altra sanzione) in aggiunta alle eventuali sanzioni inflitte al/ai singolo/i Atleta/i che ha/hanno commesso la violazione della normativa antidoping.

6.2 L'organo preposto alla disciplina dell'Evento può scegliere di fissare per l'Evento norme che comminino per gli Sport di squadra sanzioni più severe di quelle di cui al comma precedente ai fini del dato Evento.

Articolo 7
Sanzioni per le altre violazioni delle Norme Sportive Antidoping

7.1 Per le violazioni riferite alle fasi del controllo antidoping disposto dalla commissione ministeriale (SVD) di cui alla Legge 376/2000 previste all'articolo 3.1 trovano applicazione le sanzioni previste dal presente CSA per le analoghe violazioni.

7.2 Per la violazione dell'articolo 3.2 del presente CSA, il periodo di squalifica e/o inibizione va da un minimo di una nota di biasimo a un massimo di 6 (sei) mesi. In caso di reiterazione il periodo di squalifica e/o inibizione sarà aumentato proporzionalmente fino ad un massimo di 2 (due) anni.

7.3 Per la violazione dell'articolo 3.3 del presente CSA, il periodo di squalifica e/o inibizione va da un minimo di una nota di biasimo a un massimo di 6 (sei) mesi. In caso di reiterazione il periodo di squalifica e/o inibizione sarà aumentato proporzionalmente fino ad un massimo di 1 (uno) anno.

Articolo 8
Sanzioni per soggetti non tesserati o ritirati dall'attività sportiva

8.1 Per le violazioni delle NSA, commesse da soggetti non tesserati per l'ordinamento sportivo italiano, si applicano le sanzioni dell'inibizione a tesserarsi e/o a rivestire in futuro cariche o incarichi in seno al CONI, alle FSN, alle DSA o agli EPS, ovvero a frequentare in Italia gli impianti sportivi, gli spazi destinati agli Atleti ed al personale addetto, prendere parte alle manifestazioni od eventi sportivi che si tengono sul territorio nazionale o sono organizzati dai predetti enti sportivi, per il periodo di squalifica corrispondente alla violazione commessa.

8.2 Le sanzioni per le violazioni di cui ai precedenti articoli possono cumularsi con le sanzioni previste dalla WADA, nonché con quelle economiche di cui all'articolo 9.

Se un Atleta o altra Persona si ritira mentre NADO Italia ha in corso la procedura di gestione dei risultati, NADO Italia mantiene la giurisdizione per completare il processo di gestione del risultato. Se un Atleta o altra Persona si ritira prima che il processo di gestione del risultato abbia inizio, e NADO Italia avrebbe avuto la responsabilità della gestione del risultato sull'Atleta o altra Persona al momento in cui l'Atleta o altra Persona ha commesso la violazione

della norma antidoping, NADO Italia ha l'autorità per condurre la gestione del risultato rispetto alla suddetta violazione della norma antidoping.

Articolo 9
Sanzioni economiche ed oneri processuali

9.1 Ciascuna Sezione del TNA, con la decisione che definisce il procedimento, oltre ad irrogare le sanzioni individuali di cui al precedente articolo 4 del CSA, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento di sanzioni economiche, nonché al rimborso delle spese ed oneri processuali secondo quanto stabilito nella Tabella economica visionabile sul sito internet www.nadoitalia.it.

9.2 La sanzione economica costituisce pena accessoria alla sanzione della squalifica per cui non può rappresentare una valida motivazione per la riduzione della squalifica stessa o di qualsiasi altra sanzione teoricamente applicabile ai sensi del presente CSA.

9.3 Il TNA, ai fini della determinazione del quantum da irrogare deve tenere conto nelle motivazioni della propria decisione della gravità della violazione commessa, del grado di responsabilità accertato, di un'eventuale ipotesi di recidiva, nonché della condotta processuale tenuta.

9.4 La mancata corresponsione delle somme di cui al presente articolo, oltre che quelle liquidate in favore di NADO Italia dal Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna e/o dal Tribunale Federale Svizzero, comporta il recupero coattivo delle somme dinnanzi all'Autorità giudiziaria competente. NADO Italia può, a sua assoluta discrezione, stabilire un piano rateale per il pagamento delle eventuali somme in favore di NADO Italia, ai sensi del presente Codice.

9.5 Le FSN/DSA/EPS di appartenenza rispondono in solido con il tesserato per il mancato pagamento delle somme liquidate dal TNA, dal TAS e/o dal Tribunale Federale Svizzero.

Articolo 10
Invalidazione automatica dei risultati individuali

Una violazione delle NSA negli sport individuali in relazione a un controllo effettuato in competizione, implica automaticamente l'invalidazione dei risultati ottenuti nel corso della competizione con le relative conseguenze, inclusa la perdita di medaglie, punti e premi.

Articolo 11
Procedura per la sospensione, ai sensi dell'articolo 4.6.1 del CSA, dei provvedimenti di squalifica irrogati

11.1 Prima del passaggio in giudicato della decisione.

Prima che il provvedimento disciplinare nei suoi confronti passi in giudicato, il soggetto sanzionato può ottenere il beneficio della sospensione di parte della squalifica ai sensi dell'articolo 4.6.1.

L'istanza di sospensione sottoscritta personalmente dal soggetto sanzionato e contenente le motivazioni sulle quali si fonda va inoltrata alla PNA. La PNA, entro 30 (trenta) giorni, prorogabili di ulteriori 30 (trenta) giorni in caso di accertamenti investigativi di particolare complessità, svolti i necessari riscontri ed indagini, dovrà trasmettere alla competente sezione del TNA la proposta di sospensione, indicando espressamente la misura applicabile, ovvero la richiesta motivata di rigetto dell'istanza.

Il Collegio giudicante ricevuta la proposta della PNA fissa l'udienza entro 30 (trenta) giorni e procede alla trattazione ed alla decisione del caso nei modi e nei tempi di cui all'articolo 31.

L'istanza di sospensione, unitamente all'indicazione della misura applicabile, può essere altresì proposta d'ufficio dalla PNA laddove la fattiva collaborazione sia avvenuta dinnanzi a questa nel corso della fase di indagine.

11.2 Dopo il passaggio in giudicato della decisione.

Dopo che il provvedimento disciplinare nei suoi confronti sia passato in giudicato, il soggetto sanzionato può ottenere il beneficio della sospensione di parte della squalifica ai sensi dell'articolo 4.6.1.2 del presente CSA, da parte della Seconda Sezione del TNA con l'approvazione della WADA e della Federazione Internazionale competente.

L'istanza di sospensione sottoscritta e contenente le motivazioni sulle quali si fonda, va inoltrata alla PNA. La PNA, entro 30 (trenta) giorni, prorogabili di ulteriori 30 (trenta) giorni in caso di accertamenti investigativi di particolare complessità, svolti i necessari riscontri ed indagini, dovrà trasmettere alla WADA ed alla Federazione Internazionale competente, per il relativo parere la propria proposta di sospensione, indicando espressamente la misura ritenuta applicabile, ovvero la richiesta motivata di rigetto.

Ricevuto il parere o in mancanza di riscontro nel termine di 30 (trenta) giorni, la PNA dovrà trasmettere il relativo fascicolo al competente Collegio giudicante, il quale fissa l'udienza entro 30 (trenta) giorni e procede alla trattazione ed alla decisione del caso nei modi e nei tempi di cui all'articolo 31.

11.3 Norme comuni.

Ai fini dell'individuazione della procedura di cui ai precedenti commi, fa fede la data di presentazione dell'istanza di sospensione.

Il provvedimento assunto dal Collegio giudicante competente debitamente motivato dovrà essere comunicato alle parti del giudizio, ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di appello della decisione.

In qualsiasi momento la PNA, laddove ritenga essere venuti meno i presupposti della sospensione, può chiedere al competente Collegio giudicante di modificare o annullare il beneficio concesso. In tali ipotesi quest'ultimo procederà nei modi e nei termini di cui al presente articolo.

Articolo 12
Provvedimenti di clemenza

I provvedimenti di amnistia, grazia ed indulto non sono applicabili nei confronti di coloro che si siano resi responsabili di violazione delle NSA.

Sezione III – Lista e procedura di esenzione

Articolo 13
Lista delle sostanze e dei metodi proibiti

13.1 La Lista delle sostanze e metodi proibiti (di seguito Lista) è predisposta dalla WADA ed entra in vigore, salvo diverse indicazioni nella stessa contenute, 3 (tre) mesi dopo la sua pubblicazione da parte della WADA (www.wada-ama.org) senza che si rendano necessari ulteriori interventi da parte di NADO Italia.

13.2 La Lista comprende le sostanze ed i metodi sempre proibiti (In competizione e Fuori competizione) e quelli proibiti solo In competizione o in particolari sport.

13.3 Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 del CSA, tutte le Sostanze Vietate sono Sostanze Specificate tranne le Sostanze comprese nelle classi degli agenti anabolizzanti, degli ormoni, degli stimolanti, degli antagonisti degli ormoni e dei modulatori così identificati nella Lista. La categoria delle Sostanze Specificate non comprende i Metodi Proibiti.

13.4 La deliberazione della WADA sulle Sostanze Proibite e Metodi Proibiti che sono inclusi nella Lista, la classificazione delle sostanze nelle categorie nella Lista e la classificazione di una sostanza come sempre proibita o proibita solamente In Competizione, è definitiva e non può essere soggetta a contestazione da un Atleta o altra Persona basandosi sul presupposto che la sostanza o il metodo non fosse un agente mascherante e non avesse la possibilità di migliorare la prestazione, rappresentare un rischio per la salute o violare lo spirito dello sport.

Articolo 14
Esenzione ai Fini Terapeutici (TUE)

14.1 La presenza di una sostanza vietata, o i relativi metaboliti o marker e/o l'utilizzo o il tentato utilizzo, il possesso o la somministrazione o la tentata somministrazione di una sostanza vietata o di un metodo proibiti, non costituisce violazione delle norme antidoping se compatibile con la concessione di una Esenzione ai fini terapeutici (di seguito TUE) secondo quanto previsto dal Disciplinare Esenzioni ai Fini Terapeutici (D-EFT).

14.2 Qualora un Atleta si trovi in condizioni di salute tali che richiedano l'uso di particolari farmaci o trattamenti, compresi nella Lista, deve attivare la procedura per l'ottenimento di una TUE in conformità a quanto previsto dal D-EFT.

14.3 A tal fine deve essere presentata domanda di TUE al CEFT secondo i tempi e le modalità contenute nel D-EFT.

14.4 I moduli adottati da NADO Italia per la domanda di TUE sono conformi a quelli predisposti dalla WADA e pubblicati nel sito internet www.nadoitalia.it.

14.5 Nel caso in cui sia necessario proseguire la terapia, nel certificato di esenzione il CEFT annota, altresì, che l'Atleta dovrà presentare una nuova domanda di TUE con congruo anticipo rispetto alla scadenza di validità della esenzione.

14.6 In caso di diniego della TUE, gli Atleti possono presentare appello ai sensi dell'articolo 32 del CSA.

Articolo 15
Disciplina della TUE in ambito internazionale

15.1 Gli Atleti di livello Internazionale, gli Atleti inseriti nell'elenco RTP della rispettiva Federazione Internazionale, o qualunque altro Atleta iscritto ad un evento internazionale, devono richiedere la TUE al Comitato per le Esenzioni ai Fini Terapeutici della Federazione Internazionale o dell'Organismo Internazionale di appartenenza, a meno che le norme della Federazione Internazionale non prevedano diversamente.

15.2 L'Atleta è tenuto, comunque, a trasmettere immediatamente al CEFT ed alla competente FSN/DSA copia della domanda e del certificato di esenzione rilasciato dalla Federazione Internazionale o dall'Organismo Internazionale di riferimento.

15.3 Gli ambiti di applicazione e le procedure delle TUE a livello nazionale o internazionale sono regolamentati dal D-EFT.

Sezione IV – Investigazioni, esecuzione dei Controlli e analisi di laboratorio

Articolo 16
Controlli antidoping

16.1 NADO Italia, attraverso il CCA, rappresenta l'Autorità che svolge i Controlli in gara e fuori gara nei confronti di tutti gli atleti che sono cittadini italiani, residenti in Italia, titolari di licenza o tesserati per organizzazioni sportive italiane ovvero che prendono parte a una manifestazione sportiva nazionale o che sono presenti sul territorio nazionale.

16.2 Il CCA ha facoltà di sottoporre al controllo qualsiasi Atleta ancora in attività nei confronti del quale sia autorizzato ai sensi dell'articolo 16.1, compresi quelli che stanno scontando un periodo di squalifica.

16.3 All'Atleta potrà essere richiesto dal Personale incaricato del prelievo, di fornire un proprio Campione biologico in qualsiasi momento ed in qualsiasi luogo, nei termini e nelle modalità previste nel Disciplinare dei Controlli e delle Investigazioni (di seguito D-CI).

16.4 Il CCA elabora annualmente e sottopone all'approvazione di NADO Italia un piano per la distribuzione dei Controlli antidoping (di seguito TDP) basato sul potenziale rischio di doping per ogni sport e/o disciplina. Il TDP sarà trasmesso alla WADA su richiesta di quest'ultima.

16.5 Il CCA definisce ed approva il Gruppo Registrato ai fini dei Controlli (di seguito RTP) e i relativi criteri di inclusione, pubblicandoli sul sito internet www.nadoitalia.it. Gli Atleti inseriti in RTP dovranno fornire a NADO Italia le informazioni aggiornate sulla propria reperibilità - Informazioni sulla reperibilità presso il luogo di permanenza dell'Atleta (di seguito Whereabouts) - secondo i tempi e le modalità contenute nel D-CI.
La "Mancata/non corretta" comunicazione dei Whereabouts e/o il "Mancato controllo" costituiscono violazione delle NSA con ogni conseguente determinazione da parte della PNA.

Articolo 17
Indagini ed investigazioni

17.1 NADO Italia, con le modalità di cui al D-CI, accede ed elabora ogni dato idoneo all'accertamento di una violazione della normativa antidoping, attingendo a tutte le fonti disponibili, anche al fine di contribuire all'elaborazione di un TDP efficace e proporzionato e alla conseguente pianificazione di Controlli mirati.

17.2 NADO Italia provvede, altresì, ad indagare su riscontri atipici e di positività risultanti dal Passaporto biologico, nonché su ogni altro riscontro o dato analitico o non analitico che indichi una possibile o possibili violazioni della normativa antidoping.

17.3 Nado Italia utilizza il programma digitale "*Speak up*" per ricevere e gestire segnalazioni concernenti possibili violazioni della normativa antidoping, garantendo anche l'anonimato. La piattaforma consente di inviare via web le segnalazioni, in forma anonima o confidenziale, alla PNA, per i successivi adempimenti di analisi ed investigazione.

Articolo 18
Analisi dei campioni biologici

18.1 I Campioni biologici verranno analizzati per individuare le sostanze vietate e i metodi proibiti elencati nella Lista, nonché altre sostanze eventualmente indicate dalla WADA, esclusivamente presso i laboratori accreditati dalla WADA o altri laboratori approvati dalla WADA.

18.2 Il Campione biologico può essere nuovamente analizzato da parte di NADO Italia o dalla WADA per le finalità di cui al comma precedente.

18.3 Il Laboratorio è tenuto ad analizzare i campioni biologici ed a riportare i risultati attenendosi allo Standard Internazionale per i Laboratori WADA.

18.4 I Campioni biologici sono di proprietà di NADO Italia.

Sezione V – Educazione, formazione antidoping e ricerca

Articolo 19
Educazione, formazione antidoping e ricerca

19.1 NADO Italia, attraverso il Comitato per l'Educazione, la Formazione Antidoping e la Ricerca (CEFAR), predispone e attua programmi di informazione e formazione finalizzati alla difesa dello spirito dello sport e alla tutela della salute degli Atleti, nell'ottica di prevenire l'uso intenzionale o non intenzionale di sostanze o pratiche vietate.
Tali programmi, sempre corredati da informazioni accurate e aggiornate in materia di lotta al doping, sono rivolti agli Atleti, in particolar modo a quelli più giovani, per i quali verranno sviluppate tematiche di approfondimento dell'educazione antidoping anche nei corsi scolastici. Gli approfondimenti saranno altresì dedicati alle famiglie, ai dirigenti sportivi, agli allenatori, al personale medico e alle agenzie di comunicazione.

Le attività saranno dirette allo sviluppo dei valori del singolo atleta, così da favorire un incremento della sua autonoma capacità decisionale, fondata sul principio del comportamento eticamente adeguato.

19.2 Il CEFAR promuove, inoltre, progetti di ricerca nel rispetto delle pratiche etiche riconosciute a livello nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con la WADA.

TITOLO II

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Sezione I – Fase di indagine

Articolo 20
Gestione dei risultati

Esito avverso.

20.1 I risultati di tutte le analisi devono essere inviati a NADO Italia in forma codificata, in un rapporto firmato da un rappresentante autorizzato del Laboratorio. Tutte le comunicazioni devono essere effettuate in via confidenziale ed in conformità con ADAMS.

20.2 Al ricevimento dell'Esito avverso delle analisi del Campione A, la PNA accerta l'identità dell'Atleta e verifica se sia stata concessa o sia pendente una domanda di TUE in conformità al D-EFT, ovvero se sussista qualsiasi apparente difformità rispetto a quanto stabilito dall'ISTI o dall'ISL la quale abbia causato l'Esito avverso.

20.3 Se l'esame dell'Esito avverso non rivela:

- l'esistenza di una TUE o la pendenza di una procedura per il rilascio della stessa in conformità al D-EFT;
- la corrispondenza tra il livello della sostanza vietata riscontrata nel Campione con l'esenzione rilasciata;
- un'inosservanza del Disciplinare per i Controlli e le Investigazioni o dello Standard Internazionale per i Laboratori che abbia causato l'Esito avverso delle analisi,

la PNA notifica prontamente all'Atleta, alla Società di appartenenza, alla FSN/DSA/EPS ed agli Organismi sportivi interessati:

a. l'Esito avverso delle analisi (AAF);
b. la norma antidoping violata;
c. il diritto dell'Atleta di richiedere immediatamente l'analisi del Campione B, fermo restando che, in assenza di tale richiesta entro il termine

indicato, l'analisi sul Campione B è da considerarsi rinunciata;

d. il diritto dell'Atleta di ammettere tempestivamente la violazione della normativa contestata;
e. la facoltà dell'Atleta di fornire collaborazione fattiva per la scoperta o l'accertamento di violazioni della normativa antidoping da parte di altra Persona;
f. la data, l'ora ed il luogo previsti per l'analisi del Campione B qualora l'Atleta o NADO Italia richiedessero l'effettuazione della controanalisi
g. la facoltà dell'Atleta e/o del suo rappresentante di presenziare all'apertura ed all'analisi del Campione B, in conformità con l'ISL;
h. il diritto dell'Atleta di richiedere copia della documentazione analitica relativa ai campioni A e B.

NADO Italia, nel caso in cui valuti di non considerare l'Esito avverso come una violazione della normativa antidoping, notifica la decisione all'Atleta, alla Federazione Internazionale di appartenenza dell'Atleta, alla Federazione Sportiva Nazionale dell'Atleta, all'Organizzazione Antidoping Nazionale dell'Atleta (se diversa da NADO Italia) ed alla WADA.

20.4 Sarà cura della Società di appartenenza dell'Atleta provvedere tempestivamente alla consegna della comunicazione dell'Esito avverso delle analisi allo stesso ove questa debba essere recapitata presso la sua sede, nonché delle FSN/DSA/EPS interessate verificare ed accertare presso l'Atleta e la Società di appartenenza l'avvenuta ricezione della notifica e, in mancanza, a provvedervi direttamente. Ad ogni buon conto, ai fini del computo dei termini ex articolo 21, con la comunicazione alla Società la notifica dell'Esito avverso all'Atleta si intende perfezionata.

Esito atipico.

20.5 Al ricevimento di un Esito atipico del Campione A, la PNA identifica d'ufficio l'Atleta e verifica se sia stata concessa o sia pendente una domanda di TUE in conformità al D-EFT, ovvero se vi sia stata un'inosservanza al D-CI ovvero allo Standard Internazionale per i Laboratori che abbia causato l'Esito atipico.

20.6 In assenza di una TUE e/o qualora non ricorrano inosservanze del Disciplinare per i Controlli e le Investigazioni o dello Standard Internazionale per i Laboratori, la PNA conduce i necessari accertamenti volti a stabilire se lo stesso sia attribuibile ad una condizione fisiologica o patologica dell'Atleta.
Al completamento dell'indagine, la PNA notifica le relative conclusioni all'Atleta, alla Federazione Internazionale di appartenenza dell'Atleta, alla WADA, alla Società di appartenenza, alla FSN/DSA/EPS nonché alle altre Organizzazioni antidoping competenti.

20.7 La PNA notifica l'Esito atipico prima di aver ultimato le indagini di cui al comma precedente, nelle seguenti circostanze:

a. nel caso in cui la PNA stabilisca che il Campione biologico B debba essere analizzato solo dopo avere avvisato l'Atleta, al quale dovranno essere fornite anche la descrizione del riscontro atipico e le informazioni di cui all'articolo 20.3, dalla lettera e) alla lettera (h);

b. nel caso in cui la PNA riceva una richiesta, da un'organizzazione di manifestazioni importanti poco prima dello svolgimento di una delle sue manifestazioni internazionali o da un'organizzazione sportiva cui è affidata la responsabilità di rispettare una scadenza imminente per la selezione dei componenti della squadra che parteciperanno ad una manifestazione internazionale, di rivelare se un Atleta presente in un elenco fornito da un'organizzazione di manifestazioni importanti o da un'organizzazione sportiva è interessato da un riscontro atipico pendente, la PNA è tenuta ad indicare l'identità di tale Atleta dopo aver prima comunicato a quest'ultimo il riscontro atipico.

Riesame degli Esiti atipici e degli Esiti avversi risultanti dal Passaporto biologico.

20.8 Il riesame degli Esiti atipici e degli Esiti avversi risultanti da Passaporto biologico avranno luogo come previsto nell'ISTI e nell'ISL. In quel momento, se NADO Italia ritiene che una violazione della normativa antidoping sia stata commessa, notificherà prontamente all'Atleta (e contestualmente alla Federazione Internazionale dell'Atleta, alla Federazione Sportiva Nazionale dell'Atleta, all'Organizzazione Antidoping Nazionale dell'Atleta (se diversa da NADO Italia) e alla WADA) la presunta violazione della normativa antidoping e la base di tale affermazione.

Norme comuni.

20.9 Se l'esame dell'Esito avverso o atipico delle analisi evidenzia delle irregolarità tali da compromettere la validità delle analisi dei risultati di laboratorio, la PNA avvierà ulteriori proprie indagini di competenza, dandone informazione agli Organismi sportivi competenti.

Articolo 21
Fase della controanalisi

21.1 L'Atleta ha diritto di richiedere, entro 3 (tre) giorni dalla data di notifica dell'Esito avverso, l'effettuazione della controanalisi con oneri a suo carico. La richiesta della controanalisi deve pervenire alla PNA unitamente alla ricevuta dei relativi diritti amministrativi secondo la Tabella Economica visionabile sul sito internet www.nadoitalia.it, a pena di inammissibilità.

21.2 In caso di comunicata rinuncia o trascorsi inutilmente i 3 (tre) giorni, la PNA attiva il relativo procedimento disciplinare.

21.3 A seguito della richiesta di controanalisi, la PNA comunica all'Atleta, alla Società di appartenenza, alla FSN/DSA/EPS ed agli Organismi sportivi interessati luogo, ora e data di inizio delle operazioni in modo che tra quest"ultima e quella della richiesta non intercorrano più di 7 (sette) giorni lavorativi.

21.4 L'analisi del Campione B è svolta dallo stesso Laboratorio che ha analizzato il Campione A.

21.5 L'Atleta, fin dalla fase di identificazione del Campione B, ha diritto di presenziare alla controanalisi, anche tramite suo rappresentante, la cui delega deve pervenire alla PNA entro le 24 (ventiquattro) ore precedenti la data stabilita per tale operazione, unitamente ad eventuale nomina di perito.

21.6 Alla controanalisi possono, altresì, assistere un rappresentante della FSN/DSA/EPS interessata, un incaricato della PNA, un interprete (se necessario), un rappresentante della WADA o un Osservatore Indipendente della WADA.

21.7 L'assenza dell'Atleta, e/o di chi lo rappresenta, alle operazioni di controanalisi non costituisce motivo di rinvio e/o di sospensione della procedura di controanalisi, così come il mancato accoglimento da parte dell'Atleta e/o del proprio rappresentante delle date fissate dal Laboratorio per la controanalisi. Le operazioni di identificazione e di sigillatura del Campione B, in assenza dell'Atleta (o del proprio rappresentante) e/o del perito da questi nominato, devono, comunque, avvenire alla presenza di un osservatore esterno al Laboratorio.

21.8 Durante la fase della controanalisi dovranno essere seguite strettamente le istruzioni del Laboratorio. Il Laboratorio ha la facoltà di allontanare qualunque Persona, ivi incluso l'Atleta e/o il suo rappresentante, qualora non si attenga alle istruzioni impartite, disturbi o interferisca con la corretta procedura di analisi del Campione B.
Qualunque comportamento che abbia determinato o tentato di determinare il non corretto svolgimento della procedura, sarà relazionato dal Laboratorio alla PNA, per le valutazioni e l'eventuale configurabilità della violazione dell'articolo 2.5 del CSA.

21.9 L'Atleta ha diritto di chiedere alla PNA, con oneri a suo carico, copia della documentazione di Laboratorio relativa ai campioni A e B, quest'ultima se effettuata la controanalisi, unitamente alla ricevuta dei relativi diritti amministrativi secondo la Tabella Economica visionabile sul sito internet www.nadoitalia.it.

21.10 Qualora la controanalisi confermi l'esito del Campione A, la PNA, ricevuta la comunicazione dal Laboratorio, provvede ad informare i soggetti di cui al precedente comma 21.3.

21.11 Qualora la controanalisi non confermi l'Esito avverso della prima analisi, questa viene considerata negativa e la PNA, in mancanza di ulteriori elementi ed alla luce delle circostanze specifiche del caso, potrà dichiarare il procedimento concluso, dandone comunicazione ai soggetti di cui al precedente comma 21.3.

Articolo 22
Sospensione cautelare

22.1 A seguito di riscontro di un Esito avverso relativamente a qualsiasi Sostanza vietata non specificata o di ricorso a Metodo proibito contenuti nella Lista ovvero di un Esito avverso risultante da Passaporto biologico, la PNA richiede la sospensione cautelare dell'Atleta alla Sezione del TNA competente.
A seguito di riscontro di un Esito avverso relativamente a qualsiasi Sostanza vietata specificata contenuta nella Lista, la PNA ha la facoltà di richiedere la sospensione cautelare dell'Atleta alla Sezione del TNA competente.

22.2 La PNA può, altresì, richiedere alla competente Sezione del TNA la sospensione cautelare nei confronti di soggetti ritenuti responsabili di altre violazioni della normativa antidoping.

22.3 La competente Sezione del TNA decide, in via d'urgenza, anche *inaudita altera parte*, con provvedimento del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente, del componente più anziano di carica o di altro componente designato dal Presidente del TNA, dandone immediata comunicazione alla PNA, all'interessato, alla Società, alla FSN/DSA/EPS di appartenenza nonché alla Federazione Internazionale di competenza e alla WADA. Con lo stesso provvedimento viene concesso all'interessato un termine perentorio di 3 (tre) giorni per produrre documentazione ai fini di una eventuale revoca della sospensione cautelare.

22.4 La sospensione provvisoria obbligatoria imposta dalla competente Sezione del TNA potrà essere revocata nel caso in cui l'Atleta dimostri all'organo giudicante che la violazione verosimilmente scaturisce da un prodotto contaminato. La decisione del competente Organo giudicante di non procedere alla revoca della sospensione provvisoria obbligatoria, sulla base della dichiarazione resa dall'Atleta riguardo a un prodotto contaminato, è inappellabile.

22.5 La parte, entro il predetto termine, inoltra alla PNA ed alla Sezione del TNA che ha adottato la sospensione, istanza di revoca del provvedimento di sospensione, allegando gli elementi di prova a supporto.
La competente Sezione provvede immediatamente e comunque entro e non oltre 4 (quattro) giorni a celebrare l'udienza in camera di consiglio per ascoltare la parte istante. Al termine dell'udienza la Sezione decide con provvedimento non impugnabile dandone immediata comunicazione alla PNA, all'interessato, alla Società, alla FSN/DSA/EPS di appartenenza nonché alla Federazione Internazionale di competenza e alla WADA.

Resta impregiudicata la facoltà da parte dell'Atleta o di altro soggetto di ricorrere avverso il provvedimento di sospensione cautelare ai sensi dell'articolo 34 NSA.

22.6 Tutti i provvedimenti di sospensione sono efficaci fino all'esito dell'udienza del procedimento.

22.7 Il provvedimento di sospensione decade in caso di archiviazione del procedimento ovvero di proscioglimento, di assoluzione o di non luogo a procedere nei confronti dell'Atleta e/o di altro soggetto interessato. Deve essere altresì revocato nel caso in cui la controanalisi non confermi l'esito di positività riscontrata in sede di prima analisi. In tali ipotesi è escluso qualsivoglia diritto di rivalsa – a qualsiasi titolo – da parte dell'Atleta, della Società di appartenenza e/o di altri eventuali interessati.

22.8 Il periodo di sospensione cautelare già scontato deve essere sottratto in caso in cui venga irrogata una sanzione disciplinare.

22.9 Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso da parte dell'Atleta e/o di altro soggetto nelle forme di cui all'articolo 34.

Articolo 23
Attivazione del procedimento da parte della PNA

23.1 È fatto obbligo per chiunque dare immediata comunicazione alla PNA di tutte le violazioni in materia di doping delle quali sia in qualsiasi modo venuto a conoscenza.

23.2 A seguito di notizia di presunte violazioni delle NSA, la PNA può attivare immediatamente il procedimento disciplinare ovvero, in caso di genericità dei fatti, di impossibilità di identificare i responsabili o di altri motivi che non permettano, allo stato, l'inizio di un procedimento, riportare la notizia in un apposito registro denominato "*atti relativi*".

23.3 Ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto d'indagine, la PNA avvia l'azione disciplinare nei confronti dell'indagato, attraverso la notifica degli addebiti disciplinari e la contestuale convocazione dello stesso in audizione per sentirlo personalmente sui fatti contestati, dandone comunicazione alla WADA. In sede di audizione l'indagato ha diritto di farsi assistere da un proprio difensore ovvero da persona maggiorenne di propria fiducia e, ove ritenuto necessario, da un interprete, con spese a proprio carico. Laddove l'indagato sia un Minore, all'audizione dovranno necessariamente presenziare gli esercenti la potestà genitoriale.

23.4 L'indagato dovrà confermare la propria presenza nonché comunicare le generalità di coloro i quali presenzieranno all'audizione entro le 24

(ventiquattro) ore precedenti la data dell'audizione alla segreteria della PNA.

23.5 La mancata comparizione personale dell'indagato ovvero l'esercizio della facoltà di non rispondere, non comporta alcuna sospensione, interruzione e/o rinvio dell'indagine.

23.6 È facoltà dell'indagato richiedere il rinvio della audizione attraverso apposita istanza contenente le specifiche motivazioni da trasmettere alla segreteria della PNA, almeno 2 (due) giorni prima della data fissata per la convocazione. La PNA decide tempestivamente dandone comunicazione all'indagato. Il rinvio dell'audizione potrà altresì essere disposto d'ufficio dalla PNA per motivi logistici e/o organizzativi.

23.7 È facoltà della PNA convocare, altresì, qualunque altra Persona, anche non tesserata, ritenuta informata sui fatti. Laddove questa non si presenti senza addurre legittimi e motivati impedimenti, trova applicazione la fattispecie configurata ai sensi dell'articolo 3.2 del presente CSA. Per il perseguimento delle proprie finalità di indagine, la PNA potrà, altresì, disporre confronti testimoniali tra i soggetti convocati.

23.8 Laddove nel corso dell'audizione dovessero riscontrarsi responsabilità in capo alla Persona sentita quale informata sui fatti, i relativi addebiti verranno immediatamente contestati alla stessa con interruzione dell'audizione e rinvio ad altra data per l'avvio delle indagini, fermo restando la facoltà di quest'ultima di rinunciare al rinvio ed alla nomina di un difensore per essere immediatamente audita sui fatti oggetto di contestazione.

23.9 Ogni FSN/DSA/EPS e relativi tesserati e affiliati sono tenuti a collaborare, se richiesto, per la citazione dei soggetti convocati a comparire dinanzi alla PNA e per gli accertamenti da quest'ultimo disposti.

23.10 Il diritto di difesa dell'indagato è assicurato dalla facoltà di richiedere, nel corso delle indagini, termini per replicare agli addebiti attraverso la produzione di memorie difensive nonché di richiedere l'ammissione di mezzi istruttori, quali una nuova audizione.

23.11 Al termine dell'indagine, la PNA dispone il deferimento dell'indagato ovvero richiede l'archiviazione del procedimento alla competente Sezione del TNA, trasmettendo a quest'ultima il provvedimento assunto e copia del relativo fascicolo di indagine.

23.12 Il provvedimento assunto nei confronti dell'indagato sottoposto a sospensione cautelare ai sensi dell'articolo 22 deve essere trasmesso alla competente Sezione del TNA tempestivamente e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del richiamato provvedimento di sospensione, fatte salve eccezionali esigenze d'indagine.

23.13 Qualora venga ravvisata la responsabilità in capo a soggetti, la cui competenza a decidere ai sensi del successivo articolo 25 spetterebbe a differenti Sezioni del TNA, la PNA dispone il deferimento degli indagati ovvero richiede l'archiviazione del procedimento alla Seconda Sezione del TNA, trasmettendo a quest'ultima il provvedimento assunto e copia del relativo fascicolo di indagine.

23.14 La PNA provvede, altresì, a trasmettere copia del provvedimento all'indagato, ovvero al suo difensore, se nominato.

23.15 Su richiesta dell'Autorità Giudiziaria la PNA trasmette copia del provvedimento e dei relativi atti dell'istruttoria.

23.16 I provvedimenti di cui al comma 11 del presente articolo andranno altresì trasmessi alla WADA, alla Federazione Internazionale competente, all'Organizzazione Antidoping Nazionale dell'Atleta (se diversa da NADO Italia), al Comitato Internazionale Olimpico e al Comitato Internazionale Paralimpico (ove applicabile) quali parti del giudizio di primo grado nonché comunicati alla FSN/DSA/EPS ed alla Società di appartenenza.

23.17 L'indagato, la WADA e la Federazione Internazionale hanno facoltà di prendere visione degli atti di indagine solo dopo l'avvenuto deposito presso la competente Sezione del TNA e di estrarne copia con costi a loro carico, salvo la WADA e la Federazione Internazionale interessata che non sono tenute al versamento dei relativi diritti amministrati.

Articolo 24
Prescrizione dell'azione disciplinare

Non può essere avviata alcuna azione contro un Atleta o altra Persona per una violazione di una norma antidoping contenuta nelle NSA se tale azione non viene avviata entro 10 (dieci) anni dalla data in cui si presume sia stata commessa la violazione.

Articolo 25
Criteri di competenza

25.1 La Prima Sezione del TNA è competente a giudicare in primo grado per tutte le violazioni delle NSA poste in essere da Atleti non inseriti nel RTP della Federazione Internazionale di appartenenza o che non siano Atleti di livello Internazionale, nonché per le violazioni delle NSA poste in essere da altri soggetti tesserati e non tesserati.

25.2 La Seconda Sezione del TNA è competente a giudicare in primo grado per le violazioni delle NSA poste in essere da Atleti inseriti nel RTP della Federazione

Internazionale di appartenenza o che siano Atleti di livello Internazionale, ovvero per violazioni derivanti da partecipazioni ad un evento sportivo internazionale, nonché ai giudizi ad essi connessi.
È, altresì, competente a giudicare in primo grado sui procedimenti disciplinari che ricadono sotto la giurisdizione di altra ADO, qualora da questa delegati a NADO Italia.
È, inoltre, competente a giudicare in secondo grado sugli appelli proposti avverso le decisioni adottate dalla Prima Sezione, in accordo all'articolo 35.

25.3 La Seconda Sezione del TNA è altresì competente, in via esclusiva, al riesame dei provvedimenti assunti dalla PNA in materia di Inadempienza per "*Mancata comunicazione*" e/o "*Mancato controllo*", ove proposto dall'Atleta nonché sulle richieste di riesame avverso le decisioni del CEFT di rigetto di concessione di una TUE ai sensi del D-EFT. In quest'ultimo caso. il Collegio potrà essere integrato da uno o più esperti individuati dalla lista degli esperti di NADO Italia.

25.4 Ciascuna Sezione del TNA è competente a decidere in merito ai ricorsi avverso i provvedimenti di sospensione cautelare, ai sensi dell'articolo 34, assunti dall'altra Sezione.

Sezione II – Procedimento di primo grado

Articolo 26
Le parti del procedimento di primo grado

26.1 Sono parti del procedimento di primo grado: l'indagato, la PNA, la WADA, la Federazione Internazionale competente, salvo quanto disposto al comma successivo, nonché l'Organizzazione Nazionale Antidoping del paese di residenza dell'indagato, ove diversa da NADO Italia.

26.2 La Federazione Internazionale competente non è parte nei procedimenti disciplinari nei confronti di soggetti non tesserati o tesserati EPS.

Art. 27
Applicazione di sanzioni su richiesta senza udienza

27.1 Nel corso della gestione dei risultati e/o durante la fase investigativa o istruttoria o successivamente al deposito del provvedimento di deferimento e in ogni caso prima dello svolgimento della udienza innanzi alla competente Sezione del TNA, è facoltà dell'Atleta o altra Persona ammettere la violazione della normativa antidoping contestata, rinunciare al dibattimento e concordare con la PNA le sanzioni derivanti dalla violazione commessa. L'eventuale accordo, sottoscritto dalla PNA e dall'Atleta o altra Persona, è trasmesso dalla PNA alla competente Sezione del TNA per la ratifica.

L'accordo deve contenere la natura e la misura delle sanzioni, nonché ogni altro patto inerente all'accordo.

27.2 La competente sezione del TNA, in camera di consiglio, valuta l'accordo e ove reputi corretta la qualificazione dei fatti e ritenga congrui la sanzione e gli impegni indicati, ne dichiara l'efficacia con apposita decisione entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento dell'atto. La decisione comporta la definizione ad ogni effetto del procedimento disciplinare.

27.3 Nel caso in cui la competente sezione del TNA non reputi corretta la qualificazione dei fatti e/o ritenga non congrui la sanzione e gli impegni indicati, respinge la richiesta entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento dell'accordo e fissa l'udienza dibattimentale per la trattazione del caso, secondo quanto previsto al successivo articolo 29. Il rigetto della richiesta non preclude alla PNA e all'Atleta o altra Persona la facoltà di sottoporre al TNA un'ulteriore ipotesi di accordo prima della data del dibattimento.

27.4 La ratifica dell'accordo può essere appellata dalla WADA, dalla Federazione Internazionale interessata nonché da altra ADO competente.

27.5 Se emergono fatti nuovi o fatti che non erano a conoscenza della PNA al momento dell'accordo, tali che non avrebbero consentito la definizione dell'accordo stesso nei termini sottoscritti, il procedimento può essere riaperto.

27.6 Nel caso in cui l'Atleta o altra Persona non rispetti quanto stabilito nella decisione, la PNA può proporre alla competente sezione del TNA istanza di revisione ai sensi del successivo articolo 40.
La competente sezione del TNA fissa l'udienza per il dibattimento secondo quanto previsto al successivo articolo 40.4, fermo restando che è esclusa la possibilità di concludere un altro accordo ai sensi dell'articolo 27.1.

27.7 La pubblicazione della ratifica dell'accordo è soggetta al disposto di cui all'articolo 45.

27.8 Il presente articolo non trova applicazione nei casi di seconda od ulteriore violazione.

Articolo 28
Sull'archiviazione del procedimento

A seguito della richiesta di archiviazione del procedimento da parte della PNA, la competente Sezione del TNA, *inaudita altera parte*:

a) accoglie la richiesta e dispone l'archiviazione del caso;

b) rigetta la richiesta con rinvio alla PNA degli atti per un supplemento di indagine indicando alla PNA le ulteriori indagini ritenute necessarie;
c) rigetta la richiesta e fissa l'udienza dibattimentale disponendo alla PNA di formulare l'imputazione.

Le decisioni di cui alla lettera a) sono trasmesse alla WADA, alla Federazione Internazionale competente, all'Organizzazione Antidoping Nazionale dell'Atleta (se diversa da NADO Italia), al Comitato Internazionale Olimpico e al Comitato Internazionale Paralimpico (ove applicabile) e notificate alla FSN/DSA/EPS ed alla Società di appartenenza.

Articolo 29
Sull'instaurazione della fase dibattimentale

29.1 Entro il termine di 40 (quaranta) giorni dalla ricezione del provvedimento di deferimento, nonché dall'ipotesi di cui alla lettera c) del precedente articolo 28, la competente Sezione del TNA fissa l'udienza per la trattazione del caso.

29.2 La data di udienza deve essere comunicata alle parti del giudizio con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni.

29.3 Nel caso in cui il provvedimento riguardi un soggetto sottoposto a sospensione cautelare ai sensi dell'articolo 22, il termine di cui al precedente comma 29.1 è di 7 (sette) giorni e la data dell'udienza deve ricadere nei 30 (trenta) giorni successivi.

29.4 Entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni prima della data di udienza le parti possono produrre una memoria presso la competente Sezione del TNA, contenente le proprie allegazioni probatorie, argomentazioni e difese nonché, a pena di decadenza, eventuali richieste istruttorie (ad esempio, ammissione testi, consulenze tecniche d'ufficio, indicazione di eventuali esperti di parte). La stessa memoria, a pena di inammissibilità, andrà notificata alle altre parti del giudizio nello stesso termine di 10 (dieci) giorni prima della data di udienza, con le medesime modalità di cui al successivo articolo 44.1.

29.5 Entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni prima della data di udienza, è concessa alle parti la facoltà di produrre una memoria di replica rispetto a quelle di cui al precedente punto 29.4. La stessa memoria di replica, a pena di inammissibilità, andrà notificata alle altre parti del giudizio nello stesso termine di 5 (cinque) giorni prima della data di udienza, con le medesime modalità di cui al successivo articolo 44.1.

29.6 Le eventuali notifiche delle memorie processuali alla WADA ed alla Federazione Internazionale di appartenenza saranno di spettanza della competente Sezione del TNA.

29.7 Non saranno ritenuti ammissibili ulteriori scritti o memorie difensive rispetto a quelli di cui ai precedenti commi, ovvero presentati oltre gli indicati termini perentori.

29.8 È facoltà delle parti del giudizio chiedere il rinvio dell'udienza dibattimentale fissata, attraverso apposita istanza contenente le specifiche motivazioni, da trasmettere alla segreteria della competente Sezione del TNA almeno sette giorni prima della data di udienza, salvo i casi di comprovata emergenza. Qualora l'istanza sia proposta dall'Atleta o da altro soggetto, questa deve essere notificata alla PNA, che esprime il proprio parere in merito. Il Presidente della competente Sezione del TNA decide, inoppugnabilmente, entro due giorni dalla presentazione della richiesta. L'eventuale accoglimento di rinvio dell'udienza non comporta lo slittamento dei termini, ove già scaduti, per il deposito delle memorie.
Il rinvio dell'udienza potrà, altresì, essere disposto d'ufficio dal Presidente della competente Sezione del TNA per motivi logistici e/o organizzativi. Anche in questo caso, il rinvio dell'udienza non comporta lo slittamento dei termini, ove già scaduti, per il deposito delle memorie.

29.9 È facoltà dell'incolpato rinunciare formalmente al diritto al dibattimento oppure astenersi dal contestare gli addebiti disciplinari notificati. La rinuncia al dibattimento deve essere presentata alla competente Sezione del TNA ed alle altre parti del giudizio entro 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'udienza dibattimentale. In tale caso il Collegio deciderà in camera di consiglio senza la presenza delle parti. La decisione verrà comunicata con le modalità di cui al successivo articolo 31.3.

Articolo 30
Sul dibattimento

30.1 La trattazione.

30.1.1 La trattazione delle controversie avviene in camera di consiglio, salvo la facoltà delle parti di richiedere, con istanza motivata, alla competente Sezione del TNA entro 7 (sette) giorni dalla data fissata per l'udienza la trattazione pubblica, nonché l'eventuale registrazione della stessa. Il TNA, sentite le altre parti, accoglie l'istanza presentata se non vi ostino esigenze di riservatezza e/o di tutela dei soggetti coinvolti nel procedimento, fatta salva la propria facoltà di disporla d'ufficio.

30.1.2 È facoltà dell'incolpato comparire personalmente laddove maggiorenne, o a mezzo dell'esercente la potestà genitoriale in caso di minore nonché farsi assistere dal proprio difensore durante l'udienza, e, ove ritenuto necessario, da un interprete, le generalità dei quali andranno comunicate entro le 24 (ventiquattro) ore precedenti

la data dell'udienza alla segreteria della competente Sezione del TNA ai fini del relativo accredito.

30.1.3 La mancata comparizione della parte e/o di suo difensore all'udienza non comporta alcuna sospensione, interruzione e rinvio del giudizio che proseguirà in loro assenza.

30.1.4 La mancata comparizione dell'incolpato senza giustificato motivo all'udienza, può costituire comportamento valutabile da parte del Collegio giudicante ai fini del decidere.

30.1.5 La PNA interviene nel giudizio con uno o più dei propri componenti.

30.1.6 La Federazione Internazionale e la WADA possono intervenire all'udienza a mezzo di propri rappresentanti.

30.1.7 Il Presidente del Collegio, o su sua delega un componente, procede alla relazione del caso e successivamente vengono ascoltate le parti, la cui discussione deve essere contenuta nel minimo indispensabile.

30.1.8 Il Presidente del Collegio può porre domande alle parti ovvero effettuare contestazioni relativamente a quanto dichiarato dall'incolpato o dai testi durante la fase istruttoria.

30.1.9 Se nel corso dell'udienza dibattimentale emerge un fatto nuovo o diverso da come descritto nel provvedimento di deferimento, la PNA modifica l'imputazione e procede alla relativa contestazione all'incolpato, se presente, il quale ha facoltà di accettare immediatamente il contraddittorio o di richiedere il rinvio ad altra udienza.
Qualora l'incolpato sia assente la PNA può chiedere al Presidente del Collegio che la differente contestazione sia messa a verbale del dibattimento e che lo stesso sia trasmesso all'incolpato. In tale caso il Presidente del Collegio sospende il dibattimento e fissa una nuova udienza per la prosecuzione.

30.1.10 Dell'udienza viene redatto sintetico verbale a cura dell'ufficio di segreteria.

30.2 Sui mezzi istruttori

30.2.1 Il Collegio procede all'ammissione o al rigetto dei mezzi istruttori richiesti dalle parti con provvedimento assunto in sede di udienza.

30.2.2 Ove lo ritenga necessario il Collegio può disporre la consulenza tecnica d'ufficio, nominando il perito, fissando i quesiti anche in contraddittorio tra le parti, nonché il termine per il deposito della consulenza tecnica,

termini per le parti per il deposito di note e la data di fissazione della successiva udienza di trattazione. Le parti possono altresì essere assistite da un proprio consulente tecnico, le cui generalità andranno comunicate con le modalità di cui al precedente comma 30.1.2.

30.2.3 Al Collegio sono demandati i più ampi poteri di istruttoria e lo stesso può, altresì, incaricare la PNA di effettuare specifici accertamenti o supplementi mirati di indagine.

Articolo 31
La decisione

31.1 All'esito dell'udienza dibattimentale viene data alle parti immediata lettura del dispositivo - salvo che, per la complessità o per la rilevanza delle questioni da decidere ovvero per la necessità di rinnovare singoli atti, il Presidente del Collegio ritenga opportuno differire la pronuncia della decisione ad altra udienza ovvero disporre la comunicazione per iscritto del dispositivo della decisione, senza lettura in udienza.

31.2 Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede entro 30 (trenta) giorni dalla pronuncia del dispositivo.

31.3 Il dispositivo e la decisione corredata delle motivazioni vengono comunicate alle parti, e, limitatamente al solo dispositivo, anche alla FSN/DSA/EPS competente ed alla Società di appartenenza.

31.4 La decisione può prevedere la condanna della parte privata soccombente al pagamento di sanzioni economiche nonché al rimborso delle spese ed oneri processuali come da Tabella economica visionabile sul sito internet www.nadoitalia.it.

31.5 Secondo quanto statuito all'articolo 13.3 del Codice WADA, in tutti i casi in cui il TNA non decida, in un termine ragionevole, se sia stata o meno commessa una violazione della normativa antidoping, la WADA può appellarsi direttamente al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna come se l'Organismo giudicante avesse accertato la mancata violazione della normativa antidoping. Se il TAS stabilisce l'esistenza di una violazione della normativa antidoping e che pertanto la WADA ha agito in modo ragionevole, le spese legali sostenute dalla WADA saranno poste a carico di NADO Italia.

Sezione III – Sulle impugnazioni

Articolo 32
Riesame delle decisioni del CEFT

32.1 Avverso le decisioni di rifiuto di un'esenzione ai fini terapeutici da parte del CEFT l'Atleta ha diritto di ricorrere alla Seconda Sezione del TNA, salvo quanto previsto dall'*International Standard for Therapeutic Use Exemptions*.

32.2 La richiesta di riesame non ha effetto sospensivo sulla decisione di diniego assunta dal CEFT.

32.3 Il ricorso deve essere presentato per iscritto entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla data della comunicazione del diniego, unitamente alla documentazione medica presentata al CEFT e alla prova del pagamento dei diritti amministrativi secondo la Tabella Economica visionabile sul sito internet www.nadoitalia.it, a pena di inammissibilità.

32.4 Il ricorso deve essere, altresì, notificato nei medesimi termini al CEFT, il quale dovrà trasmettere al TNA, entro 5 (cinque) giorni dall'avvenuta notifica, il relativo dossier, unitamente ad una eventuale memoria.

32.5 Il Collegio tratterà il riesame in camera di consiglio nella composizione di cui all'articolo 25.3, sulla base della documentazione acquisita ferma restando la facoltà di richiedere ulteriori informazioni all'Atleta ed al CEFT.

32.6 La decisione, emessa entro 14 (quattordici) giorni dalla ricezione del ricorso, viene comunicata all'Atleta e al CEFT nei successivi 7 (sette) giorni.

32.7 Qualora il TNA revochi il diniego assunto dal CEFT, l'esenzione avrà effetto immediato secondo le modalità indicate nella decisione stessa.

32.8 Il provvedimento con cui il Collegio conferma o revoca le decisioni assunte dal CEFT è inappellabile.

32.9 Per quanto concerne il profilo del riconoscimento della TUE da parte di altre organizzazioni antidoping e/o Federazioni Internazionali, nonché le competenze e le facoltà riconosciute in capo alla WADA, si rinvia a quanto previsto dal D-EFT.

Articolo 33
Riesame dei provvedimenti della PNA in materia di Inadempienza per "*Mancata comunicazione*" e/o "*Mancato controllo*"

33.1 Avverso i provvedimenti assunti dalla PNA in materia di Inadempienza per

"*Mancata comunicazione*" ovvero "*Mancato controllo*", l'Atleta può proporre riesame per iscritto dinnanzi alla Seconda Sezione del TNA, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della PNA di Inadempienza, unitamente alla ricevuta del pagamento dei diritti amministrativi così come determinati nell'allegata Tabella economica visionabile sul sito internet www.nadoitalia.it, a pena di inammissibilità.

33.2 La richiesta di riesame deve essere, altresì, notificata nei medesimi termini alla PNA, la quale provvederà entro 5 (cinque) giorni, a trasmettere il relativo fascicolo alla Seconda Sezione del TNA unitamente ad una eventuale propria nota integrativa.

34.3 Il Collegio valuterà in camera di consiglio sulla base della documentazione acquisita, ferma restando la facoltà di richiedere ulteriori informazioni all'Atleta ed alla PNA.

33.4 Il riesame dovrà terminare entro 14 (quattordici) giorni dalla ricezione della richiesta dell'Atleta e la decisione dovrà essere comunicata allo stesso ed alla PNA non oltre 7 (sette) giorni dalla data della decisione.

33.5 Laddove la richiesta di riesame venga accolta, il Collegio dispone la revoca del provvedimento della PNA, indicandone i motivi e dandone comunicazione all'Atleta, alla PNA, alla WADA ed alla Federazione Internazionale interessata.

33.6 In caso di rigetto del riesame, il Collegio ne darà comunicazione all'Atleta ed alla PNA, e quest'ultima provvederà agli adempimenti conseguenti.

33.7 La decisione con cui il Collegio conferma i provvedimenti assunti dalla PNA è inappellabile. Se la decisione del Collegio è di revocare i provvedimenti assunti dalla PNA, la WADA e la Federazione Internazionale interessata hanno diritto a proporre appello, in conformità all'articolo 13 del Codice WADA.

Articolo 34
Ricorso avverso il provvedimento di sospensione cautelare

34.1 Avverso i provvedimenti di sospensione cautelare di cui all'articolo 22, è ammesso ricorso dinanzi alla Sezione del TNA che non ha assunto il provvedimento di sospensione, da parte dei soggetti destinatari dello stesso.

34.2 Il ricorso va proposto da parte del soggetto destinatario del provvedimento, a pena di inammissibilità, mediante comunicazione scritta alla competente Sezione del TNA ed alla PNA, con le medesime modalità di cui al successivo articolo 44.1, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dal ricevimento del provvedimento di sospensione.

34.3 Il ricorso, sottoscritto personalmente o dal proprio difensore di fiducia, deve contenere le motivazioni specifiche sulle quali si fonda l'impugnazione con allegati la ricevuta del pagamento dei diritti amministrativi nella misura annualmente stabilita da NADO Italia, come da Tabella economica visionabile sul sito internet www.nadoitalia.it, nonché la prova dell'avvenuta comunicazione alla PNA, a pena di inammissibilità.

34.4 Ricevuto il ricorso, la competente sezione del TNA richiede alla sezione che ha emesso il provvedimento impugnato, copia della documentazione in atti, che dovrà essere trasmessa entro 3 (tre) giorni dalla richiesta.

34.5 L'udienza deve tenersi entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione degli atti, dando tempestiva comunicazione al ricorrente e/o al proprio difensore ed alla PNA, della data, dell'orario e del luogo in cui si terrà l'udienza.

34.6 La trattazione avviene in camera di consiglio. È facoltà dell'indagato comparire personalmente laddove maggiorenne o a mezzo dell'esercente la potestà genitoriale in caso di minore e farsi assistere dal proprio difensore durante l'udienza e, ove ritenuto necessario, da un interprete. In caso di mancata comparizione della parte o di suo difensore, si procede anche in loro assenza. La PNA interviene nel giudizio con uno o più dei propri componenti.

34.7 All'esito della discussione, viene data immediata lettura del dispositivo da considerarsi inappellabile. Il dispositivo e la decisione corredata delle motivazioni vengono comunicate alle parti, e, limitatamente al solo dispositivo, anche alla FSN/DSA/EPS competente ed alla Società di appartenenza.

Articolo 35
Appello avverso le decisioni di primo grado

35.1 Avverso le decisioni di primo grado adottate dalla Prima Sezione del TNA – ai sensi dell'articolo 25.1 del CSA - è ammesso appello in forma scritta dinnanzi alla Seconda Sezione del TNA da proporsi, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della decisione di primo grado, fatti salvi i termini speciali concessi alla WADA al successivo comma 35.11.

35.2 Avverso le decisioni adottate dalla Seconda Sezione del TNA quale giudice di primo grado - ai sensi degli articoli 25.2 e 25.3 del CSA - è ammesso appello al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della decisione, fatti salvi i diversi termini concessi alla WADA nelle ipotesi disciplinate all'articolo 13 del Codice WADA.

35.3 Avverso le decisioni di secondo grado adottate dalla Seconda Sezione del TNA la WADA, la Federazione Internazionale, l'Atleta o altra Persona sanzionata e

la PNA, l'Organizzazione Nazionale Antidoping del paese di residenza della persona o dei paesi in cui la persona risulta essere cittadino o titolare di licenza; il Comitato Internazionale Olimpico o il Comitato Internazionale Paralimpico, ove applicabile, possono presentare appello al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS), in conformità a quanto previsto agli articoli 13.2.1 e 13.2.3 del Codice WADA.

35.4 Le decisioni del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) possono essere impugnate al Tribunale Federale Svizzero, osservando le procedure previste dal detto Organismo giurisdizionale.

35.5 Costituiscono oggetto di appello tutte le decisioni o i provvedimenti: di richiamo con nota di biasimo, di squalifica, di inibizione ovvero di proscioglimento, archiviazione, assoluzione, prescrizione dei termini, inammissibilità, non luogo a procedere e comunque ogni altro provvedimento emesso in primo grado.

35.6 Nel procedimento di appello possono proporsi domande e/o eccezioni nuove. Il Collegio giudicante può ammettere tali nuove prove se le ritiene indispensabili ai fini della decisione, consentendo alle altre parti di controdedurre. Il Collegio ha, altresì, facoltà di addivenire alla piena cognizione del caso, anche oltre quanto emerso nel giudizio di primo grado.

35.7 Hanno diritto ad appellare le decisioni di primo grado adottate dalla Prima Sezione del TNA: l'Atleta o altra Persona sanzionata; la PNA; la Federazione Internazionale competente; l'Organizzazione Nazionale Antidoping del Paese di residenza dell'Atleta o della Persona sanzionata, la WADA, il CIO ed il Comitato Paralimpico Internazionale, se applicabile, qualora la decisione ha effetto in relazione ai Giochi Olimpici o ai Giochi Paralimpici, incluse le decisioni comprese le decisioni che incidono sull'ammissione ai Giochi Olimpici o Paralimpici.

35.8 Sono parti del procedimento di appello quelle costituite nel giudizio di primo grado, fatto salvo il diritto di intervento delle altre parti non costituite.

35.9 Qualora nessuna delle parti abbia presentato appello avverso la decisione di primo grado, la WADA può presentare appello contro tale decisione direttamente al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS), ai sensi dell'articolo 13.1.3 del Codice WADA.

35.10 L'appello non ha effetto sospensivo della decisione di primo grado.

35.11 L'atto di appello proposto alla Seconda Sezione del TNA deve essere notificato alle altre parti con le modalità di cui al successivo articolo 44.1, mentre si rinvia alla specifica disciplina del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) in ordine alle modalità di proposizione e di notifica dell'atto di appello dinanzi a quest'ultimo.

35.12 L'atto di appello va proposto da parte della WADA, a seconda della circostanza che si verifica successivamente, entro il termine di: a) 21 (ventuno) giorni dallo spirare del termine ultimo per le altre parti del giudizio di primo grado per proporre appello; b) 21 (ventuno) giorni dal ricevimento di tutto il fascicolo completo relativo alla decisione di primo grado.

35.13 Nell'atto di appello, a pena di inammissibilità, sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e le motivazioni specifiche sulle quali si fonda l'impugnazione. Allo stesso atto di appello, sempre a pena di inammissibilità, devono essere allegate la ricevuta del versamento dei diritti amministrativi di cui alla Tabella economica visionabile sul sito internet www.nadoitalia.it e la prova dell'avvenuta notifica alle altre parti.

35.14 In caso di appello da parte della Federazione Internazionale interessata o della WADA la comunicazione al soggetto sanzionato può avvenire anche per il tramite della FSN/DSA/EPS che si farà parte diligente nell'invio dell'atto al soggetto sanzionato, dando prova dell'avvenuta notifica.

35.15 La PNA, la WADA e la Federazione Internazionale interessata non sono tenute al versamento dei diritti amministrativi relativi all'appello.

Articolo 36
Appello incidentale

36.1 Qualora una delle parti abbia presentato appello avverso la decisione di primo grado, le altre parti possono presentare appello in via incidentale.

36.2 L'atto di appello va proposto, a pena di inammissibilità, mediante comunicazione alla Seconda Sezione del TNA e notificato alle altre parti con le medesime modalità di cui al successivo articolo 44.1, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni dalla data di notifica dell'appello principale.

36.3 Nel caso in cui l'appello incidentale sia proposto dalla PNA, dalla Federazione Internazionale o dalla WADA, la decisione può essere riformata *in pejus* rispetto a quella di primo grado.

36.4 L'appello incidentale, a pena di inammissibilità, deve contenere le motivazioni specifiche sulle quali si fonda l'impugnazione, nonché la ricevuta del versamento dei diritti amministrativi di cui alla Tabella economica visionabile sul sito internet www.nadoitalia.it e la prova dell'avvenuta notifica alle altre parti.

36.5 In caso di appello incidentale da parte della Federazione Internazionale interessata o della WADA la comunicazione al soggetto sanzionato può avvenire anche per il tramite della FSN/DSA/EPS che si farà parte diligente nell'invio dell'atto al soggetto sanzionato, dando prova dell'avvenuta notifica.

36.6 La PNA, la WADA e la Federazione Internazionale interessata non sono tenute al versamento dei diritti amministrativi relativi all'appello incidentale.

36.7 Sono consentiti gli appelli incidentali e altri appelli successivi da parte di qualunque soggetto interessato nei casi portati dinanzi al TAS ai sensi del Codice. Ogni parte che abbia il diritto di presentare appello ai sensi dell'articolo 13 del Codice può presentare un appello incidentale o un appello successivo al più tardi con la propria risposta.

Articolo 37
Sull'instaurazione del dibattimento di secondo grado

37.1 A seguito della comunicazione della proposizione dell'appello, il Collegio acquisisce copia degli atti del fascicolo direttamente dalla Prima Sezione del TNA, la quale ne cura la trasmissione entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta.

37.2 Entro il termine di 40 (quaranta) giorni dal ricevimento degli atti, il Collegio fissa l'udienza per la trattazione del caso.

37.3 La data di udienza deve essere comunicata alle parti del giudizio di primo grado con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni.

37.4 Entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni prima della data di udienza le parti appellate possono produrre una memoria presso la Seconda Sezione del TNA, contenente le proprie argomentazioni e difese e le relative allegazioni istruttorie. La stessa memoria, a pena di inammissibilità, andrà notificata a tutte le altre parti nel medesimo termine di 10 (dieci) giorni prima della data di udienza, con le medesime modalità di cui al successivo articolo 44.1.

37.5 Entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni prima della data di udienza, è concessa alle parti la facoltà di produrre una memoria, limitata alla replica delle difese ed eccezioni delle altre parti. La stessa memoria, a pena di inammissibilità, andrà notificata alle controparti nel medesimo termine di 5 (cinque) giorni prima della data di udienza, con le medesime modalità di cui al successivo articolo 44.1.

37.6 Le eventuali notifiche delle memorie processuali alla WADA ed alla Federazione Internazionale di appartenenza saranno di spettanza della Seconda Sezione del TNA.

37.7 Non saranno ritenuti ammissibili ulteriori scritti o memorie difensive rispetto a quelli di cui ai precedenti commi, ovvero presentati oltre gli indicati termini perentori.

37.8 È facoltà delle parti del giudizio chiedere il rinvio dell'udienza dibattimentale fissata, attraverso apposita istanza contenente le specifiche motivazioni, da trasmettere alla segreteria della Seconda Sezione del TNA almeno 7 (sette) giorni prima della data di udienza, salvo i casi di comprovata emergenza. Qualora l'istanza sia proposta dall'Atleta o da altro soggetto questa deve essere notificata alla PNA che esprime il proprio parere in merito. Il Presidente della Seconda Sezione del TNA decide, inoppugnabilmente, entro 2 (due) giorni dalla presentazione della richiesta. L'eventuale accoglimento di rinvio dell'udienza non comporta lo slittamento dei termini, ove già scaduti, per il deposito delle memorie. Il rinvio dell'udienza potrà altresì essere disposto d'ufficio dal Presidente della Seconda Sezione del TNA per motivi logistici e/o organizzativi. Anche in questo caso, il rinvio dell'udienza non comporta lo slittamento dei termini, ove già scaduti, per il deposito delle memorie.

Articolo 38
Il dibattimento di secondo grado

38.1 La trattazione delle controversie avviene in camera di consiglio, salvo la facoltà delle parti di richiedere, con istanza motivata, alla Seconda Sezione del TNA entro 7 (sette) giorni dalla data fissata per l'udienza la trattazione pubblica, nonché l'eventuale registrazione della stessa. Il Collegio, sentite le altre parti, accoglie l'istanza presentata se non vi ostino esigenze di riservatezza e/o di tutela dei soggetti coinvolti nel procedimento, fatta salva la propria facoltà di disporla d'ufficio.

38.2 È facoltà della parte appellante, ove diversa dalla PNA, comparire personalmente laddove maggiorenne, o a mezzo dell'esercente la potestà genitoriale in caso di minore, nonché farsi assistere dal proprio difensore durante l'udienza, e, ove ritenuto necessario, da un interprete, le generalità dei quali andranno comunicate entro le 24 (ventiquattro) ore precedenti la data dell'udienza alla segreteria della Seconda Sezione del TNA ai fini del relativo accredito.

38.3 La PNA interviene nel giudizio con un proprio componente, la Federazione Internazionale e la WADA a mezzo di propri rappresentanti.

38.4 Il Presidente del Collegio, o su sua delega un componente, procede alla relazione del caso e successivamente vengono ascoltate le parti. La discussione deve essere contenuta nel minimo indispensabile.

38.5 Il Presidente del Collegio può porre domande alle parti ed ammettere o rigettare i mezzi istruttori richiesti, nell'ipotesi di cui all'articolo 30.2.

38.6 Ove lo ritenga necessario il Collegio può disporre la consulenza tecnica d'ufficio, nominando il perito, fissando i quesiti anche in contraddittorio tra le parti, nonché il termine per il deposito della consulenza tecnica, i termini per

le parti per il deposito di note e la data di fissazione della successiva udienza di trattazione. Le parti possono altresì essere assistite da un proprio consulente tecnico, le cui generalità andranno comunicate con le modalità di cui al precedente comma 38.2.

38.7 Dell'udienza viene redatto sintetico verbale a cura dell'ufficio di segreteria.

Articolo 39
La decisione sull'appello

39.1 All'esito dell'udienza dibattimentale viene data alle parti immediata lettura del dispositivo salvo che, per la complessità o per la rilevanza delle questioni da decidere ovvero per la necessità di rinnovare singoli atti, il Presidente del Collegio ritenga opportuno differire la pronuncia della decisione ad altra udienza ovvero disporre la comunicazione per iscritto del dispositivo della decisione, senza lettura in udienza.

39.2 Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede entro 30 (trenta) giorni dalla pronuncia del dispositivo.

39.3 Il dispositivo e la decisione corredata delle motivazioni vengono comunicate alle parti, e, limitatamente al solo dispositivo, anche alla FSN/DSA/EPS competente, alla Società di appartenenza, alla Federazione internazionale dell'Atleta, all'Organizzazione Nazionale Antidoping dell'Atleta (se diversa da NADO Italia) e alla WADA.

39.4 Il Collegio dichiara l'improcedibilità dell'appello nelle ipotesi di carenza di legittimazione e/o interesse a ricorrere.

39.5 Nel caso in cui il Collegio rilevi che la Prima Sezione del TNA abbia deciso in palese violazione del contraddittorio o sia incorso in nullità, abbia erroneamente dichiarato l'estinzione per prescrizione o per altra causa dell'addebito disciplinare, senza entrare nel merito, ovvero in caso di erronea declaratoria sulla competenza o sulla giurisdizione, annulla la decisione impugnata e rinvia alla Prima Sezione al fine dell'instaurazione di un nuovo giudizio. La Prima Sezione del TNA si uniforma alla decisione della Seconda Sezione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa.

39.6 Nel caso in cui il Collegio rilevi che la Prima Sezione del TNA non abbia provveduto su tutte le domande proposte, non abbia preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti della definizione del procedimento, non abbia motivato la propria decisione ovvero laddove valuti diversamente, in fatto o in diritto le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo nel merito.

39.7 Il Collegio può condannare la parte privata soccombente alle spese del procedimento, nonché al pagamento di una sanzione economica come da Tabella economica visionabile sul sito internet www.nadoitalia.it.

39.8 In caso di rinuncia all'appello, viene dichiarata la cessazione della materia del contendere, fatta salva la pronuncia sulle spese del procedimento.

39.9 La WADA, il Comitato Olimpico Internazionale, il Comitato Paralimpico Internazionale e la Federazione Internazionale competente hanno anche il diritto di impugnare contro la decisione di appello dinanzi al TAS.

Articolo 40
Giudizio di revisione

40.1 È ammessa a favore della parte soccombente, della PNA, della WADA e della Federazione Internazionale, la revisione della decisione passata in giudicato, nei seguenti casi tassativi:

a. se dopo la pronuncia sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che la decisione debba essere modificata;
b. se si dimostra che la decisione fu pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato.

40.2 L'istanza di revisione, a pena di inammissibilità, va proposta allo stesso organismo giudicante che ha emesso il provvedimento entro 15 (quindici) giorni dalla data di conoscenza della falsità in atti o in giudizio ovvero dalla formazione delle nuove prove, e deve contenere le motivazioni specifiche sulle quali si fonda, con allegata la ricevuta del versamento dei diritti amministrativi nella misura annualmente stabilita da NADO Italia, come da Tabella economica visionabile sul sito internet www.nadoitalia.it.

40.3 La PNA, la WADA e la Federazione Internazionale interessata non sono tenute al versamento dei diritti amministrativi relativi all'istanza di revisione.

40.4 La competente Sezione del TNA, acquisito il parere delle altre parti del precedente giudizio che dovrà essere reso entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla richiesta, decide in camera di consiglio, entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione dei pareri, se la domanda è ammissibile, fissando entro 20 (venti) giorni l'udienza di comparizione delle parti.

40.5 L'inammissibilità della domanda è dichiarata con ordinanza impugnabile di fronte alla Seconda Sezione del TNA nel caso di giudizio di revisione dinanzi alla Prima Sezione, ovvero di fronte al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) nel caso di procedimento di revisione dinanzi alla Seconda Sezione del TNA.

40.6 Se la richiesta di revisione viene accolta, l'organismo giudicante competente revoca la decisione e pronuncia il proscioglimento o la sanzione indicandone i motivi. La relativa decisione è impugnabile di fronte alla Seconda Sezione del TNA nel caso di giudizio di revisione dinanzi alla Prima Sezione, ovvero di fronte al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) nel caso di procedimento di revisione dinanzi alla Seconda Sezione del TNA.

40.7 Se il soggetto sanzionato viene prosciolto devono essergli restituiti i titoli sportivi, i premi e le somme eventualmente versate quali sanzioni economiche.

Sezione IV - Disposizioni comuni

Articolo 41
Astensione e ricusazione

41.1 Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

a. se egli stesso o un suo prossimo congiunto ha interesse alla questione sottoposta alla sua cognizione;

b. se egli stesso o il coniuge è prossimo congiunto di una delle parti o di alcuno dei difensori del procedimento sottoposto alla sua cognizione;

c. se egli stesso ha grave inimicizia o motivi di dissidio con una delle parti o di alcuno dei difensori del procedimento sottoposto alla sua attenzione;

d. se egli stesso ha svolto funzioni inquirenti in ordine al procedimento sottoposto alla sua cognizione o a procedimenti connessi o vi ha prestato assistenza come consulente legale o tecnico.

41.2 In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza il giudice ha l'obbligo di astenersi.

41.3 Sull'istanza di astensione proposta dal componente, decide il Collegio, escluso il componente che ha presentato l'istanza, inaudita altera parte, entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione dell'istanza. La decisione adottata è inappellabile.

41.4 Ove ciascuna delle parti ritenga sussistano le fattispecie indicate alle lettere a), b), c) o d) del precedente comma 41.1 in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, può proporre la ricusazione dei componenti di ciascuna Sezione del TNA mediante istanza, sottoscritta personalmente dalla parte o dal suo difensore munito di apposita procura, contenente i motivi specifici di

ricusazione ed i mezzi di prova forniti entro il termine di 3 (tre) giorni dalla scoperta del motivo che legittima la ricusazione.
La segreteria della competente Sezione del TNA provvederà a darne comunicazione alle altre parti del giudizio ed al componente ricusato, il quale può presentare deduzioni scritte entro i 3 (tre) giorni successivi.

41.5 Sull'istanza di ricusazione proposta dalla parte, decidono i componenti del Collegio, escluso il componente ricusato, inaudita altera parte, entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione dell'istanza. La decisione adottata è inappellabile.

41.6 La ricusazione sospende il procedimento disciplinare, fermi restando gli effetti del provvedimento di sospensione cautelare eventualmente irrogato ai sensi dell'articolo 22 del CSA, ove non già decaduto.

41.7 L'ordinanza che accoglie l'istanza di ricusazione esclude il giudice ricusato dal giudizio. La ricusazione è dichiarata inammissibile se l'istanza non è presentata nelle forme e nei termini di cui al comma precedente.

41.8 Il giudice ricusato, se la ricusazione è dichiarata inammissibile o rigettata, può partecipare al giudizio.

41.9 Il Collegio con l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, può condannare la parte privata soccombente alle spese del procedimento come da Tabella economica visionabile sul sito internet www.nadoitalia.it.

41.10 L'ordinanza che accoglie o rigetta l'istanza di ricusazione è comunicata a cura della segreteria della competente sezione del TNA alla parte istante, al giudice ricusato nonché alle altre parti del giudizio.

41.11 Per quanto applicabili, i commi precedenti si applicano anche agli eventuali consulenti tecnici di ufficio nominati dal Collegio giudicante.

Articolo 42
Onere e grado della prova

Onere e grado della prova.

42.1 NADO Italia ha l'onere di provare se sia stata commessa una violazione delle NSA. Il criterio guida è se NADO Italia ha accertato una violazione della normativa antidoping secondo il "confortevole convincimento" del collegio giudicante, tenuto conto della gravità delle accuse presentate. Il grado di prova richiesto è comunque superiore alla semplice valutazione delle probabilità ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio. Quando il presente CSA affida l'onere della prova all'Atleta o all'altra Persona responsabile di una violazione delle norme antidoping, per confutare una presunzione di colpevolezza o stabilire determinati fatti o circostanze, il grado di prova sarà

basato sulla valutazione delle probabilità.

Metodi per accertare fatti e presunzioni.

42.2 I fatti correlati alle violazioni della normativa antidoping possono essere accertati con qualsiasi mezzo attendibile incluse le ammissioni.

Nei casi di doping sono applicabili le seguenti regole di ammissibilità delle prove:

42.2.1 I metodi analitici o i valori decisionali approvati dalla WADA previo consulto con la comunità scientifica competente e che sono stati oggetto di revisione paritaria, sono da ritenersi scientificamente validi. Qualsiasi Atleta o altra Persona che intenda opporsi alla presunzione di validità scientifica è tenuto, quale condizione essenziale per tale opposizione, a notificare anticipatamente alla WADA l'opposizione e i motivi alla base della stessa. Il TAS, di sua iniziativa, può altresì informare la WADA in ordine a tale opposizione. Su richiesta della WADA, il collegio del TAS è tenuto a nominare un perito scientifico competente che assista il collegio nella valutazione dell'opposizione. Entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della notifica da parte della WADA e dal ricevimento del dossier del TAS da parte della WADA, quest'ultima avrà anche essa il diritto di intervenire in qualità di parte, comparire in qualità di *amicus curiae* ovvero fornire comunque prove in occasione del dibattimento.

42.2.2 I Laboratori accreditati dalla WADA e gli altri Laboratori approvati dalla WADA, si presume abbiano condotto le analisi dei Campioni e le procedure di custodia in conformità con l'ISL. L'Atleta e l'altra Persona possono confutare tale presunzione dimostrando che vi è stata una inosservanza dell'ISL che potrebbe ragionevolmente aver causato l'Esito avverso delle analisi. Se l'Atleta o l'altra Persona confutano tale presunzione dimostrando che si è verificata un'inosservanza dell'ISL che ragionevolmente avrebbe potuto causare l'Esito avverso delle analisi, in tal caso NADO Italia avrà l'onere di dimostrare che tale inosservanza non è stata la causa dell'Esito avverso delle analisi.

42.2.3 L'inosservanza di qualsiasi altro Standard internazionale o altra normativa antidoping o policy stabilita nel Codice o nelle NSA che non abbia causato un Esito avverso delle analisi o altra violazione della normativa antidoping, non invalida dette prove o risultati. Se l'Atleta o altra Persona dimostrano il verificarsi dell'inosservanza di un altro Standard internazionale o altra normativa antidoping o policy che avrebbe potuto ragionevolmente causare una violazione della normativa antidoping basata su un Esito avverso delle analisi o la violazione di un'altra norma antidoping, NADO Italia avrà l'onere di dimostrare che tale inosservanza non ha determinato l'Esito avverso

delle analisi né costituisce l'elemento sostanziale della violazione della norma antidoping.

42.2.4 I fatti accertati da una decisione emessa da una corte o da un ordine professionale avente competenza disciplinare che non sia oggetto di appello in corso, sono da considerarsi prova inoppugnabile contro l'Atleta o altra Persona a cui si riferiva la decisione relativa a tali fatti, salvo che l'Atleta o altra Persona dimostrino che il verdetto ha violato i principi della giustizia naturale.

42.2.5 Il collegio giudicante in un dibattimento relativo ad una violazione di una norma antidoping può trarre una conclusione negativa nei confronti dell'Atleta o altra Persona che è ritenuta aver commesso una violazione di una norma antidoping, basata sul rifiuto dell'Atleta o altra Persona, a seguito di una richiesta effettuata con una tempistica ragionevole antecedente l'udienza per il dibattimento, di comparire all'udienza (sia di persona o telefonicamente come stabilito dal collegio giudicante) e di rispondere alle domande poste dal collegio o da NADO Italia.

Articolo 43
Decorso e sospensione dei termini processuali

43.1 Il decorso dei termini processuali relativi ai giudizi dinnanzi al TNA è sospeso di diritto per un periodo estivo non superiore a 30 (trenta) giorni per ciascun anno ovvero in altri periodi dell'anno, da individuarsi con provvedimento congiunto dei Presidenti di entrambe le Sezioni del TNA, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Il provvedimento sarà pubblicato sul sito internet www.nadoitalia.it. Ove il decorso dei termini processuali abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

43.2 Limitatamente ai periodi di chiusura degli uffici di NADO Italia, le attività delle strutture di supporto agli organismi antidoping potrebbero subire delle interruzioni.

43.3 I termini processuali sono computati non tenendo conto del giorno di decorrenza iniziale, computandosi invece quello finale. Se il giorno di scadenza dei termini processuali è festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. Sono da considerarsi perentori i termini espressamente previsti come tali dalle NSA.

Articolo 44
Notifiche e comunicazioni

44.1 Le comunicazioni della PNA, salvo quanto previsto dal successivo comma 44.2, e di entrambe le Sezioni del TNA avvengono alternativamente tramite

raccomandata a/r, fax, telegramma, corriere o posta elettronica nelle seguenti modalità:
per le persone fisiche: nel domicilio eletto ai fini del procedimento stesso ovvero, in mancanza, presso quello risultante dal verbale di prelievo antidoping, nonché quello dichiarato agli atti del tesseramento presso la FSN/DSA/EPS di appartenenza; nel luogo di residenza, ovvero quello indicato dall'Autorità giudiziaria per i soggetti non tesserati;

per le Società: presso la sede legale dichiarata agli atti di affiliazione presso la FSN/DSA/EPS di appartenenza.

44.2 Le comunicazioni della PNA di cui agli articoli 8 (Mancata/non corretta comunicazione dei Whereabouts) e 10 (Mancato controllo) del D-CI avvengono tramite posta elettronica certificata o raccomandata a/r.

44.3 La FSN/DSA/EPS, gli Enti sportivi competenti e/o la Società di appartenenza del tesserato sono tenuti, qualora attivati, a verificare che l'interessato abbia ricevuto le comunicazioni di cui ai commi precedenti e, in mancanza, a provvedervi immediatamente.

44.4 Nel caso di irreperibilità del tesserato la notifica si intende perfezionata mediante la comunicazione dell'atto presso la FSN/DSA/EPS, gli Enti sportivi competenti e/o la Società di appartenenza.

44.5 Nel caso di irreperibilità del soggetto non tesserato la notifica si intende perfezionata mediante il deposito dell'atto presso la segreteria della PNA o di ciascuna Sezione del TNA per quanto di loro competenza.

44.6 Ai fini della verifica della tempestività degli atti processuali fa fede esclusivamente la data risultante dal timbro apposto dall'Ufficio postale accettante la raccomandata a/r, ovvero l'attestazione della consegna al corriere ovvero della ricezione a mezzo fax, telegramma o per posta elettronica.

44.7 È onere delle parti indicare, in sede di audizione innanzi alla PNA ovvero in mancanza nel primo atto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni. In difetto, le comunicazioni potranno essere inoltrate presso qualsivoglia indirizzo di posta elettronica personale dell'Atleta già in possesso della FSN/DSA/EPS e/o Federazione Internazionale di appartenenza.

Articolo 45
Pubblicazione delle decisioni

L'estratto delle decisioni di ciascuna Sezione del TNA è pubblicato, con le modalità previste dal Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e

giudiziari del CONI (D.lgs. 196/2003 e ss.sm.ii.) sul sito internet www.nadoitalia.it ad eccezione di quelli disciplinati agli articoli 32 e 33.
In caso di assoluzione, proscioglimento, non luogo a procedere, la pubblicazione dell'estratto della decisione è subordinata all'esplicito consenso della parte interessata o del genitore esercente la responsabilità genitoriale se Minore. Il consenso è espresso sottoscrivendo apposita dichiarazione alla lettura del dispositivo.
Se assente alla lettura del dispositivo, la dichiarazione deve essere sottoscritta e restituita entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica dell'estratto della decisione.
La mancata restituzione della predetta dichiarazione nel termine indicato costituisce implicita negazione del consenso alla pubblicazione dell'estratto della decisione.

Sezione V - Disposizioni finali e transitorie

Articolo 46
Norme finali e transitorie

46.1 Le presenti NSA entrano in vigore dal 1° gennaio 2017. Le successive modifiche ed integrazioni entreranno in vigore dalla loro pubblicazione sul sito internet www.nadoitalia.it.

46.2 Le norme contenute al Titolo II delle presenti NSA trovano applicazione per tutti quei procedimenti disciplinari la cui archiviazione o deferimento siano intervenuti successivamente alla data di entrata in vigore delle stesse. La previsione di cui all'articolo 31.2 si applica per tutte le decisioni depositate successivamente alla data del 1° gennaio 2017.

Le violazioni della normativa antidoping precedenti all'entrata in vigore delle presenti NSA, continuano ad essere considerate come "prime violazioni" o "seconde violazioni" ai fini della definizione delle sanzioni di cui all'Articolo 4 per le violazioni successive all'adozione delle presenti NSA.

46.3 Per tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti NSA, ovvero in caso di contrasto di queste con le disposizioni del Codice WADA e/o degli Standard Internazionali, si applicano le previsioni di questi ultimi, unitamente ai relativi commenti. Allo stesso modo il Codice WADA e/o gli Standard Internazionali con i relativi commenti devono essere utilizzati ai fini dell'interpretazione delle NSA.

Articolo 47
Reciproco riconoscimento

Riconoscimento internazionale.

47.1 In virtù del Programma Mondiale Antidoping, NADO Italia, i suoi membri, i soggetti affiliati, i tesserati nonché tutti coloro i quali sono comunque soggetti alle presenti NSA, riconoscono i risultati relativi all'esecuzione dei Controlli, alle esenzioni a fini terapeutici, alle decisioni all'esito dei dibattimenti o alle altre deliberazioni di un Firmatario, purché conformi al Codice WADA e rientrino tra le competenze di quest'ultimo.

47.2 Gli stessi atti di cui al precedente comma 47.1 adottati da soggetto Non Firmatario, sono riconosciuti qualora siano conformi al Codice WADA e rientrino fra le competenze di quest'ultimo.

Riconoscimento nazionale.

47.3 Nessun Atleta o altra Persona squalificata o sospesa cautelarmente in una disciplina sportiva può partecipare a qualsiasi titolo, per tutto il periodo della squalifica o della sospensione, ad una competizione o ad un'attività organizzata da altra FSN/DSA/EPS, valendo tutti i limiti previsti dallo status giuridico durante la squalifica di cui all'articolo 4.12 del presente CSA. Ciò valga anche per i soggetti inibiti ai sensi dell'articolo 8 del presente CSA.

Articolo 48
Privacy e riservatezza delle informazioni

NADO Italia nel trattamento dei dati personali connessi allo svolgimento delle attività di cui alle presenti NSA garantisce il rispetto del D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", del Regolamento UE 2016/679 nonché dello Standard Internazionale per la protezione della privacy e dei dati personali WADA.

DISCIPLINARE DEI CONTROLLI E DELLE INVESTIGAZIONI

attuativo dell'*International Standard for Testing and Investigations* WADA

INDICE

TITOLO I PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI ANTIDOPING

Art.	1	Piano per la distribuzione dei Controlli (TDP)	pag. 79
Art.	2	Elaborazione del TDP	pag. 79
Art.	3	Attuazione del TDP	pag. 81
Art.	4	Gestione del *Registered Testing Pool* (RTP)	pag. 83
Art.	5	Comunicazione delle Informazioni sulla reperibilità presso il luogo di permanenza (whereabouts)	pag. 84
Art.	6	Comunicazione delle Informazioni sulla reperibilità presso il luogo di permanenza negli Sport di squadra (Whereabouts di squadra)	pag. 87
Art.	7	Accertamento della Mancata/non corretta comunicazione dei Whereabouts	pag. 88
Art.	8	Gestione dei risultati: Mancata/non corretta comunicazione dei Whereabouts	pag. 88
Art.	9	Accertamento del Mancato controllo	pag. 90
Art.	10	Gestione dei risultati: Mancato controllo	pag. 91
Art.	11	Norme comuni alle violazioni di cui agli artt. 7 e 9	pag. 92

TITOLO II ESECUZIONE DEI CONTROLLI ANTIDOPING

Art.	12	Notifica del Controllo	pag. 93
Art.	13	Requisiti per la notifica agli Atleti	pag. 94
Art.	14	Compiti del DCO	pag. 97
Art.	15	Compiti dello Chaperone	pag. 98

TITOLO III LA SESSIONE PER LA RACCOLTA DEL CAMPIONE

Art.	16	Organizzazione della sessione	pag. 99
Art.	17	Svolgimento della Sessione per la raccolta del *Campione*	pag.103

TITOLO IV ITER AMMINISTRATIVO SUCCESSIVO AL CONTROLLO

Art.	18	Adempimenti	pag.106
Art.	19	Trasmissione dei campioni presso il laboratorio	pag.107
Art.	20	Proprietà dei campioni	pag.107

TITOLO V INDAGINI ED INVESTIGAZIONI

Art.	21	Raccolta, elaborazione e utilizzo dei dati	pag.108
Art.	22	Indagini	pag.108
Art.	23	Funzioni degli Ispettori Investigativi Antidoping (IIA)	pag.108

APPENDICI

Appendice A –	Accertamento di eventuali inosservanze del Disciplinare dei Controlli e delle investigazioni	pag.112
Appendice B -	Variazioni per gli Atleti diversamente abili	pag.114
Appendice C -	Variazioni per gli Atleti *Minori*	pag.116
Appendice D -	Prelievo dei Campioni di urina	pag.118
Appendice E -	Prelievo dei Campioni ematici	pag.121
Appendice F -	Campioni di urina – volume insufficiente	pag.124
Appendice G -	Campioni di urina: campioni che non rispondono al Peso specifico appropriato per le analisi	pag.126
Appendice H -	Requisiti per il Personale incaricato del prelievo dei Campioni	pag.128
Appendice K -	Raccolta, conservazione e trasporto dei campioni ematici per il Passaporto biologico dell'Atleta	pag.131
Appendice L -	Criteri per la gestione del risultato e procedure per il Passaporto biologico dell'Atleta	pag.136

DISCIPLINARE DEI CONTROLLI E DELLE INVESTIGAZIONI

TITOLO I

PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI ANTIDOPING

Articolo 1
Piano per la distribuzione dei Controlli (TDP)

1.1 Le presenti disposizioni disciplinano la predisposizione del "Piano per la distribuzione dei Controlli" (di seguito TDP - Test Distribution Plan), al fine di programmare ed attuare una efficace distribuzione dei *Controlli* sia *In competizione* che *Fuori competizione* sugli atleti soggetti alla giurisdizione di NADO Italia.

1.2 NADO Italia, approva annualmente il TDP elaborato dal Comitato Controlli Antidoping (di seguito CCA), relativo ai diversi sport e discipline sotto la propria giurisdizione. Il TDP è periodicamente monitorato, valutato ed eventualmente modificato ed aggiornato in base ad eventuali mutamenti delle circostanze o delle strategie antidoping.

1.3 La fase della pianificazione, a cura del CCA, comprende la raccolta, il monitoraggio ed il controllo delle informazioni (ad esempio il numero degli atleti in particolari sport, la programmazione della stagione sportiva, i programmi individuali di competizione e di allenamento), la valutazione del rischio potenziale di doping e delle possibili matrici di doping per ogni sport/disciplina, nonché lo sviluppo di un sistema efficace ed efficiente di distribuzione delle risorse in relazione ai rischi rilevati.

Articolo 2
Elaborazione del TDP

2.1 Ai fini della predisposizione del TDP, il CCA si attiene al Documento Tecnico predisposto dalla WADA, ai sensi degli articoli 5.4.1 e 6.4 del Codice WADA, il quale stabilisce attraverso una valutazione dei rischi quali sostanze vietate e/o metodi proibiti hanno maggiore probabilità di essere usate in maniera illecita in determinati sport o discipline sportive.
Il CCA valuta innanzitutto il potenziale rischio e la matrice di doping per ogni sport e/o disciplina, nonché eventuali priorità e requisiti programmatici in materia di strategia antidoping sul piano nazionale, accertandosi altresì che le tempistiche dei *Controlli* siano programmate in modo tale da garantire la dissuasione e il rilevamento di pratiche di doping.

2.2 Nel dettaglio, la valutazione del rischio di doping avviene sulla base delle seguenti informazioni:

a) i requisiti fisici dello sport e/o disciplina;

b) possibile effetto di incremento della prestazione indotti dal ricorso al doping;

c) possibili vantaggi, economici e non, al ricorso al doping ai differenti livelli di uno specifico sport e/o disciplina);

d) le statistiche ed analisi dei dati disponibili sul doping;

e) le ricerche disponibili sull'andamento del fenomeno doping;

f) le informazioni ricevute/intelligence sviluppate in ordine a possibile uso di doping nello sport;

g) la storia del doping nell'ambito di uno sport e/o disciplina;

h) analisi dei risultati dei precedenti TDP;

h) altri dati in merito alla possibile pratica di doping;

j) tipi di sostanze e/o metodi proibiti percepiti dall'Atleta come utili al miglioramento della prestazione sportiva nello specifico sport e/o disciplina;

l) fase della carriera in cui un Atleta è più incline all'uso di sostanze vietate e/o metodi proibiti;

m) fase della singola stagione sportiva in cui un Atleta è più incline all'uso di sostanze vietate e/o metodi proibiti.

2.3 Una volta espletata la fase di valutazione di rischio doping di cui al presente articolo, il CCA nell'elaborazione del proprio TDP:

2.3.1 Definisce il Gruppo generale degli Atleti che saranno soggetti ai Controlli antidoping. Tale Gruppo comprenderà di norma tutti gli Atleti di livello nazionale della disciplina agonistica interessata.

2.3.2 Definisce priorità fra sport e/o discipline anche sulla base di eventuali obblighi programmatici a livello nazionale in materia di antidoping.

2.3.3 Istituisce l'elenco RTP nazionale definendone i criteri di inclusione degli atleti. Tale gruppo comprenderà di norma gli atleti nazionali di alto livello che gareggiano ai massimi livelli dell'attività agonistica nazionale ed internazionale della disciplina agonistica interessata.

2.3.4 Può istituire un Testing Pool (TP) nazionale definendo i criteri di inclusione degli Atleti, gli obblighi conseguenti nonché i provvedimenti da adottare in caso di inadempienze. Agli Atleti inseriti nel TP non si applicano, comunque, le sanzioni di cui all'articolo 2.4 del CSA.

2.4 L'elaborazione del TDP dovrà infine assicurare il coordinamento con le attività condotte dalle altre *ADO* al fine di evitare duplicazioni, mediante stipula di accordi che possano preventivamente:

a) chiarire ruoli e responsabilità riguardo alla conduzione dei Controlli

durante le manifestazioni, in conformità al Codice WADA (articolo 5.3);

b) condividere tempestivamente le informazioni relative ai Controlli da loro eseguiti, preferibilmente mediante ADAMS o altro sistema di database centralizzato con simile funzionalità e sicurezza, in conformità al Codice WADA (articolo 14.5).

Articolo 3
Attuazione del TDP

3.1 Per attuare il TDP, il CCA seleziona gli Atleti da sottoporre al prelievo del *Campione* applicando i seguenti due metodi: *Controlli mirati (Target Testing)* e *Selezione Casuale (Random Selection)*.

3.1.1 Controlli mirati (Target Testing)

Ai fini dell'effettuazione di tale tipologia di controllo, che costituisce la percentuale più significativa, il CCA prenderà, tra gli altri, in considerazione le seguenti categorie di atleti:

a) Atleti che fanno parte delle squadre nazionali negli sport olimpici o paralimpici o altri sport di priorità nazionale;

b) Atleti che si allenano autonomamente ma che praticano attività a livello olimpico/paralimpico o di campionato del mondo e che possono essere selezionati per partecipare a tali manifestazioni;

c) Atleti che ricevono finanziamenti e/o contributi pubblici;

d) Atleti di alto livello che sono cittadini di altri paesi ma che risiedono, si allenano, gareggiano o svolgono altre attività in Italia;

e) Atleti che scontano un *periodo di squalifica* o *sospensione cautelare*;

f) Atleti presenti nell'RTP nazionale;

g) Atleti che erano presenti nell'RTP prima del ritiro dall'attività agonistica i quali chiedono di essere reintegrati alla attività agonistica;

h) precedenti violazioni della normativa antidoping/esito dei Controlli, tra cui eventuali parametri biologici anormali (parametri ematici, profili steroidei, ecc.);

i) andamento delle prestazioni sportive, tra cui, in particolare, miglioramenti repentini della prestazione e/o prestazioni

elevate durature senza un riscontro commisurato di Controlli antidoping;

l) ripetuta omissione di informazioni sulla reperibilità;

m) dinamiche sospette relative alla comunicazione delle Informazioni sulla reperibilità presso il luogo di permanenza (ad es.: aggiornamenti all'ultimo minuto);

n) trasferimento o svolgimento degli allenamenti presso una località remota;

o) ritiro o assenza da una competizione in cui era prevista la partecipazione;

p) associazione con terzi (ad es.: compagni di squadra, allenatori o medici) con precedenti di doping;

q) infortunio;

r) età/fase della carriera (ad es.: passaggio da categoria junior a senior, prossimità della scadenza del contratto, vicino al ritiro);

s) incentivi finanziari per il conseguimento di prestazioni migliori, tra cui premi in denaro od opportunità di sponsorizzazione;

t) informazioni attendibili fornite da terzi, ovvero dati elaborati da o condivisi con altre organizzazioni antidoping.

3.1.2 Fermo restando quanto sopra, il CCA potrà richiedere ad un Atleta un Campione biologico in qualsiasi momento ed in qualsiasi sede, indipendentemente dal fatto che la selezione dello stesso Atleta sia avvenuta o meno in base ai suddetti criteri.

3.1.3 Selezione Casuale (*Random Selection*)

Tale tipologia di controllo può essere svolta utilizzando un sistema documentato e può avvenire in modalità interamente casuale ovvero ponderata. La selezione casuale ponderata si deve ispirare a criteri chiari e può tenere conto dei fattori elencati al precedente punto 3.1.1. al fine di garantire che sia selezionata la maggiore percentuale di Atleti cosiddetti "a rischio".

3.2 Individuati gli atleti da sottoporre a Controllo sulla base dei criteri sopra elencati e definita la tipologia del controllo, il CCA disporrà il Controllo *In competizione* ovvero *Fuori competizione* sulla scorta delle seguenti priorità e modalità:

a) Controlli *In competizione* e *Fuori competizione*

i) Saranno disposti in via prioritaria Controlli *Fuori competizione* negli

sport e/o nelle discipline considerate ad alto rischio doping durante i periodi fuori gara.

ii) Saranno disposti in via prioritaria Controlli *In competizione* negli sport e/o nelle discipline considerate a basso rischio doping durante i periodi fuori gara.

b) Controllo urinario

c) Controllo ematico

d) Controlli riguardanti il profilo longitudinale ovvero il Passaporto biologico dell'Atleta

3.3 Il controllo potrà di norma svolgersi tra le ore 05.00 e le ore 23.00, salvo il caso in cui sussistano validi motivi per lo svolgimento di Controlli in orari notturni. Di conseguenza, l'Atleta non potrà rifiutare di sottoporsi al controllo anche laddove lo stesso venga disposto in orari diversi dalla fascia oraria dalle 05.00 alle ore 23.00.

3.4 Tutti i Controlli saranno svolti *senza preavviso* salvo in casi e/o circostanze eccezionali.

3.5 Il Personale di supporto dell'Atleta e/o qualsiasi altra persona con un conflitto di interessi non dovrà essere coinvolta nella pianificazione dei *Controlli*, nella selezione degli *Atleti* nonché nella fase di attuazione del controllo.

Articolo 4
Gestione del *Registered Testing Pool* (RTP)

4.1 Ai fini dell'istituzione dell'elenco RTP nazionale di cui all'articolo 2.3.3 del presente D-CI, il CCA provvede a:

a) individuare i criteri di inclusione degli Atleti nell'elenco RTP, definiti sulla base delle analisi di cui all'articolo 2.3.3 citato, sull'inclusione nel programma del Passaporto biologico nonché sulla sussistenza di un elevato rischio di doping;

b) designare gli Atleti da inserire nell'RTP nazionale e modificarne periodicamente l'elenco ai sensi dell'articolo 4.8.8 dello Standard Internazionale per i Controlli e le Investigazioni;

c) includere altresì nel proprio RTP, laddove lo ritenga opportuno, Atleti che sono sotto la propria autorità non rispondenti ai requisiti che precedono e che vorrebbe fossero sottoposti a *Controlli*;

d) informare ciascun Atleta designato di essere stato inserito nell'RTP da una data specificata, degli obblighi e degli adempimenti che ne derivano, delle informazioni sul luogo di permanenza e delle conseguenze relative alla mancata ottemperanza di tali adempimenti;

e) informare l'Atleta della sua cancellazione dall'RTP a seguito del venire meno dei requisiti di inserimento nell'RTP stesso;

f) utilizzare il sistema ADAMS per la raccolta, la conservazione e la condivisione delle Informazioni sulla reperibilità presso il luogo di permanenza dell'Atleta, ovvero altro sistema alternativo approvato dalla WADA.

4.1.1 Fermo restando quanto precede le FSN/DSA/EPS sono tenute ad assistere al meglio NADO Italia nella raccolta dei whereabouts degli Atleti che ricadono sotto la propria autorità.

4.2 L'inserimento dell'Atleta in RTP comporta gli adempimenti relativi ai whereabouts, secondo la disciplina di cui al successivo articolo 5.

4.3 Laddove l'Atleta sia contestualmente inserito nell'elenco RTP nazionale e nell'elenco RTP della rispettiva Federazione Internazionale tutti gli adempimenti conseguenti alla suddetta inclusione andranno eseguiti solamente nei confronti di quest'ultima, secondo le indicazioni e le modalità previste dalla normativa internazionale di riferimento, salvo diversi accordi tra NADO Italia e la Federazione Internazionale, che verranno comunque tempestivamente comunicati all'Atleta e, su richiesta alla WADA.

Articolo 5
Comunicazione delle Informazioni sulla reperibilità presso il luogo di permanenza (whereabouts)

5.1 Fermo restando quanto previsto al successivo comma 5.1.1, un Atleta già inserito nell'elenco RTP è tenuto a comunicare trimestralmente le informazioni personali complete ed accurate relative ai luoghi di permanenza nel periodo di riferimento in modo tale da poter essere sempre localizzato ai fini dei *Controlli* nel corso di tale periodo.

Nel dettaglio:

- I trimestre (gennaio/febbraio/marzo): le informazioni andranno comunicate anticipatamente dall'Atleta, ovvero entro il termine perentorio del giorno **20 dicembre**, a pena dell'attivazione del procedimento disciplinare di cui al successivo articolo 7;

- II trimestre (aprile/maggio/giugno): le informazioni andranno comunicate anticipatamente dall'Atleta, ovvero entro il termine perentorio del giorno **20 marzo**, a pena dell'attivazione del procedimento disciplinare di cui al successivo articolo 7;

- III trimestre (luglio/agosto/settembre): le informazioni andranno comunicate anticipatamente dall'Atleta, ovvero entro il termine perentorio del giorno **20 giugno**, a pena dell'attivazione del procedimento disciplinare di cui al successivo articolo 7;

- IV trimestre (ottobre/novembre/dicembre): le informazioni andranno

comunicate anticipatamente dall'Atleta, ovvero entro il termine perentorio del giorno **20 settembre**, a pena dell'attivazione del procedimento disciplinare di cui al successivo articolo 7.

5.1.1 Resta inteso che, ove l'Atleta venga **inserito nell'elenco RTP nel corso di un trimestre già iniziato** (ad esempio gli sia comunicato il suo inserimento il giorno 15 luglio), lo stesso sarà tenuto a comunicare in maniera completa ed accurata le informazioni personali relative ai luoghi di permanenza in modo da completare il trimestre di riferimento a partire dal giorno indicato da NADO Italia e procedere alla compilazione dei trimestri successivi secondo la tempistica e le modalità di cui al precedente comma 5.1.

5.2 Gli adempimenti in capo all'Atleta relativi al luogo di permanenza decorrono a far data dalla formale comunicazione di cui all'articolo 4.1 lettera d) e cessano solo a seguito della formale comunicazione di cui all'articolo 4.1 lettera e) ovvero a seguito del ricevimento – da parte di NADO Italia - della comunicazione tramite lettera raccomandata a/r, da parte dell'Atleta, del suo ritiro dalle competizioni sportive. Se un atleta di livello internazionale o nazionale già inserito in un *Registered Testing Pool* (RTP) si ritiri e poi desideri tornare a praticare l'attività agonistica, non potrà gareggiare in alcuna competizione sportiva nazionale o internazionale fino a che non si renderà disponibile per l'effettuazione di Controlli antidoping mediante una comunicazione scritta alla Federazione Internazionale e a NADO Italia almeno sei mesi prima del rientro in attività.
La WADA, di concerto con la Federazione Internazionale e NADO Italia, ha la facoltà di concedere una deroga alla norma relativa al preavviso di sei mesi qualora la rigorosa applicazione di tale norma risulti palesemente iniqua nei confronti di un atleta. È possibile ricorrere in appello avverso tale decisione, ai sensi dell'articolo 13 del Codice WADA

5.3 Le informazioni richieste riguarderanno i seguenti dati per ciascun giorno nel corso del trimestre successivo:

a) dati anagrafici compreso un indirizzo postale completo;

b) luogo di residenza/domicilio completi cui inviare la corrispondenza destinata all'Atleta ai fini della notifica formale. Qualsiasi notifica o altro documento spedito all'indirizzo sopra citato sarà considerato ricevuto dall'Atleta dopo 5 (cinque) giorni lavorativi dalla sua spedizione;

c) nome e l'indirizzo di ciascun luogo in cui l'Atleta pernotterà (ad esempio abitazione, alloggio temporaneo, hotel, ecc.);

d) nome e indirizzo di ciascun luogo dove l'Atleta si allenerà, lavorerà o svolgerà qualsiasi altra attività regolare (per esempio la scuola), così come il solito orario di svolgimento di tali attività regolari;

e) programma delle manifestazioni sportive, ivi compreso il nome e l'indirizzo di ciascuna sede di gara, cui l'Atleta ha programmato di partecipare;

f) consenso dell'Atleta per la condivisione delle proprie Informazioni con altre *ADO* che hanno l'autorità di effettuare test nei suoi confronti;

g) dettagli di una eventuale disabilità dell'Atleta che può incidere nella procedura da seguire per condurre una Sessione di prelievo del *Campione*.

5.4 Oltre ai dati che precedono, l'Atleta sarà tenuto altresì ad indicare, uno specifico arco di tempo di 60 (sessanta) minuti tra le ore 05.00 e le ore 23.00 per ogni giorno del trimestre nel quale si renderà disponibile e raggiungibile in un luogo indicato per essere sottoposto ai Controlli. Tale luogo dovrà essere facilmente accessibile da parte del Personale incaricato del prelievo (ad esempio deve essere presente un numero civico o altro identificativo del luogo, nome dell'Atleta presente sul citofono e/o comunicato a eventuali desk/portinerie di accesso allo stabile/hotel, ecc.).
L'indicazione dei 60 (sessanta) minuti non limita in alcun modo l'obbligo dell'Atleta a rendersi disponibile per i *Controlli* sempre ed ovunque.

5.5 I dati di cui ai commi precedenti dovranno essere forniti dall'Atleta alla NADO Italia nei modi e nei tempi indicati nel presente articolo.

Infatti, costituisce precisa responsabilità dell'Atleta assicurare (anche con gli aggiornamenti, ove necessario) che i dati relativi al luogo di permanenza forniti siano idonei a rendere NADO Italia in grado di rintracciarlo per i *Controlli* in un qualsiasi dato giorno durante il trimestre, compreso, ma non esclusivamente, il periodo di 60 (sessanta) minuti indicato per quel giorno nelle proprie Informazioni. Eventuali modifiche dei dati dovranno essere tempestivamente inserite nel sistema ADAMS ovvero altro sistema alternativo approvato dalla WADA. In presenza di determinate circostanze, tuttavia, gli aggiornamenti effettuati dall'Atleta poco prima dell'inizio della fascia oraria potranno essere considerati come possibili violazioni delle NSA.

5.6 Le Informazioni sulla reperibilità presso il luogo di permanenza, andranno rese nei confronti della Federazione Internazionale competente qualora l'Atleta sia inserito nell'RTP di quest'ultima ai sensi del precedente articolo 4.2.

5.7 Un Atleta inserito in un RTP può delegare la produzione di una parte o di tutte le Informazioni sulla reperibilità presso il luogo di permanenza (e/o qualsiasi aggiornamento delle stesse) a terzi, quali, a titolo esemplificativo, un allenatore, una squadra (per gli Sport di squadra ai sensi dell'articolo 6), un dirigente o una Federazione Nazionale, purché la terza parte accetti tale delega.

Tuttavia, anche nel caso di delega, ciascun Atleta rimane responsabile della correttezza/aggiornamento della produzione dei whereabouts. Non dovrà costituire motivo di difesa contro una contestazione di *Mancata comunicazione* e/o di *Mancato controllo* ai sensi dell'articolo 2.4. del CSA, il fatto che l'Atleta abbia delegato tale responsabilità a terzi e che questi abbiano presentato informazioni non corrette/non aggiornate/non complete sui luoghi di permanenza.

Articolo 6
Comunicazione delle Informazioni sulla reperibilità presso il luogo di permanenza negli sport di squadra (whereabouts di squadra)

6.1 Un Atleta che partecipa ad uno Sport di Squadra o ad un'altra disciplina sportiva le cui gare e/o allenamento vengono svolte collettivamente, può delegare alla squadra la comunicazione delle Informazioni sui luoghi di permanenza di cui al precedente articolo 5, incaricando a tal fine il personale e lo staff della stessa.

6.2 In uno Sport di squadra, infatti, è probabile che gli Atleti svolgano la maggior parte delle loro attività (tra cui allenamento, trasferte, riunioni tecniche) in modo collettivo. Di conseguenza, gran parte delle Informazioni relative alla reperibilità saranno le stesse per tutti gli Atleti della squadra. Inoltre, nei casi in cui un Atleta non partecipi ad una attività collettiva in programma (ad esempio perché infortunato), è probabile che lo stesso svolga altre attività sotto la supervisione della sua squadra (ad esempio terapia con il medico di squadra). Agli effetti delle NSA, tali attività sono note come "Attività di squadra".

6.3 L'Atleta che pratichi tali sport può altresì delegare alla propria squadra gli adempimenti di cui ai whereabouts non soltanto in relazione alle Attività di Squadra di cui ai commi che precedono, ma anche in relazione ai periodi che non rientrano in dette Attività, a condizione che la Squadra medesima acconsenta. In tale caso l'Atleta dovrà fornire alla squadra dette informazioni che andranno ad integrare le informazioni fornite in relazione alle Attività di Squadra.

6.4 Nei casi che precedono, l'Atleta rimane comunque responsabile della comunicazione corretta e completa delle Informazioni sui luoghi di permanenza. Non costituisce, infatti, motivo di difesa contro una contestazione di Mancata comunicazione e/o di Mancato controllo ai sensi dell'articolo 2.4 del CSA, il fatto che l'Atleta abbia delegato tale responsabilità alla squadra e che questa abbia presentato informazioni non corrette/non aggiornate/non complete sui luoghi di permanenza.

6.5 Fermo quanto precede, laddove il tentativo di sottoporre l'Atleta al controllo durante la fascia oraria dei 60 (sessanta) minuti, individuata nell'ambito di un periodo compreso nelle Attività di Squadra, fallisca per errata comunicazione della squadra, questa sarà passibile di procedimento disciplinare con conseguente applicazione delle sanzioni economiche di cui all'articolo 9 del CSA.

Articolo 7
Accertamento della Mancata/non corretta comunicazione dei whereabouts (*Whereabouts Filing Failures*)

7.1 Un Atleta può essere ritenuto responsabile di una *"Mancata comunicazione"* soltanto laddove sussistano i seguenti requisiti:

a) All'Atleta è stato debitamente comunicato:

(i) che è stato designato per essere inserito in un RTP;

(ii) il conseguente obbligo di fornire i whereabouts dell'Atleta;

(iii) le conseguenze disciplinari in caso di inadempimento.

b) l'Atleta non ha rispettato tale obbligo nel termine stabilito;

c) nel caso di una seconda o terza *Mancata comunicazione* verificatasi nello stesso trimestre, l'Atleta è stato avvisato della precedente *Mancata comunicazione* e non ha rettificato quella *Mancata comunicazione* entro il termine specificato in quella notifica;

d) l'inadempienza dell'Atleta è stata commessa per negligenza. A questo scopo, si presume che l'Atleta non abbia rispettato le norme per propria negligenza, dimostrando di aver ricevuto la notifica della richiesta ma di non averla soddisfatta. Questa presunzione può essere respinta soltanto se l'Atleta dimostra che non c'è stato alcun comportamento negligente da parte sua che abbia causato o contribuito alla mancata ottemperanza.

Articolo 8
Gestione dei risultati: Mancata/non corretta comunicazione dei whereabouts

8.1 Laddove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 7, la PNA, ricevutane comunicazione dal CCA, notifica all'Atleta l'inadempimento entro 14 (quattordici) giorni successivi alla data dell'accertamento dello stesso con le modalità di cui all'articolo 44.2. del CSA, invitandolo al contempo a fornire eventuali giustificazioni scritte entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla ricezione della notifica.

Nella notifica la PNA comunica altresì all'Atleta:

a) che laddove lo stesso non riesca a giustificare la *Mancata comunicazione*, e fatte salve le restanti disposizioni di seguito indicate, si procederà all'iscrizione di una *Mancata comunicazione* nei suoi confronti;

b) le conseguenze derivanti dall'eventuale accertamento della *Mancata comunicazione*;

c) che 3 (tre) Inadempienze relative ai whereabouts (anche come risultato di una combinazione qualsiasi di *Mancate comunicazioni* e/o *Mancati controlli* sommati tra loro) in un qualsiasi arco di tempo di 12 (dodici) mesi, comporteranno la violazione delle norme antidoping ai sensi dell'articolo 2.4. del CSA, informando altresì l'Atleta delle altre Inadempienze relative ai whereabouts verbalizzate nei suoi confronti nell'arco di tempo dei 12 (dodici) mesi precedenti;

d) l'obbligo di inviare le informazioni mancanti in merito alla propria reperibilità entro le successive 48 (quarantotto) ore dal ricevimento della comunicazione di presunta Inadempienza.

8.2 Al fine di accertare se nell'anzidetto periodo si sia verificata o meno la violazione dell'articolo 2.4 del CSA, l'inadempimento per *Mancata Comunicazione* si riterrà verificato il primo giorno del trimestre in relazione al quale l'Atleta omette di inviare una comunicazione (ad esempio se un Atleta omette informazioni relative al mese di febbraio, la violazione si intenderà commessa il primo giorno del trimestre di riferimento, ovvero alla data del 1° gennaio).

8.3 Laddove l'Atleta contesti la notificata inadempienza, la PNA procederà a valutare l'idoneità delle argomentazioni addotte a giustificazione dell'inadempimento, comunicandone l'esito con le modalità di cui all'articolo 44.2 del CSA entro 14 (quattordici) giorni dalla ricezione della risposta dell'Atleta. Se la PNA conclude che i requisiti richiesti dall'articolo 7.1 non siano stati riscontrati, ne darà comunicazione all'Atleta, alla WADA ed alla Federazione Internazionale interessata. In questo caso, la WADA e la Federazione Internazionale hanno diritto di impugnare la decisione ai sensi dell'articolo 33 CSA.

8.4 Nel caso in cui l'Atleta non contesti la notificata inadempienza, ovvero laddove le argomentazioni addotte a sua difesa vengano ritenute infondate, la PNA comunicherà allo stesso, alla WADA ed alla Federazione Internazionale interessata, la verbalizzazione della presunta inadempienza, informando al contempo l'Atleta del suo diritto ad un riesame di tale provvedimento.

8.5 Laddove l'Atleta voglia impugnare tale provvedimento, il riesame sarà condotto dalla Seconda Sezione del Tribunale Nazionale Antidoping (TNA), secondo i tempi e le modalità previste dall'articolo 33 del CSA.

8.6 Qualora l'Atleta non richieda il riesame entro il termine previsto, o laddove la Seconda Sezione del TNA rigettasse il riesame eventualmente proposto, la PNA verbalizzerà la *Mancata comunicazione* all'Atleta, dandone comunicazione alla WADA e a tutte le altre *ADO* interessate, della *Mancata comunicazione* e della data in cui si è verificata.

Articolo 9
Accertamento del Mancato controllo (*Missed Test*)

9.1 Un Atleta può essere ritenuto responsabile di un *Mancato controllo* laddove la *Mancata/non corretta comunicazione* del whereabouts relativa all'arco dei 60 (sessanta) minuti non consenta l'effettuazione del test.

9.2 Un Atleta può essere dichiarato responsabile di un *"Mancato controllo"* laddove NADO Italia abbia posto in essere le seguenti attività:

a) informazione all'Atleta, nel momento del suo inserimento nell'RTP, in merito alle proprie responsabilità circa il *Mancato controllo* in caso di indisponibilità ai *Controlli* durante l'intervallo di tempo di 60 (sessanta) minuti nel luogo specifico, come indicato nel proprio whereabouts;

b) tentativo del DCO incaricato di effettuare un test sull'Atleta in un dato giorno durante il trimestre ovvero durante l'intervallo di tempo di 60 (sessanta) minuti indicato nel whereabouts dell'Atleta per quel giorno, recandosi nel luogo indicato e nell'orario indicato;

c) tentativo ragionevole da parte del DCO, durante l'intervallo di tempo di 60 (sessanta) minuti, di rintracciare comunque l'Atleta assente, avendo considerazione delle circostanze (ad es. la natura del luogo) non potendo dare all'Atleta alcun preavviso. Il DCO dovrà comunque rimanere presso il luogo prestabilito per il tempo restante dell'intervallo dei 60 (sessanta) minuti, durante il quale dovrà porre in essere ogni più opportuna azione volta a rintracciare l'Atleta;

d) qualora l'Atleta non fosse disponibile all'inizio dell'intervallo dei 60 minuti, ma solo successivamente purché nel medesimo intervallo di tempo (ad esempio l'Atleta ha dichiarato di trovarsi nel luogo indicato dalle ore 17.00 alle ore 18.00; il DCO alle ore 17.01 non trova l'Atleta nel posto indicato ma vi arriva solo alle ore 17.30), il DCO dovrà prelevare il Campione senza ritenere fallito il tentativo, provvedendo tuttavia ad inserire tale circostanza nella propria relazione poiché tale condotta dovrà essere oggetto di indagine al fine di accertare l'eventuale violazione degli articoli 2.3 o 2.5 del CSA. Qualora l'Atleta non fosse disponibile per i Controlli durante la fascia dei 60 (sessanta) minuti, lo stesso sarà ritenuto responsabile di un *Mancato controllo* anche qualora venisse rintracciato nell'arco della stessa giornata ed il Campione biologico venisse opportunamente prelevato;

e) le disposizioni contenute al successivo articolo 9.4 siano state rispettate;

f) accertamento della negligenza dell'Atleta a rendersi disponibile per il *Controllo* nel luogo indicato durante l'intervallo di tempo di 60 (sessanta) minuti. A tal fine, sussiste presunzione di negligenza da parte di un Atleta laddove siano provati le fattispecie di cui ai

precedenti punti da (a) a (e). Tale presunzione può essere superata laddove l'Atleta riesca a dimostrare che nessun comportamento negligente da parte sua abbia causato o contribuito alla sua inadempienza:

(i) la sua disponibilità al *Controllo* nel luogo e nell'intervallo di tempo indicato;

(ii) il suo adempimento in merito al corretto aggiornamento i propri whereabouts, per aver comunicato un luogo diverso dove sarebbe stato invece disponibile al *Controllo* durante un intervallo di tempo di 60 (sessanta) minuti indicato per quel dato giorno.

9.3 Nelle ipotesi che precedono il DCO dovrà presentare al CCA un Rapporto di tentativo non riuscito, esponendo i dettagli del tentativo di prelievo del *Campione*, ivi compresi la data del tentativo, il luogo dove si è recato, l'orario esatto in cui è arrivato e quello in cui ha lasciato tale luogo, le azioni svolte nel luogo per tentare di reperire l'Atleta, i dettagli di un eventuale contatto stabilito con terzi, e qualsiasi altro tipo di dettaglio relativo al tentativo di prelievo del *Campione.*

9.4 A garanzia dell'Atleta, laddove sia stato compiuto un tentativo non riuscito di effettuare un test nell'intervallo di tempo di 60 (sessanta) minuti indicato, qualsiasi successivo tentativo di effettuare un test (da parte di NADO Italia o da un'altra *ADO*) potrà essere considerato come un *"Mancato controllo"* nei confronti di quell'Atleta, se a questi sia stato ritualmente notificato l'originario tentativo non riuscito.

Articolo 10
Gestione dei risultati: Mancato controllo

10.1 Laddove ricorrano i requisiti del precedente articolo 9 (*Mancato controllo*), la PNA, ricevutane comunicazione dal CCA, notifica all'Atleta, con le modalità di cui all'articolo 44.2. del CSA, il tentativo non riuscito entro 14 (quattordici) giorni successivi alla data di quest'ultimo, invitandolo al contempo a fornire una risposta entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla ricezione della notifica.

Nella notifica la PNA comunica altresì all'Atleta:

a) che laddove lo stesso non riesca a giustificare il *Mancato controllo,* e fatte salve le restanti disposizioni di seguito indicate, si procederà all'iscrizione di un presunto *Mancato controllo* nei suoi confronti;

b) le conseguenze derivanti dall'eventuale accertamento del *Mancato controllo*;

c) che 3 (tre) Inadempienze relative ai whereabouts (anche come risultato di una combinazione qualsiasi di *Mancate comunicazioni* e/o *Mancati controlli* sommati tra loro) in un qualsiasi arco di tempo di 12 (dodici) mesi, comporteranno la violazione delle norme antidoping ai

sensi dell'articolo 2.4. del CSA, informando altresì l'Atleta delle altre Inadempienze relative ai whereabouts verbalizzate nei suoi confronti nell'arco di tempo dei 12 (dodici) mesi precedenti.

10.2 Al fine di accertare se nell'anzidetto periodo si sia verificata o meno la violazione dell'articolo 2.4 del CSA, l'inadempimento per *Mancato controllo* si riterrà concretizzato il giorno in cui il tentativo di effettuazione del prelievo del Campione non è andato a buon fine.

10.3 Laddove l'Atleta contesti nelle proprie difese il notificato inadempimento per *Mancato controllo*, la PNA procederà a rivalutare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 9, comunicandone l'esito, con le modalità di cui all'articolo 44.2 del CSA, entro 14 (quattordici) giorni dalla ricezione della risposta dell'Atleta. Se la PNA conclude che i requisiti previsti dall'articolo 7.1 del presente D-CI non sono stati riscontrati, ne darà comunicazione a quest'ultimo, alla WADA ed alla Federazione Internazionale interessata. In questo caso, la WADA e la Federazione Internazionale hanno diritto di impugnare la decisione ai sensi dell'articolo 33 CSA.

10.4 Nel caso in cui l'Atleta non contesti entro il termine previsto l'Inadempienza, la PNA procederà alla verbalizzazione della presunta Inadempienza.
Se l'Atleta risponde entro il termine stabilito, determinando una modifica del provvedimento originale, la PNA informerà la WADA, la Federazione Internazionale interessata e l'Organizzazione antidoping che ha scoperto l'inadempimento in relazione ai luoghi di permanenza, motivando la sua decisione. Ognuno di essi ha diritto di impugnare tale decisione conformemente all'articolo 33 CSA.

Laddove le argomentazioni addotte dall'Atleta a sua difesa vengano ritenute infondate, la PNA notificherà all'Atleta la verbalizzazione della presunta Inadempienza, informando al contempo l'Atleta del suo diritto ad un riesame di tale provvedimento. Il rapporto di tentativo non riuscito dovrebbe essere fornito all'Atleta in questa fase, se non già trasmesso.

10.5 Laddove l'Atleta voglia impugnare tale provvedimento, il riesame sarà condotto dalla Seconda Sezione del Tribunale Nazionale Antidoping (TNA), secondo i tempi e le modalità previste dall'articolo 33 del CSA.

10.6 Qualora l'Atleta non richieda il riesame entro il termine previsto, o laddove la Seconda Sezione del TNA rigettasse l'impugnazione eventualmente proposta, la PNA verbalizzerà il *Mancato controllo* nei confronti dell'Atleta informando lo stesso, la WADA e tutte le altre *ADO* interessate, della violazione e della data in cui si è verificato.

Articolo 11
Norme comuni alle violazioni di cui agli articoli 7 e 9

Al verificarsi di 3 (tre) Inadempienze relative ai whereabouts nell'arco di tempo

di 12 (dodici) mesi, troveranno applicazione le seguenti disposizioni:

a) nel caso in cui due o più di tali Inadempienze fossero accertate da una *ADO* nel cui *RTP* l'Atleta era inserito quando si sono verificate le Inadempienze, allora la stessa *ADO* promuoverà il procedimento contro l'Atleta, ai sensi dell'articolo 2.4. del CSA;

b) laddove le Inadempienze relative ai whereabouts siano state accertate da *ADO* diverse, l'*ADO* responsabile di tale procedimento sarà quella nel cui RTP l'Atleta era inserito. La competente ADO sottoporrà la Inadempienza alla WADA;

c) laddove la *ADO* competente non attivi il procedimento disciplinare nei confronti dell'Atleta, per violazione dell'articolo 2.4. del CSA, entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui la WADA ha ricevuto notizia della terza presunta Inadempienza, si dovrà ritenere che la *ADO* competente abbia deciso che non è stata violata alcuna norma antidoping, ai fini della proposizione dell'appello di cui all'articolo 35 del CSA.

TITOLO II

ESECUZIONE DEI CONTROLLI ANTIDOPING

Articolo 12
Notifica del Controllo

12.1 La fase di notifica ha inizio nel momento in cui l'Atleta viene informato di essere stato selezionato per il prelievo del *Campione* e termina con l'arrivo dello stesso alla Sala dei Controlli antidoping ovvero quando l'eventuale mancato adempimento da parte dell'Atleta viene portato all'attenzione di NADO Italia per il tramite del DCO. Fatti salvi i casi eccezionali, la notifica senza preavviso rappresenta la modalità di notifica per la raccolta dei *Campioni* biologici.

12.2 Le principali attività sono le seguenti:

a) designazione del Personale incaricato del prelievo dei *Campioni;*

b) individuazione dell'Atleta e verifica della sua identità;

c) informazione all'Atleta in ordine alla sua selezione per il *Controllo* rendendolo edotto in merito ai suoi diritti ed alle sue responsabilità;

d) nel caso di prelievo di *Campioni* senza preavviso, predisporre il costante accompagnamento dell'Atleta, dal momento della notifica fino all'arrivo presso la Sala dei Controlli antidoping;

e) documentazione della notifica o del tentativo della stessa.

Nel dettaglio:

12.2.1 *Designazione del Personale incaricato del prelievo dei Campioni*

L'Autorità competente per la raccolta dei campioni nomina ed autorizza il Personale incaricato del prelievo dei *Campioni,* che sia maggiorenne, adeguatamente addestrato per tali mansioni, e che non evidenzi un conflitto di interessi in relazione alle procedure di raccolta del *Campione*. Il Personale incaricato del prelievo dei *Campioni* deve disporre di una documentazione attestante l'autorizzazione formale fornita da NADO Italia. Il DCO dovrà, altresì, munirsi di documento di identificazione personale con fotografia ed in corso di validità (ad esempio carta di identità, patente di guida, passaporto).

12.2.2 *Individuazione dell'Atleta e verifica della sua identità*

L'Atleta designato al controllo antidoping dovrà essere identificato mediante documento di identità, tessera federale se munita di foto o qualsiasi altro documento di identità con foto. Se non fosse disponibile un documento d'identità con foto, il DCO/Chaperone scriverà sul modulo di controllo antidoping "Nessun documento" nella casella "Tipo di identificazione". Il DCO documenterà, quindi, come l'Atleta sia stato identificato nella casella "Commenti" del modulo di Controllo antidoping e nel modulo Rapporto Supplementare.
Il DCO/Chaperone è tenuto a documentare e verbalizzare, utilizzando il modulo Rapporto Supplementare, in caso in cui la conferma dell'identità dell'Atleta avvenga utilizzando altri metodi o la mancata conferma dell'identità dell'Atleta.

Il DCO e/o lo Chaperone dovranno individuare la località in cui si trova l'Atleta selezionato e pianificare la modalità di contatto ed i tempi della notifica, tenendo in considerazione le particolari circostanze dello sport/ manifestazione/ sessione dell'allenamento.

La notifica del controllo dovrà essere effettuata personalmente all'Atleta selezionato, salvo la necessità della presenza di terzi nel caso in cui l'Atleta sia Minore (Appendice C – Variazioni per Atleti Minori), oppure, ove ciò sia necessario per un Atleta diversamente abile (Appendice B – Variazioni per Atleti diversamente abili), o in situazioni in cui ai fini della notifica sia necessario l'intervento di un interprete.

Articolo 13
Requisiti per la notifica agli Atleti

13.1 Una volta stabilito il primo contatto il DCO e/o lo Chaperone, a seconda dei casi, dovranno assicurarsi che l'Atleta e/o i terzi, siano informati in merito:

a) all'obbligo per l'Atleta di sottoporsi al prelievo del *Campione*;

b) all'autorità sotto la cui egida viene effettuato il prelievo del *Campione*;

c) al tipo, alle modalità di prelievo del *Campione* e alle eventuali condizioni da rispettare ai fini della raccolta;

d) ai diritti dell'Atleta tra cui:
 i. avvalersi di un rappresentante e, ove necessario, di un interprete;
 ii. richiedere ulteriori informazioni circa la procedura di raccolta del *Campione*;
 iii. chiedere di ritardare il raggiungimento della Sala dei Controlli antidoping per validi motivi;
 iv. richiedere variazioni come previsto all'Appendice B – Variazioni per gli *Atleti* diversamente abili;

e) alle responsabilità dell'Atleta tra cui:
 i. rimanere costantemente nel campo visivo del DCO e/o dello Chaperone dal momento della notifica fino al completamento della procedura di raccolta del *Campione*;
 ii. comprovare la propria identità, secondo quanto previsto all'articolo 12.2.2 del presente D-CI;
 iii. rispettare le procedure di prelievo del *Campione* (l'Atleta deve essere informato delle possibili conseguenze in caso di Inadempimento);
 iv. presentarsi immediatamente per essere sottoposto al test, salvo ritardo per giustificato motivo, come stabilito in conformità con il successivo articolo 13.4;

f) all'ubicazione della Sala dei Controlli antidoping;

g) al fatto che nel caso l'Atleta decidesse di ingerire cibo o liquidi prima di fornire un *Campione*, questi deve essere consapevole che lo fa a proprio rischio e pericolo, e che dovrebbe comunque evitare una eccessiva reidratazione, ricordandosi del requisito di produrre un *Campione* con il Peso specifico appropriato per le analisi.

h) al fatto che il *Campione* fornito dall'Atleta al DCO deve contenere la prima urina prodotta successivamente alla notifica (ad es. l'Atleta non dovrebbe emettere urina sotto la doccia o altrove prima di fornire un *Campione*).

13.2 A seguito del contatto con l'Atleta, il DCO e/o lo Chaperone sono tenuti a operare come segue:

a) vigilare costantemente sull'Atleta fino al termine della Sessione di raccolta del *Campione*;

b) comunicare la propria identità all'Atleta nelle modalità di cui al precedente articolo 12.2.1;

c) confermare l'identità dell'Atleta come previsto al precedente articolo 12.2.2. Nel caso in cui non sia possibile confermare l'identità dell'Atleta utilizzando i criteri di cui al precedente articolo 12.2.2, tale circostanza dovrà essere puntualmente verbalizzata e comunicata a NADO Italia.

13.3 Il DCO e/o lo Chaperone dovranno quindi richiedere all'Atleta di firmare il modulo della notifica per conoscenza e accettazione. In caso di rifiuto o di elusione il DCO e/o lo Chaperone (qualora ciò avvenga alla sola presenza dello Chaperone, questi avvertirà immediatamente il DCO) informeranno l'Atleta, ove possibile, in merito alle conseguenze di tale comportamento, documentandolo nei modi di cui all' Appendice A – Accertamento di eventuale inosservanze del presente D-CI, nonché comunicandolo a NADO Italia. Il DCO dovrà, comunque, proseguire la procedura di prelievo del *Campione*.

13.4 Il DCO e/o lo Chaperone potranno, a loro discrezione, valutare la ragionevolezza delle richieste avanzate dall'Atleta o da terzi, di ritardare la presentazione presso la Sala dei Controlli antidoping successivamente alla ricezione ed all'accettazione della notifica, e/o di lasciare temporaneamente la Sala dei Controlli antidoping dopo l'arrivo. In caso affermativo l'Atleta dovrà essere costantemente accompagnato e tenuto sotto diretta osservazione durante tutto il periodo del ritardo e purché la richiesta sia correlata ad una delle seguenti attività:

h) Per i *Controlli In competizione*:

a) partecipazione ad una cerimonia di premiazione;

b) impegni con i media;

c) partecipazione ad ulteriori gare;

d) defaticamento;

e) essere sottoposto a cure mediche necessarie;

f) reperimento di un rappresentante e/o di un interprete;

g) reperimento di un documento di riconoscimento;

h) altre eventuali circostanze eccezionali che dovranno essere giustificate e documentate.

ii) Per i *Controlli Fuori competizione*:

a) reperimento di un rappresentante;

b) completamento di una seduta di allenamento;

c) essere sottoposto a cure mediche necessarie;

d) reperire un documento di riconoscimento;

e) altre eventuali circostanze eccezionali che dovranno essere giustificate e documentate.

13.5 Il DCO è tenuto a documentare i motivi del ritardo di arrivo dell'Atleta alla Sala dei Controlli antidoping e/o di anticipato allontanamento dalla stessa utilizzando il modulo Rapporto Supplementare, al fine di un eventuale indagine da parte di NADO Italia. Qualsiasi inadempienza da parte dell'Atleta nel rimanere sotto costante osservazione deve essere ivi verbalizzata così come ogni aspetto che possa potenzialmente compromettere l'analisi. Ove ritenuto opportuno dal DCO questi dovrà eseguire i disposti di cui all'Appendice A - Accertamento di eventuale inosservanze del Disciplinare dei Controlli e/o considerare la necessità o meno di prelevare un ulteriore *Campione* dall'Atleta.

13.6 Il DCO e/o lo Chaperone dovranno respingere la richiesta di ritardata presentazione al controllo antidoping nel caso in cui non sia possibile tenere tale Atleta sotto costante controllo visivo.

13.7 Qualora l'Atleta si presenti in ritardo presso la Sala dei Controlli antidoping per motivi diversi da quelli stabiliti nel precedente punto 13.4 paragrafi i) e ii), ma si presenti prima dell'allontanamento del DCO, quest'ultimo dovrà decidere se dare corso ad una possibile procedura di Inadempienza. Ove possibile, il DCO dovrà procedere con il prelievo del *Campione*, e documentare i fatti relativi alla ritardata presentazione dell'Atleta presso la Sala dei Controlli antidoping utilizzando il modulo Rapporto Supplementare.

13.8 Laddove il Personale incaricato del prelievo dei *Campioni* rilevasse - nel momento in cui l'Atleta è sotto la propria vigilanza - qualsiasi elemento in grado di compromettere la validità delle analisi, ne dà tempestiva comunicazione al DCO che procederà alla puntuale verbalizzazione dell'accaduto. Ove ritenuto opportuno il DCO applicherà le disposizioni di cui all'Appendice A - Accertamento di eventuale inosservanze del Disciplinare dei Controlli valutando la necessità o meno di raccogliere un ulteriore *Campione* dall'Atleta.

Articolo 14
Compiti del DCO

Il DCO, giuste le previsioni delle Linee Guida WADA, è il soggetto responsabile dei servizi relativi al prelievo dei *Campioni.*

Il DCO provvede a:

a) organizzare ed istruire eventuale altro Personale incaricato del prelievo dei *Campioni;*

b) prendere contatti con i rappresentanti sportivi, ove necessario;

c) predisporre l'attrezzatura, compresa tutta la modulistica e documentazione necessaria;

d) verificare e predisporre i locali;

e) predisporre o attuare il processo di notifica e di accompagnamento dell'Atleta;

f) assicurarsi che l'Atleta venga informato sui suoi diritti e responsabilità;

g) illustrare il processo per il prelievo del *Campione* di urina ovvero del *Campione* ematico agli Atleti ed ai rappresentanti degli Atleti, a seconda dei casi;

h) controllare visivamente la produzione del *Campione*;

i) coordinare il prelievo del *Campione* di sangue, ove necessario;

j) compilare e verificare la modulistica e la documentazione attinente;

k) attivare e vigilare sulla catena di custodia della fase di controllo ivi compresa l'organizzazione del servizio di spedizione, se necessario, registrando il numero della lettera di vettura, qualora per il trasporto dei *Campioni* venga utilizzato un corriere;

l) curare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti conseguenti alla sessione dei prelievi.

Articolo 15
Compiti dello Chaperone

Giuste previsioni delle Linee Guida WADA lo Chaperone ha il compito di:

a) coadiuvare il DCO nella conduzione del controllo antidoping attenendosi scrupolosamente alle sue istruzioni;

b) comunicare all'Atleta la propria identità, mostrandogli la tessera e/o il documento ufficiale che gli ha accordato l'autorità di Chaperone;

c) informare di persona l'Atleta della sua necessità di eseguire un controllo antidoping, dei suoi diritti e doveri, secondo le istruzioni del DCO;

d) accompagnare l'Atleta, mantenendo sempre il contatto visivo diretto, dal momento della notifica fino all'arrivo presso la Sala dei Controlli antidoping e successivamente, quando richiesto dal DCO.

TITOLO III

LA SESSIONE PER LA RACCOLTA DEL CAMPIONE

Articolo 16
Organizzazione della sessione

16.1 Ai fini del corretto svolgimento della Sessione per la raccolta del *Campione* occorre preliminarmente:

a) adottare un sistema per la raccolta delle informazioni;

b) individuare le persone autorizzate a presenziarvi;

c) garantire la conformità della Sala dei Controlli antidoping rispetto ai criteri minimi di cui al successivo punto 16.1.3;

d) garantire la conformità dell'Attrezzatura per la raccolta del *Campione* rispetto ai criteri minimi di cui al successivo punto 16.1.4.

16.1.1 Sul sistema di raccolta delle informazioni.
NADO Italia adotta un sistema che consente di ottenere tutte le informazioni necessarie al fine di garantire l'efficiente svolgimento della Sessione per la raccolta del *Campione*, inclusi i requisiti specifici volti a soddisfare le esigenze degli Atleti diversamente abili (conformemente all'Appendice B – Variazioni per Atleti diversamente abili), così come quelle degli Atleti *Minori* (conformemente all'Appendice C – Variazioni per Atleti *Minori*), nel rispetto delle prescrizioni normative in tema di privacy.

16.1.2 Sulle persone autorizzate a presenziare alla Sessione per la raccolta del Campione.
Oltre al Personale incaricato del prelievo dei *Campioni* è presente:

a) un rappresentante e/o un interprete, ove richiesto dall'Atleta, salvo nel momento in cui viene prodotto il *Campione* di urina;

b) un rappresentante nei modi e nei termini di cui all'Appendice C – Variazioni per Atleti *Minori* che osservi il Personale incaricato del Prelievo. Detto Rappresentante tuttavia non dovrà osservare direttamente la minzione salvo che ciò venga espressamente richiesto dall'Atleta *Minore.* Costituisce, infatti, diritto dell'*Atleta Minore* e/o del Personale incaricato del prelievo dei *Campioni,* richiedere che tale fase sia presenziata da un soggetto terzo;

c) un rappresentante che accompagni l'Atleta diversamente abile, ove da questi richiesto, ai sensi dell'Appendice B – Variazioni per Atleti diversamente abili;

d) un Osservatore Indipendente ove inviato dalla WADA ai sensi

del *Programma degli Osservatori indipendenti.* L'Osservatore Indipendente WADA non dovrà osservare direttamente la produzione del *Campione* di urina;

e) un Osservatore di NADO Italia ove formalmente nominato per l'evento, inclusi gli Ispettori Investigativi Antidoping (IIA) di cui all'articolo 23.

16.1.3 Sulla conformità della Sala dei Controlli antidoping

L'Autorità competente per la raccolta dei Campioni è tenuta ad utilizzare una Sala dei Controlli antidoping che garantisca, quale minimo requisito, la privacy e la riservatezza dell'Atleta, e che sia utilizzata esclusivamente come Sala dei Controlli antidoping per tutta la durata della Sessione.

Le Linee guida WADA prevedono altresì che per i Controlli in competizione, ove possibile, la Sala dei Controlli antidoping soddisfi i seguenti requisiti:

a) essere accessibile solo a personale autorizzato;

b) assicurare la sicurezza necessaria per il deposito delle attrezzature;

c) essere composta da un'area per l'attesa dotata di posti a sedere e da uno spazio separato per la parte amministrativa dotato di tavolo e sedie adiacenti ad un bagno sufficientemente ampio per poter osservare la produzione del Campione;

d) includere un lavabo per lavarsi le mani;

e) essere ampio abbastanza da contenere oltre agli atleti anche il personale autorizzato;

f) essere ubicata in relazione alla posizione dove si effettuano le notifiche od al campo di gara.

Per quanto concerne i Controlli *fuori competizione*, l'individuazione da parte del DCO del locale più idoneo avverrà tenuto conto delle richieste e delle esigenze dell'Atleta e/o dei terzi interessati in ordine al rispetto dei diritti di privacy e di dignità; in ogni caso non verranno raccolte informazioni riguardanti la vita privata dell'Atleta o riferite a terzi estranei (ad es. familiari) non necessarie, non pertinenti o eccedenti rispetto alla finalità di verifica del doping.

Eventuali difformità rispetto ai requisiti sopra indicati andranno verbalizzati dal DCO sul modulo Rapporto Supplementare.

16.1.4 Sulla conformità dell'attrezzatura per il prelievo dei Campioni

L'Attrezzatura per il prelievo dei *Campioni* (kit) urinari ed ematici dovrà rispondere ai seguenti requisiti minimi:

a) disporre di un sistema di numerazione univoco incorporato in tutti i flaconi A e B, i contenitori, le provette o altro materiale utilizzato per sigillare il *Campione* dell'Atleta ed avere un codice

a barre o altro codice dati che rispetti i requisiti di ADAMS in merito all'attrezzatura per il prelievo del Campione utilizzabile;

b) disporre di un sistema di sigillatura a prova di manomissione;

c) garantire che non si possa risalire all'identità dell'Atleta dalle attrezzature utilizzate;

d) garantire che tutte le attrezzature siano pulite e/o sterili, sigillate e non scadute, prima di essere utilizzate*;*

e) essere costruita con materiali e un sistema di sigillatura che sia in grado di resistere all'ambiente e alle condizioni di trattamento alle quali l'attrezzatura sarà sottoposta, inclusi e non limitati al trasporto, alle analisi di laboratorio e alla conservazione a lungo termine in stato di congelamento fino al termine di prescrizione dell'azione disciplinare;

f) essere costruita con materiali e sistemi di sigillatura che:

(i) dovranno mantenere l'integrità (proprietà chimiche e fisiche) del Campione per le analisi di Laboratorio;

(ii) dovranno resistere a temperatura di -80° C per urine e sangue. I test condotti per determinare l'integrità in condizioni di congelamento dovranno utilizzare la matrice che sarà conservata nei flaconi, contenitori o provette sia per sangue che per urina;

(iii) saranno costruiti con materiali o sistemi di sigillatura che dovranno resistere ad un minimo di 3 (tre) cicli di congelamento /scongelamento;

g) i flaconi A e B, i contenitori e le provette dovranno essere trasparenti così da rendere visibile il Campione;

h) dovrà avere un sistema di sigillatura che consenta all'Atleta e al DCO di verificare che il Campione sia correttamente sigillato nei flaconi A e B o contenitori;

i) dovrà avere caratteristiche di identificazione di sicurezza integrate che consentano di verificare l'autenticità della attrezzatura;

j) essere conformi agli Standard pubblicati dalla Associazione Internazionale per il Trasporto Aereo (IATA) per il trasporto in esenzione di Campioni umani che includono Campioni urinari o ematici al fine di evitare fuoriuscite durante il trasporto aereo;

k) che sia costruito in conformità alla normativa internazionale ISO 9001 che comprende il sistema di certificazione di qualità;

l) che possa essere risigillato dopo una prima apertura da parte di un Laboratorio che utilizzi un nuovo univoco sistema di sigillatura a prova di manomissione con un sistema di numerazione univoco per mantenere l'integrità del Campione e della catena di custodia in conformità con i requisiti dell'ISL in relazione alla conservazione a lungo termine del Campione ed alle ulteriori analisi;

m) essere stata sottoposta a test da una istituzione di controllo indipendente dal costruttore e che sia accreditata ISO 17025, che attesti come minimo che l'attrezzatura rispetti i criteri di cui ai precedenti punti b), f), g), h), i), j) e l);

n) qualsiasi modifica al materiale e al sistema di sigillatura dell'attrezzatura dovrà essere sottoposta ad un nuovo test come evidenziato con il precedente punto m), per assicurare che questa continui a rispettare i richiesti requisiti.

Per il prelievo dei Campioni urinari

o) avere la capacità di contenere un minimo di 85 mL di volume di urina in ogni flacone o contenitore;

p) avere una indicazione visiva sui flaconi A e B, o contenitori e recipienti di raccolta indicante:

(i) volume minimo di urina richiesto in ciascun flacone A e B o contenitore così come previsto nell'Appendice D del D.CI;

(ii) i livelli di volume massimo che consentono l'espansione in caso di congelamento senza compromettere l'integrità del flacone, del contenitore o del sistema di sigillatura;

(iii) il livello del volume di urina appropriato per le analisi sul recipiente di raccolta;

q) che comprenda un sistema di sigillatura a prova di manomissione del Campione parziale per sigillare temporaneamente un Campione con volume insufficiente secondo quanto previsto dall'Appendice F del D.CI.

Per il prelievo dei Campioni ematici

r) essere in grado di raccogliere, conservare e trasportare i flaconi A e B e contenitori separati;

s) per le analisi di una Sostanza o Metodo proibito relativo ad un Campione di sangue intero o di plasma e/o per la definizione dei parametri ematici, le provette A e B devono avere la capacità di contenere un minimo di 3 (tre) mL di sangue e deve contenere EDTA come anti-coagulante;

t) per le analisi di Sostanze o Metodi proibiti in siero, le provette A e B devono avere la capacità di contenere un minimo di 5 (cinque) mL di sangue e devono contenere un gel separatore inerte polimerico e fattori di attivazione della coagulazione;

u) per il trasporto dei Campioni ematici assicuri che il mezzo di conservazione e trasporto e il data-logger rispetti i requisiti di cui all'Appendice K del D.CI.

Articolo 17
Svolgimento della Sessione per la raccolta del *Campione*

17.1 La Sessione per la raccolta del *Campione* ha inizio con la definizione delle responsabilità pertinenti lo svolgimento della sessione e si completa con il processo di verbalizzazione della Sessione stessa.

Le principali attività sono le seguenti:

a) predisposizione del prelievo del *Campione*;

b) effettuazione del prelievo e adozione tutte le misure di sicurezza dello stesso;

c) verbalizzazione del prelievo.

L'Autorità competente per la raccolta dei campioni è responsabile della relativa Sessione, con specifiche responsabilità delegate o proprie del DCO/BCO.

17.2 Il DCO è tenuto a garantire che l'Atleta sia reso edotto in merito ai suoi diritti e responsabilità ai sensi dell'articolo 13.1 del presente D-CI.

17.3 Il DCO è tenuto ad offrire all'Atleta la possibilità di idratarsi. L'Atleta dovrebbe evitare una eccessiva reidratazione, dovendo fornire un *Campione* che rispetti il Peso Specifico appropriato per le analisi.

17.4 Nel caso in cui l'Atleta chieda al DCO di uscire dalla Sala prima di essere sottoposto al Controllo, quest'ultimo, ai fini dell'autorizzazione dovrà:

a) valutare il motivo per cui l'Atleta chiede di allontanarsi dalla Sala dei Controlli antidoping;

b) individuare e concordare con l'Atleta l'orario di ritorno (o ritorno dopo il completamento dell'attività concordata);

c) assicurare che l'Atleta rimanga sotto costante osservazione;

d) vietare all'Atleta la produzione di urina sino a quando non ritorni nella Sala dei Controlli antidoping;

e) il DCO dovrà documentare l'effettivo orario in cui l'atleta si allontana e di quando ritorna.

17.5 Il DCO è tenuto a prelevare il *Campione* dall'Atleta osservando il/i seguente/i protocollo/i per il tipo specifico di *Campione*:

a) Appendice D: Prelievo dei *Campioni* di urina;

b) Appendice E: Prelievo di *Campioni* ematici;

c) Appendice K: Raccolta, conservazione e trasporto dei Campioni ematici per il Passaporto biologico dell'Atleta.

17.6 Eventuali anomalie o comportamenti da parte di un Atleta e/o di persone associate all'Atleta che potrebbero potenzialmente compromettere il prelievo del *Campione* dovranno essere dettagliatamente verbalizzate da parte del DCO utilizzando il modulo Rapporto Supplementare. Ove opportuno, NADO Italia applicherà le procedure previste all'Appendice A – Accertamento di eventuali inosservanze del D-CI.

17.7 In caso di dubbi sull'origine o sull'autenticità del *Campione*, verrà richiesto all'Atleta di produrre un altro *Campione*. Qualora l'Atleta si rifiutasse, il DCO dovrà verbalizzare dettagliatamente le circostanze del rifiuto utilizzando il modulo Rapporto Supplementare, e NADO Italia applicherà le procedure previste all'Appendice A – Accertamento di eventuali inosservanze del Disciplinare dei Controlli.

17.8 Il DCO assicurerà il diritto all'Atleta a verbalizzare eventuali perplessità in ordine alle modalità di esecuzione della Sessione per la raccolta del *Campione*.

17.9 Nello svolgimento della Sessione per la raccolta del *Campione* dovranno essere registrati i seguenti dati nel verbale di controllo:

a) Data, orario e tipo di notifica (*senza* / con preavviso);

b) orario di arrivo alla Sala dei Controlli antidoping;

c) data e orario della sigillatura di ciascun Campione raccolto e data e orario del completamento dell'intera Sessione per la Raccolta del *Campione* (es. quando l'Atleta firma la dichiarazione in calce al verbale di prelievo);

d) dati identificativi dell'Atleta (nome, data di nascita, domicilio, numero telefonico, indirizzo e-mail);

e) sport e specialità dell'Atleta;

f) sesso dell'Atleta;

g) nominativo dell'allenatore e del medico dell'Atleta;

h) numero di codice del *Campione*;

i) tipo di Campione (urina, sangue, etc.);

j) tipo di controllo (in / fuori competizione);

k) nome e firma del DCO/Chaperone che hanno assistito alla produzione del Campione biologico nell'ipotesi prevista all'Appendice C – Variazioni per Atleti Minori;

l) nome e firma del Funzionario addetto al prelievo ematico (BCO), ove applicabile;

m) informazioni circa il Campione Parziale, ai sensi dell'Appendice F.4.4;

n) informazioni di laboratorio richieste sul *Campione* (es. per un prelievo di urine il loro volume e la misurazione del peso specifico);

o) informazioni su farmaci e integratori assunti nei sette giorni precedenti e, in caso di prelievo ematico, le trasfusioni avute nei tre mesi precedenti secondo quanto dichiarato dall'Atleta nonché eventuali TUE;

p) eventuali irregolarità nella procedura e/o redazione di Rapporto Supplementare;

q) eventuali commenti dell'Atleta in relazione allo svolgimento della Sessione per la raccolta del *Campione*;

r) consenso dell'Atleta al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679;

s) consenso o diniego dell'Atleta all'utilizzo del Campione biologico per finalità di ricerca scientifica;

t) nome e firma del rappresentante dell'Atleta, ove intervenuto;

u) nome e firma dell'Atleta;

v) nome e firma del DCO;

w) nome dell'Autorità preposta al controllo;

x) nome dell'Autorità competente alla raccolta dei Campioni;

y) nome dell'Autorità Responsabile per la Gestione dei Risultati.

17.10 Al termine della Sessione per la raccolta del *Campione* l'Atleta e il DCO, sottoscriveranno appropriata documentazione attestante la loro soddisfazione in relazione al fatto che la documentazione riflette accuratamente i dettagli della Sessione di prelievo del Campione dell'Atleta, compresa qualsiasi preoccupazione espressa dall'Atleta. Il rappresentante dell'Atleta (se esistente) e l'Atleta firmeranno entrambi la documentazione se l'Atleta è un Minore. Le altre Persone presenti che hanno un ruolo formale durante la Sessione di Prelievo dell'Atleta possono sottoscrivere la documentazione quali testimoni delle procedure. Il DCO fornirà all'Atleta una copia del verbale di prelievo che è stato sottoscritto dall'Atleta stesso.

17.11 Il verbale di prelievo antidoping, debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte a cura del DCO, dovrà essere redatto in 3 esemplari (NADO Italia, Atleta e Laboratorio Accreditato WADA), da trasmettere nelle seguenti modalità:

a. NADO Italia: il DCO avrà cura di inserire i verbali di tutti gli Atleti in una specifica busta riportante i riferimenti relativi alla FSN/DSA/EPS interessate (ovvero alla *ADO*/Organizzazione interessata), all'evento, alla località ed alla data di svolgimento. Detta busta andrà trasmessa tempestivamente a NADO Italia. La notifica all'Atleta, l'eventuale Rapporto supplementare ed altra documentazione vanno inseriti unicamente nel plico indirizzato a NADO Italia.

b. Atleta: Al completamento della sessione di prelievo, il DCO consegna nelle mani dell'Atleta, la copia a lui destinata del verbale della sessione.

c. Laboratorio: Il verbale destinato al Laboratorio accreditato WADA non dovrà contenere alcun dato identificativo dell'Atleta e verrà inserito a cura del DCO all'interno della borsa di trasporto contenente i campioni prelevati mentre la catena di custodia sarà mantenuta fuori dalla borsa per permetterne l'aggiornamento nei diversi passaggi.

TITOLO IV

ITER AMMINISTRATIVO SUCCESSIVO AL CONTROLLO

Articolo 18
Adempimenti

18.1 La fase amministrativa ha inizio nel momento in cui l'Atleta esce dalla Sala dei Controlli antidoping dopo aver prodotto il *Campione* o i *Campioni* e termina con la predisposizione di tutti i *Campioni* prelevati e relativa documentazione ai fini del trasporto.

18.2 L'Autorità competente per la raccolta dei campioni, identificata da NADO Italia, per il tramite dei DCO, assicura che tutti i *Campioni* sigillati siano custoditi in modo da garantire l'integrità, l'identità e la sicurezza degli stessi prima che questi lascino la Sala dei Controlli antidoping, indicando al contempo, nel caso di deposito, la relativa sede ed i soggetti incaricati della custodia.

18.3 L'Autorità competente per la raccolta dei campioni adotta un sistema finalizzato a garantire che la documentazione relativa a ciascun *Campione* sia completa e gestita in sicurezza.

18.4. NADO Italia garantisce, ove necessario, che al laboratorio accreditato della WADA o altro laboratorio comunque approvato dalla WADA, siano fornite le

istruzioni relative al tipo di analisi da svolgere. Allo stesso modo, l'Autorità competente per la raccolta dei campioni, per il tramite dei DCO fornisce le informazioni di cui all'articolo 17.9 lettere c), e), f), h), i), j), n), o), w), x) e y) del presente D-CI, per finalità statistiche e di elaborazione dei risultati, attraverso la copia del verbale di controllo appositamente destinata al laboratorio.

Articolo 19
Trasmissione dei Campioni presso il laboratorio

19.1 Il trasporto ha inizio nel momento in cui i *Campioni* sigillati e la documentazione relativa alla Sessione per la raccolta del *Campione* lasciano la Sala dei Controlli antidoping e termina con la conferma di avvenuto ricevimento dei *Campioni* e della relativa documentazione presso le sedi previste.

L'Autorità competente per la raccolta dei campioni, individua modalità di trasporto presso il laboratorio accreditato dalla WADA, o altro laboratorio comunque approvato dalla WADA, idonee a salvaguardare l'integrità, l'identità e la sicurezza dei *Campioni* nonché della documentazione relativa al prelievo, in modo tale da ridurre al minimo il potenziale di degradazione dei *Campioni* dovuto a fattori quali ritardi o variazioni estreme della temperatura.

La documentazione che identifica l'Atleta non è acclusa ai *Campioni* o alla documentazione spedita al laboratorio.

19.2 Qualora presso le sedi di destinazione non venisse data conferma del ricevimento dei *Campioni* corredati della relativa documentazione o del verbale relativo alla Sessione per la raccolta del *Campione*, NADO Italia verifica le varie fasi della catena di custodia.
Medesimo accertamento verrà condotto qualora l'integrità o l'identità dei Campioni fossero state compromesse durante il trasporto. In tali casi NADO Italia procederà alla conferma o meno della validità del Campione così come pervenuto, fornendo al laboratorio eventuali istruzioni aggiuntive.

19.3 La documentazione della Sessione per la raccolta del *Campione* relativa a una violazione delle norme antidoping è conservata, secondo quanto disposto dallo Standard Internazionale della privacy e protezione dei dati della WADA.

Articolo 20
Proprietà dei Campioni

20.1 I *Campioni* biologici dell'Atleta sono di proprietà di NADO Italia. È facoltà di quest'ultima trasferirne la proprietà all'Organizzazione Antidoping competente della gestione dei risultati.

TITOLO V

INDAGINI ED INVESTIGAZIONI

Articolo 21
Raccolta, elaborazione e utilizzo dei dati

In attuazione dell'articolo 17 del CSA, NADO Italia raccoglie, elabora ed utilizza ogni dato idoneo all'accertamento di una violazione della normativa antidoping, attingendo a tutte le fonti disponibili, ivi compresi gli Atleti ed il Personale di supporto degli Atleti, il Personale addetto al prelievo dei campioni, i Laboratori, le industrie farmaceutiche e i loro rappresentanti e dipendenti, le FSN/DSA/EPS, le Autorità Giudiziarie nazionali ed internazionali, governative ed i mass media. NADO Italia garantisce la riservatezza dei dati raccolti nonché il trattamento degli stessi per le sole finalità di cui alle NSA, tutelando altresì le relative fonti.

Articolo 22
Indagini

22.1 Al fine di una efficiente ed incisiva strategia antidoping la PNA, anche in concorso con i soggetti di cui al successivo articolo 23, pone in essere tutte le più opportune attività di indagine – nel rispetto dei principi di equità, integrità ed imparzialità - volte a prevenire ed accertare violazioni della normativa antidoping, e segnatamente:

a) Esiti atipici ed Esiti avversi risultanti dal Passaporto biologico;

b) ulteriori violazioni della normativa antidoping con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 7.7 del Codice WADA;

c) coinvolgimento del Personale di supporto dell'Atleta o di altre persone nell'ambito di una violazione della normativa antidoping.

22.2 La PNA procede alla tempestiva conclusione delle indagini con conseguente provvedimento di archiviazione ovvero di deferimento alla competente sezione del TNA.

Articolo 23
Funzioni degli Ispettori Investigativi Antidoping (IIA)

23.1 In ottemperanza all'Accordo Quadro sottoscritto in data 9 febbraio 2015 fra il CONI ed il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute-NAS (CCTS o NAS), il personale del NAS accreditato da NADO Italia quali "Ispettori Investigativi Antidoping" ("IIA") partecipano unitamente agli Ispettori Medici DCO/BCO della FMSI, secondo le modalità di cui al D.M. 14.2.2012 alle attività di cui ai titoli II, III, IV del presente D-CI.

23.1.1 Compiti degli IIA nei Controlli In Competizione

Gli IIA, nella fase di esecuzione del Controllo nonché nella Sessione di raccolta del Campione In Competizione, svolgono, in particolare, i seguenti compiti:

a) presenziano, operando nell'ambito delle proprie competenze, alla esecuzione in conformità alle NSA di tutte le fasi del controllo antidoping, ovvero, ferme restando le competenze e responsabilità degli Ispettori Medici DCO/BCO e degli Chaperones:
 - alla fase di notifica del controllo;
 - alla sessione per la raccolta del Campione;
 - alla verbalizzazione delle operazioni di controllo;

b) all'atto del controllo antidoping esibiscono la tessera rilasciata da NADO Italia e, se espressamente richiesto dall'Atleta o dal suo rappresentante, quella personale di riconoscimento rilasciata dall'Arma dei Carabinieri;

c) concorrono con il DCO e lo Chaperone all'identificazione dell'Atleta sprovvisto di documento di identità o di tessera federale con foto;

d) richiedono al DCO di inserire nel verbale del controllo antidoping:
 - eventuali richieste dell'Atleta/terzi di interrompere la fase dei prelievi dovuta a kit che l'Atleta asserisce essere irregolari o di ritardare la presentazione presso la "Sala dei Controlli antidoping", successivamente alla ricezione ed all'accettazione della notifica, ovvero di lasciare temporaneamente la "Sala dei Controlli antidoping" dopo l'arrivo;
 - il ritardato arrivo dell'Atleta ovvero l'anticipato allontanamento;
 - eventuali dubbi emersi sull'origine o sull'autenticità del Campione e sulla richiesta dell'Atleta di produrre altro Campione;
 - qualsiasi altro elemento in grado di compromettere la validità delle analisi o la regolarità della procedura;
 - l'eventuale rifiuto dell'Atleta di produrre un ulteriore Campione o di firmare il modulo di notifica;

e) sottoscrivono il verbale del controllo antidoping, unitamente a tutti i presenti al controllo.

23.1.2 Compiti degli IIA nei Controlli Fuori Competizione

Gli IIA, nella fase di esecuzione del Controllo nonché nella Sessione di raccolta del Campione Fuori Competizione, svolgono i seguenti compiti:

a) concorrono alla esatta localizzazione dell'Atleta o degli Atleti da sottoporre a controllo;

b) presenziano, operando nell'ambito delle proprie competenze, alla esecuzione in conformità alle NSA di tutte le fasi del controllo antidoping ovvero, ferme restando le competenze e responsabilità degli Ispettori Medici DCO/BCO e degli Chaperones:

- alla fase di notifica del controllo;
- alla sessione per la raccolta del Campione;
- alla verbalizzazione delle operazioni di controllo;

c) all'atto del controllo antidoping esibiscono la tessera rilasciata da NADO Italia e, se espressamente richiesto dall'Atleta o dal suo rappresentante, quella personale di riconoscimento rilasciata dall'Arma dei Carabinieri;

d) concorrono con il DCO all'identificazione dell'Atleta sprovvisto di documento di identità o di tessera federale con foto;

e) richiedono al DCO di inserire nel verbale del controllo antidoping:

- eventuali richieste dell'Atleta/terzi di interrompere la fase dei prelievi dovuta a kit che l'Atleta asserisce essere irregolari o di ritardare la presentazione presso la "Sala dei Controlli antidoping", successivamente alla ricezione ed all'accettazione della notifica, ovvero di lasciare temporaneamente la "Sala dei Controlli antidoping" dopo l'arrivo;
- l'anticipato allontanamento dell'Atleta;
- eventuali dubbi emersi sull'origine o sull'autenticità del Campione e sulla richiesta dell'Atleta di produrre altro Campione;
- qualsiasi altro elemento in grado di compromettere la validità delle analisi o la regolarità della procedura;
- l'eventuale rifiuto dell'Atleta di produrre un ulteriore Campione o di firmare il modulo di notifica;

f) concorrono all'individuazione dei locali ove effettuare i Controlli antidoping;

g) sottoscrivono il verbale del controllo antidoping unitamente a tutti i presenti al controllo.

Appendici al Disciplinare dei Controlli e delle Investigazioni

Appendice A – Accertamento di eventuali inosservanze del Disciplinare dei Controlli e delle investigazioni

A.1 Obiettivo

Garantire che qualsiasi evento antecedente, contemporaneo o successivo allo svolgimento di una Sessione per la raccolta del *Campione* che possa determinare una Inosservanza alle relative disposizioni sia oggetto di accertamento, intervento e verbalizzazione.

A.2 Campo d'azione

L'accertamento di un'eventuale Inosservanza ha inizio nel momento in cui NADO Italia o il DCO vengono a conoscenza di una possibile Inosservanza e termina quando NADO Italia, tramite le sue strutture competenti, sulla base degli accertamenti svolti, adotta i conseguenti provvedimenti.

A.3 Responsabilità

A.3.1 NADO Italia è tenuta ad assicurarsi che:

a) l'accertamento di una potenziale Inosservanza sia basato su documenti rilevanti e pertinenti e venga condotto senza immotivati ritardi, dandone comunicazione alla WADA;
b) l'*Atleta* o terzi siano informati per iscritto riguardo la presunta Inosservanza ed abbiano la possibilità di replicare;
c) il processo di valutazione sia documentato;
d) la decisione finale sia resa accessibile alla WADA ed alle altre *ADO* secondo i criteri di competenza indicati nel *Codice WADA* e che assicurino le garanzie previste in materia di privacy.

A.3.2 Il DCO/BCO ha la responsabilità di:

a) informare l'*Atleta* o terzi sulle conseguenze disciplinari di una eventuale Inosservanza;
b) portare a termine la Sessione per la raccolta del *Campione*, ove possibile;
c) fornire un dettagliato rapporto scritto in merito all'eventuale situazione di Inosservanza.

A.3.3 Il Personale addetto alla raccolta del Campione è tenuto a:

a) informare l'*Atleta* o terzi sulle conseguenze disciplinari di eventuali Inosservanze;
b) riferire al DCO/BCO in merito al verificarsi di ogni eventuale Inosservanza.

A.4 Requisiti

A.4.1 Qualsiasi potenziale Inosservanza deve essere tempestivamente riportata dal DCO/BCO a NADO Italia per gli adempimenti conseguenti.

A.4.2 Qualora NADO Italia ritenga sussistere una possibile Inosservanza, ne dà pronta comunicazione scritta all'*Atleta* o terzi informandoli in ordine:

a) alle possibili conseguenze;
b) all'accertamento che sarà svolto da NADO Italia in ordine a una

potenziale Inosservanza ed ai relativi provvedimenti che verranno adottati.

A.4.3 NADO Italia si potrà avvalere, al fine di acquisire le necessarie informazioni aggiuntive in merito alla potenziale Inosservanza, oltre che dell'*Atleta* o di terzi, di ogni altra fonte pertinente.

A.4.4 Ogni Inosservanza ritenuta rilevante da NADO Italia comporterà l'attivazione della procedura di "gestione del risultato" di cui al Titolo II del CSA, e, se del caso, un'ulteriore pianificazione e disposizione di *Controlli mirati*.

Appendice B – Variazioni per gli Atleti diversamente abili

B.1 Obiettivo

Assicurare che nella produzione dei Campioni si tenga conto, quanto più possibile, delle particolari esigenze degli Atleti diversamente abili senza, al contempo, compromettere l'integrità della Sessione per la raccolta del Campione.

B.2 Campo d'azione

La valutazione dell'opportunità di apportare variazioni alla procedura/attrezzatura di prelievo nel caso in cui sia coinvolto un Atleta diversamente abile.

B.3 Responsabilità

L'Autorità competente per i Controlli, assicura al DCO/BCO tutte le informazioni, nonché l'Attrezzatura per il prelievo del Campione necessarie per condurre una Sessione di prelievo nei confronti di un Atleta diversamente abile.
Il DCO/BCO è responsabile dello svolgimento della raccolta del Campione.

B.4 Requisiti

B.4.1 Tutte le formalità relative alla notifica ed alla raccolta del Campione riguardanti Atleti diversamente abili sono regolamentate dal presente Disciplinare, salvo il caso in cui si rendano necessarie variazioni in virtù della diversa abilità dell'Atleta interessato.

B.4.2 Nel programmare o disporre la raccolta del Campione, l'Autorità competente per i Controlli e il DCO/BCO valuteranno l'opportunità di apportare variazioni alle procedure standard nonché agli impianti ed all'Attrezzatura per il prelievo del Campione.

B.4.3 L'Autorità competente per la raccolta dei campioni ed il DCO/BCO sono investiti dell'autorità necessaria per apportare eventuali variazioni, ove possibile, che si rendessero indispensabili, a condizione che tali variazioni non compromettano l'identità, la sicurezza o l'integrità del Campione. Tutte queste variazioni sono documentate a cura del DCO/BCO in un apposito verbale.

B.4.4 L'Atleta affetto da diversa abilità intellettuale, fisica o sensoriale, può farsi assistere durante la Sessione per la raccolta del Campione, previo consenso del DCO/BCO, da un rappresentante o dal Personale incaricato del prelievo dei Campioni.

B.4.5 Il DCO/BCO può decidere che vengano utilizzati impianti od Attrezzatura per il prelievo del Campione alternativi, al fine di consentire all'Atleta di produrre il Campione richiesto, a condizione che ciò non pregiudichi l'identità, la sicurezza e l'integrità del Campione.

B.4.6 Gli Atleti che utilizzino sistemi di drenaggio o raccolta delle urine devono eliminare l'urina eventualmente presente in tali sistemi, prima di produrre il Campione di urina necessario allo svolgimento delle analisi. Ove possibile, il sistema di drenaggio o di raccolta delle urine esistenti

dovrebbe essere sostituito con un catetere o un sistema di drenaggio nuovo, non utilizzato in precedenza. Il catetere o il sistema di drenaggio non fanno parte dell'Attrezzatura per il prelievo del Campione fornita a cura dell'Autorità competente per la raccolta dei campioni, invece è responsabilità dell'Atleta avere a disposizione l'equipaggiamento necessario a questo scopo.

B.4.7 Il DCO/BCO provvederà a verbalizzare le variazioni apportate alle procedure standard per la raccolta del Campione previste per gli Atleti diversamente abili, comprese le variazioni specificate nei casi suesposti.

Appendice C – Variazioni per gli Atleti Minori

C.1 Obiettivo

Assicurare che nella produzione dei *Campioni* si tenga conto, quanto più possibile, delle particolari esigenze degli *Atleti Minori*, senza al contempo compromettere l'integrità della Sessione per la raccolta del *Campione*.

C.2 Campo d'azione

La valutazione se le variazioni siano necessarie, inizia con l'identificazione delle situazioni dove il Prelievo del Campione coinvolge Atleti minori e termina con le variazioni alle procedure di Prelievo del Campione dove necessarie e dove possibili.

C.3 Responsabilità

NADO Italia assicura al DCO tutte le informazioni necessarie per condurre una Sessione di prelievo nei confronti di un Atleta Minore. Ciò include la conferma, ove necessario, che l'organizzatore dell'evento ottenga il consenso dei genitori necessario per testare qualsiasi Atleta partecipante che sia Minore.

C.4 Requisiti

C.4.1 Tutte le formalità relative alla notifica ed alla raccolta del *Campione* riguardanti *Atleti Minori* sono regolamentate dal presente Disciplinare, salvo il caso in cui si rendano necessarie variazioni in virtù della minore età dell'*Atleta*.

C.4.2 Nel programmare o disporre il prelievo del *Campione*, l'Autorità competente per la raccolta dei campioni e il DCO valutano l'opportunità di apportare variazioni alle procedure standard per il prelievo del *Campione* per gli *Atleti Minori*.

C.4.3 Il DCO e l'Autorità competente per la raccolta dei campioni sono investiti della debita autorità per apportare eventuali variazioni, ove possibile, che si rendessero necessarie, a condizione che tali variazioni non compromettano l'identità, la sicurezza o l'integrità del *Campione*.

C.4.4 Agli *Atleti Minori* deve essere notificato il controllo antidoping alla presenza di un adulto e gli stessi possono scegliere di essere accompagnati da un rappresentante durante l'intera Sessione per la raccolta del *Campione*. Il rappresentante non deve assistere alla produzione del *Campione* di urina salvo che non sia stato richiesto dal *Minore*. Lo scopo è quello di garantire che il DCO osservi correttamente la produzione del *Campione*. Nel caso in cui il *Minore* non si avvalga di un proprio rappresentante, l'Autorità competente per la raccolta dei campioni, il DCO o lo Chaperone, a seconda del caso, valuteranno comunque l'opportunità che un rappresentante terzo presenzi comunque alle operazioni di notifica e/o raccolta del Campione.

C.4.5 Il DCO dovrà determinare chi, in aggiunta al Personale incaricato del prelievo dei *Campioni*, può essere presente durante la sessione di

raccolta del *Campione*, ovvero un rappresentante del *Minore* che osservi le relative operazioni (che osservi altresì il DCO mentre il *Minore* produce il Campione di urina, ma che non osservi direttamente la produzione dello stesso, salvo richiesta formulata in tal senso dal *Minore*) e un rappresentante del DCO/Chaperone che osservi il DCO/Chaperone mentre il *Minore* produce il *Campione* di urina, ma senza che il rappresentante osservi direttamente la produzione dello stesso, salvo richiesta formulata in tal senso dal *Minore*.

C.4.6 Nel caso in cui un Minore rifiutasse la presenza di un rappresentante, ciò deve essere riportato dal DCO su apposito verbale. Questa circostanza non inficia la validità della procedura del controllo. Nel caso in cui il Minore rifiuti la presenza di un rappresentante, dovrà essere presente un rappresentante del DCO/Chaperone.

C.4.7 Qualora un Minore venisse incluso in un RTP, la sede privilegiata per un Controllo fuori competizione è un luogo dove la presenza di un adulto è più probabile, ad esempio, la sede di allenamento.

C.4.8 L'Autorità competente per la raccolta dei campioni attua un approccio adeguato quando non è presente alcun adulto al Controllo di un Minore, aiutando l'Atleta ad individuare un rappresentante idoneo al fine di procedere al Controllo.

Appendice D – Prelievo dei Campioni di urina

D.1 Obiettivo

Prelevare un *Campione* di urina dell'*Atleta* in modo tale da garantire che:

a) le operazioni si svolgano nel rispetto dei principi precauzionali standard riconosciuti a livello internazionale negli ambienti sanitari, affinché non siano compromesse la salute e la sicurezza dell'*Atleta* e del Personale incaricato del prelievo dei *Campioni*;

b) il *Campione* prodotto soddisfi il Peso specifico appropriato per le analisi e il Volume di urina appropriato per le analisi. Un *Campione* che non soddisfi tali requisiti, non ne pregiudica in alcun modo la congruità ai fini dello svolgimento delle analisi. Spetta al relativo laboratorio, previo consulto con NADO Italia, decidere se il *Campione* sia o meno idoneo ai fini della regolarità delle analisi;

c) il *Campione* non sia stato in alcun modo manipolato, sostituito, contaminato o comunque manomesso;

d) il *Campione* sia identificato in modo chiaro e accurato;

e) il *Campione* sia opportunamente sigillato in un recipiente a prova di manomissione.

D.2 Campo d'azione

La raccolta del *Campione* ha inizio accertandosi che l'*Atleta* sia stato informato degli adempimenti relativi al prelievo del *Campione* e termina con lo smaltimento dell'eventuale urina residua a conclusione della Sessione di prelievo.

D.3 Responsabilità

D.3.1 Il DCO provvede a che ciascun *Campione* sia prelevato, identificato e sigillato nelle modalità previste.

D.3.2 Il DCO/Chaperone ha la responsabilità di presenziare direttamente alla produzione del *Campione* di urina.

Durante le operazioni di prelievo è proibita qualsivoglia forma di ripresa audio o video con ogni mezzo, dell'Atleta e/o del Personale incaricato del prelievo dei *Campioni* e/o della Sala dei Controlli antidoping.

D.4 Requisiti

D.4.1 Il DCO si accerta che l'*Atleta* sia stato informato degli adempimenti relativi alla Sessione per la raccolta del *Campione*, ivi comprese le variazioni di cui alla precedente Appendice B.

D.4.2 Il DCO si accerta che l'Atleta abbia la possibilità di scegliere un'attrezzatura adeguata per il prelievo del Campione. Qualora la natura della diversa abilità di un Atleta renda necessario l'impiego di attrezzatura supplementare o diversa, il DCO si accerta che questa non pregiudichi l'identità o l'integrità del Campione.

D.4.3 Il DCO informa l'Atleta sulla necessità di scegliere un recipiente di raccolta.

D.4.4 Il DCO invita l'Atleta a controllare che tutti i sigilli posti sull'attrezzatura e sul materiale prescelto siano intatti e non siano stati oggetto di manomissione. Qualora l'Atleta si dichiarasse insoddisfatto dell'attrezzatura prescelta, questi può procedere ad un'ulteriore selezione tra i materiali disponibili. Qualora l'Atleta si dichiarasse insoddisfatto di tutta l'attrezzatura disponibile, detta circostanza deve essere riportata nel Rapporto Supplementare da parte del DCO.

Qualora il DCO non ritenga congrue le eccezioni sollevate dall'Atleta, lo stesso procede comunque allo svolgimento della Sessione per la raccolta; in caso contrario interrompe le operazioni dandone riscontro nel Rapporto Supplementare.

D.4.5 Il recipiente di raccolta e l'eventuale Campione di urina prodotto rimangono sotto il controllo dell'Atleta fino a quando il Campione non sarà sigillato, a meno che la diversa abilità dell'Atleta non sia tale da rendere necessaria l'assistenza di cui alla precedente Appendice B. In circostanze eccezionali, è consentito fornire ulteriore assistenza all'Atleta durante la Sessione per la raccolta del Campione tramite il rappresentante dell'Atleta previo consenso del DCO o tramite il Personale incaricato del prelievo dei Campioni purché autorizzato dall'Atleta stesso.

D.4.6 Il DCO/Chaperone presenti alla produzione del Campione deve essere dello stesso sesso dell'Atleta interessato.

D.4.7 Il DCO/Chaperone, ove possibile, si assicura che l'Atleta si lavi accuratamente le mani prima di produrre il Campione ovvero indossi guanti idonei (ad esempio di lattice).

D.4.8 Il DCO/Chaperone e l'Atleta si recheranno presso una zona riservata in cui produrre il Campione.

D.4.9 Il DCO/Chaperone osserva il passaggio del Campione dal corpo dell'Atleta al contenitore di raccolta e continua ad osservare il Campione anche dopo che è stato prodotto fino a quando non verrà sigillato, verbalizzando poi tale procedura. Al fine di garantire una visione chiara e netta della produzione del Campione, il DCO/Chaperone indica all'Atleta di togliersi o spostare gli indumenti che impediscono la chiara visione della produzione del Campione da parte del DCO/Chaperone. Una volta prodotto il Campione, il DCO/Chaperone garantisce che non venga prodotta una quantità di liquido biologico eccedente la capienza del contenitore di raccolta.

D.4.10 Il DCO verifica, in presenza dell'Atleta, che sia stato prodotto il Volume di urina appropriato per le analisi.

D.4.11 Ove tale volume risulti insufficiente, il DCO attua la procedura di prelievo del Campione parziale di cui alla successiva Appendice F.

D.4.12 Una volta che il volume di urina prodotto dall'Atleta è sufficiente, il DCO invita l'Atleta a scegliere il kit contenente i flaconi A e B, secondo quanto previsto ai precedenti punti D.4.3 e D.4.4.

D.4.13 Una volta scelto il kit per il prelievo del Campione, il DCO e l'Atleta controllano che tutti i numeri di codice corrispondano, accertandosi altresì che tale codice sia opportunamente verbalizzato dal DCO.
Qualora l'Atleta o il DCO ravvisino una discordanza nei codici identificativi, il DCO invita l'Atleta a scegliere un altro kit, secondo quanto previsto al precedente punto D.4.4 il DCO provvede a verbalizzare l'accaduto.

D.4.14 L'Atleta versa il minimo Volume di urina appropriato per le analisi all'interno del flacone B (fino a un minimo di 30 ml), e poi versa il resto delle urine nel flacone A (fino a un minimo di 60 ml). Qualora venga fornito più del minimo del Volume di urina richiesto, il DCO si assicura che l'Atleta riempia il flacone A quanto più possibile secondo l'indicazione posta sul flacone. Nel caso in cui vi sia ancora dell'urina residua, il DCO assicura che l'Atleta riempia il flacone B quanto più possibile secondo l'indicazione posta sul flacone. Il DCO indica all'Atleta di accertarsi che all'interno del recipiente di raccolta rimanga una piccola quantità di urina, informandolo al contempo che questa verrà utilizzata secondo quanto previsto al successivo punto D.4.17.

D.4.15 L'urina viene smaltita solo dopo che entrambi i flaconi A e B sono stati riempiti secondo quanto previsto al punto D.4.14, e dopo che quella residua sia stata utilizzata ai fini di cui al punto D.4.17. Il Volume di urina appropriato per le analisi rappresenta la quantità minima assoluta.

D.4.16 L'Atleta procede quindi a sigillare i flaconi secondo le istruzioni impartite dal DCO. Quest'ultimo controlla, alla presenza dell'Atleta, che i flaconi siano stati opportunamente sigillati.

D.4.17 Il DCO esamina l'urina residua nel recipiente di raccolta al fine di determinare se il Campione rispetti il Peso specifico appropriato per le analisi. Se l'indicatore segnala che il Campione non rispetta il Peso specifico appropriato per le analisi, allora il DCO si atterrà alla procedura descritta alla successiva Appendice G.

D.4.18 All'Atleta è consentita la scelta di osservare lo smaltimento di qualsiasi residuo di urina che non sarà inviato per le analisi.

Appendice E – Prelievo dei Campioni ematici

E.1 Obiettivo

Prelevare un *Campione* ematico dell'*Atleta* in modo tale da garantire che:

a) sussista la conformità con i pertinenti principi precauzionali standard riconosciuti a livello internazionale in materia sanitaria e che il prelievo è effettuato da personale qualificato così che la salute o la sicurezza dell'Atleta e del Personale incaricato del prelievo dei Campioni non siano pregiudicate;
b) la qualità e la quantità del Campione rispondano ai requisiti analitici previsti;
c) il Campione non sia stato in alcun modo manipolato, sostituito, contaminato o comunque manomesso;
d) il Campione sia identificato in modo chiaro e accurato;
e) il Campione sia sigillato in modo sicuro.

E.2 Campo d'azione

Il prelievo del *Campione* ematico ha inizio accertandosi che l'*Atleta* sia stato informato degli adempimenti relativi al prelievo del *Campione* e termina con l'appropriata conservazione del *Campione* prima che questo venga inviato presso un laboratorio accreditato WADA o altrimenti approvato dalla WADA*,* per essere analizzato.

E.3 Responsabilità

E.3.1 Il BCO ha la responsabilità di assicurare che:

a) ciascun Campione sia prelevato, identificato e sigillato secondo le modalità previste;
b) tutti i *Campioni* siano stati opportunamente conservati e spediti in conformità ai relativi requisiti analitici.

E.3.2 Il BCO, quale soggetto responsabile della raccolta del prelievo del *Campione* ematico, dà riscontro alle eventuali domande poste dall'*Atleta* nel corso della procedura, nonché provvede al corretto smaltimento dell'attrezzatura utilizzata non necessaria ai fini del completamento della Sessione di prelievo.

Durante le operazioni di prelievo è proibita qualsivoglia forma di ripresa audio o video con ogni mezzo, dell'Atleta e/o del Personale incaricato del prelievo del *Campione* e/o della Sala dei Controlli antidoping.

E.4 Requisiti

E.4.1 Le operazioni che interessano i campioni ematici sono condotte in osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

E.4.2 L'Attrezzatura per il prelievo dei Campioni ematici si compone di (a) una singola provetta per i Campioni destinati al programma del Passaporto biologico dell'Atleta; (b) una provetta per il Campione A e una per il Campione B da non utilizzare in relazione al programma del Passaporto biologico dell'Atleta; oppure (c) come diversamente specificato dal laboratorio incaricato.

Le provette per la raccolta saranno etichettate con un numero di

Campione univoco dal DCO/BCO nel caso le stesse non siano state pre-etichettate. I tipi di attrezzatura da utilizzare nonché i volumi ematici da prelevare per le analisi sono specificati all'interno delle linee guida della WADA per i prelievi ematici.

E.4.3 Il DCO si accerta che l'Atleta sia a conoscenza dei requisiti previsti per il prelievo del Campione, comprese le variazioni di cui alla precedente Appendice.

E.4.4 Il DCO/Chaperone e l'Atleta si recano presso la zona predisposta per il prelievo.

E.4.5 Il DCO/BCO si accerta che all'Atleta sia assicurato un ambiente confortevole, che consenta allo stesso di rilassarsi e chiederà all'Atleta di rimanere in una normale posizione con i piedi posati per terra per almeno 10 minuti prima del prelievo.

E.4.6 Il DCO informa l'Atleta sulla necessità di scegliere il kit o i kit per il prelievo e di controllare che l'attrezzatura prescelta non sia stata manomessa e che i sigilli siano intatti. Qualora l'Atleta ritenesse non idoneo il kit scelto, questi può procedere ad un'ulteriore selezione. Qualora l'Atleta ritenesse non idonei tutti i kit a disposizione, tale circostanza deve essere riportata a cura del DCO nel Rapporto Supplementare.
Qualora il DCO non ritenga congrue le eccezioni dell'Atleta, lo stesso procede comunque allo svolgimento della Sessione per la raccolta; in caso contrario interrompe le operazioni dandone riscontro sul verbale.

E.4.7 Una volta scelto il kit, il DCO e l'Atleta controllano che tutti i numeri di codice corrispondano, accertandosi altresì che tale codice sia opportunamente verbalizzato.
Qualora l'Atleta o il DCO ravvisino una discordanza nei codici identificativi, il DCO invita l'Atleta a scegliere un altro kit, riportandone notizia sul verbale.

E.4.8 Il BCO provvede a detergere l'epidermide utilizzando un batuffolo d'ovatta imbevuto con disinfettante sterile in corrispondenza di una zona che non influisca negativamente ai fini della prestazione dell'Atleta, applicando, ove necessario, un laccio emostatico. Il BCO procede al prelievo del Campione ematico da una vena collocata in superficie, facendo defluire il sangue nel contenitore di raccolta definitivo. Il laccio emostatico, ove applicato, deve essere rimosso non appena l'ago è penetrato.

E.4.9 La quantità di sangue prelevato deve essere tale da soddisfare i requisiti analitici previsti per lo svolgimento delle analisi del Campione.

E.4.10 Qualora la quantità di sangue prelevata dall'Atleta al primo tentativo si rivelasse insufficiente, il BCO ripete l'operazione. Sono consentiti al massimo tre tentativi. Qualora tutti e tre i tentativi fallissero, il BCO

interrompe il prelievo riportando l'accaduto e le ragioni sul Rapporto Supplementare.

E.4.11 Il BCO deve applicare una medicazione in corrispondenza della sede in cui è avvenuta la puntura.

E.4.12 Il BCO deve provvedere allo smaltimento dell'attrezzatura utilizzata non necessaria ai fini del completamento della Sessione in osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

E.4.13 Nel caso in cui il Campione richieda ulteriori attività quali la centrifugazione o la divisione del siero (ad esempio nel caso in cui il Campione debba essere utilizzato nell'ambito del programma del Passaporto biologico dell'Atleta una volta che il flusso ematico nella provetta è cessato, il BCO provvederà a rimuovere la provetta dal supporto e ad omogeneizzare il Campione in provetta manualmente, capovolgendo delicatamente la stessa per almeno 3 volte) tali operazioni devono avvenire alla presenza dell'Atleta fino alla sigillatura del Campione all'interno di un kit a prova di manomissione.

E.4.14 L'Atleta provvede a sigillare il proprio Campione all'interno del kit secondo le istruzioni impartite dal DCO. Quest'ultimo alla presenza dell'Atleta, controlla che la sigillatura risponda ai requisiti previsti. L'Atleta ed il DCO/BCO sottoscrivono il verbale di prelievo.

E.4.15 Prima di essere trasportato dalla Sala dei Controlli antidoping al laboratorio, il Campione dovrà essere conservato in modo tale da assicurarne l'integrità, l'identità e la sicurezza.

E.4.16 I campioni ematici dovranno essere trasportati secondo le modalità riportate all'articolo 9 del presente Disciplinare. La procedura di trasporto rappresenta una responsabilità del DCO. I campioni ematici dovranno essere trasportati all'interno di un dispositivo che ne mantenga l'integrità, a prescindere dai cambiamenti della temperatura esterna. Il dispositivo dovrà essere trasportato con metodi e mezzi sicuri, autorizzati da NADO Italia.

Appendice F – Campioni di urina – volume insufficiente

F.1 Obiettivo

Assicurare il rispetto delle procedure da seguire nel caso in cui il Volume di urina sia inferiore ai livelli minimi previsti.

F.2 Campo d'azione

La procedura ha inizio con la comunicazione all'Atleta che il Campione prodotto è di volume insufficiente e termina con la produzione di un Campione il cui volume risulti sufficiente.

F.3 Responsabilità

Al DCO compete la responsabilità di dichiarare insufficiente il Volume di urina prodotto e di provvedere al prelievo di un ulteriore Campione o ulteriori Campioni al fine di ottenere un Campione aggregato di volume sufficiente.

F.4 Requisiti

F.4.1 Qualora il *Campione* raccolto risultasse di un volume insufficiente, il DCO informa l'*Atleta* sulla necessità di raccogliere un ulteriore *Campione* al fine di soddisfare i requisiti di Volume previsti.

F.4.2 Il DCO deve comunicare all'Atleta di scegliere l'Attrezzatura per il prelievo di Campione parziale secondo quanto sancito al punto D.4.4.

F.4.3 Il DCO comunica all'Atleta di aprire l'attrezzatura, versare il Campione insufficiente nel nuovo contenitore e sigillarlo secondo quanto indicato dal DCO stesso. Quest'ultimo deve controllare, alla presenza dell'Atleta, che il contenitore sia stato sigillato correttamente.

F.4.4 Il DCO e l'Atleta sono tenuti a controllare che il numero di codice dell'attrezzatura, il volume e l'identità del Campione insufficiente siano opportunamente verbalizzati a cura del DCO. Il Campione parziale sigillato rimane sotto il controllo dell'Atleta o del DCO.

F.4.5 Nell'attesa di produrre un ulteriore Campione, l'Atleta deve rimanere sotto continua osservazione e deve avere la possibilità di idratarsi.

F.4.6 Quando l'Atleta è pronto a produrre un ulteriore Campione, vengono ripetute le operazioni di prelievo del Campione descritte alla precedente Appendice D, fino a quando l'insieme del Campione o dei Campioni iniziali e aggiuntivi non raggiunge il quantitativo minimo previsto.

F.4.7 Una volta che il DCO accerti l'idoneità del volume, unitamente all'Atleta, controlla l'integrità dei sigilli apposti sui contenitori dei Campioni parziali contenenti i Campioni insufficienti prodotti in precedenza. Eventuali irregolarità riscontrate nella sigillatura devono essere verbalizzate dal DCO e saranno oggetto di indagine secondo le procedure di cui all'Appendice A.

F.4.8 Il DCO invita l'Atleta a rompere il/i sigillo/i e di unire i Campioni, accertandosi che i Campioni supplementari vengano aggiunti successivamente al primo, fino al raggiungimento del Volume di urina appropriato previsto per le analisi.

F.4.9 Il DCO e l'Atleta devono quindi procedere secondo quanto stabilito al punto D.4.12 o al punto D.4.14, a seconda dei casi.

F.4.10 Il DCO è tenuto a controllare che l'urina residua, secondo quanto previsto al punto D.4.16, risponda al Peso specifico appropriato per le analisi.

F.4.11 L'urina residua può essere smaltita solo dopo che entrambi i flaconi A e B sono stati riempiti quanto più possibile secondo quanto previsto al punto D.4.14 e l'urina residua sarà stata controllata conformemente a quanto indicato al punto F.4.10. Il Volume di urina appropriato per le analisi rappresenta la quantità minima assoluta.

Appendice G – Campioni di urina: campioni che non rispondono al Peso specifico appropriato per le analisi

G.1 Obiettivo

Assicurare il rispetto delle procedure da seguire nel caso in cui il Campione di urina non risponda al Peso specifico appropriato per le analisi.

G.2 Campo d'azione

La procedura ha inizio con la comunicazione all'Atleta da parte del DCO circa la necessità di produrre un ulteriore Campione e termina o con il prelievo di un Campione che risponde al Peso specifico appropriato o con le misure del caso previste da NADO Italia.

G.3 Responsabilità

G.3.1 L'Autorità competente per la raccolta dei campioni ha la responsabilità di adottare tutte le procedure necessarie a garantire che venga prelevato un Campione idoneo.

G.3.2 Qualora il Campione prelevato non soddisfi i requisiti previsti per il Peso Specifico, il DCO ha la responsabilità di prelevare ulteriori campioni sino a che siano soddisfatti i requisiti richiesti.

G.4 Requisiti

G.4.1 Il DCO è tenuto a verificare il rispetto dei requisiti per il Peso specifico appropriato.

G.4.2 Il DCO deve comunicare all'Atleta la necessità di produrre un ulteriore Campione.

G.4.3 In attesa di fornire un ulteriore Campione, l'Atleta deve rimanere sotto continua osservazione e deve essere invitato a non idratarsi, in quanto tale comportamento potrebbe ritardare la produzione di un Campione idoneo. In alcuni casi, un'eccessiva idratazione, dopo aver fornito un Campione non idoneo, può configurarsi quale violazione dell'articolo 2.5 del CSA (*Manomissione o tentata manomissione in relazione a qualsiasi fase dei Controlli antidoping*).

G.4.4 Non appena l'Atleta sia in grado di produrre un Campione aggiuntivo il DCO ripete le operazioni nelle medesime modalità di cui alla precedente Appendice D.

G.4.5 Il DCO è tenuto a continuare a raccogliere Campioni aggiuntivi fino a quando i requisiti relativi al peso specifico non risultino soddisfatti, ovvero sino a quando il DCO reputi che ci siano circostanze eccezionali, che rendano impossibile proseguire la Sessione per la raccolta del Campione. Tali circostanze eccezionali devono essere documentate dal DCO.

G.4.6 Il DCO provvede a verbalizzare che i Campioni di urina prelevati appartengono ad un singolo Atleta, nonché l'ordine in cui i Campioni sono

stati prodotti.

G.4.7 Il DCO procede quindi con la Sessione per la raccolta del Campione secondo quanto previsto al punto D.4.17.

G.4.8 Il DCO deve inviare al laboratorio antidoping tutti i Campioni che sono stati prelevati, indipendentemente se soddisfino o meno i requisiti richiesti per il Peso specifico.

G.4.9 Quando due Campioni sono prelevati ad un Atleta durante la medesima Sessione di raccolta del Campione, entrambi i Campioni devono essere analizzati dal Laboratorio. Nei casi in cui tre o più Campioni siano prelevati durante la medesima Sessione per la raccolta del Campione, il Laboratorio stabilirà l'ordine di priorità ed analizzerà il primo e il successivo Campione raccolto con il peso specifico più alto così come annotato sul verbale di prelievo antidoping. Il Laboratorio, d'intesa con NADO Italia, può determinare se sia necessario analizzare anche gli altri Campioni.

Appendice H – Requisiti per il Personale incaricato del prelievo dei Campioni

H.1 Obiettivo

Assicurare che il Personale incaricato del prelievo dei Campioni non agisca in conflitto di interesse e che lo stesso disponga delle qualifiche e dell'esperienza necessarie a svolgere le Sessioni per il prelievo dei *Campioni*.

H.2 Campo d'azione

I requisiti del Personale incaricato del prelievo dei *Campioni* comprendono lo sviluppo delle necessarie competenze in materia e terminano con il rilascio della relativa certificazione.

H.3 Responsabilità

Le responsabilità della verifica dei requisiti necessari per l'esercizio delle attività che precedono competono all'Autorità competente per la raccolta del Campione.

H.4 Requisiti - Qualifiche e formazione

H.4.1 NADO Italia e l'Autorità competente per la raccolta del Campione, ciascuno per le proprie competenze, determinano l'ambito di azione ed i requisiti necessari per le qualifiche di DCO, BCO e Chaperone, nonché elaborano la relativa documentazione contenente le specifiche responsabilità di ogni addetto al controllo.

H.4.1.1 La qualifica di DCO, BCO e Chaperone e può essere rivestita esclusivamente da soggetti maggiorenni.

H.4.1.2 I BCO, devono essere in possesso delle qualifiche e delle conoscenze pratiche idonee per effettuare prelievi ematici venosi nonché i requisiti previsti dalla normativa in materia.

H.4.2 L'Autorità competente per la raccolta del Campione deve assicurare che il Personale incaricato del prelievo dei *Campioni* non versi in situazioni di conflitto di interesse. La stessa può ravvisarsi a titolo non esaustivo, nei seguenti casi:

a) qualora il soggetto sia coinvolto negli aspetti amministrativi della disciplina sportiva destinataria del controllo;
b) qualora il soggetto sia collegato o coinvolto nella sfera personale o patrimoniale di un *Atleta* chiamato ad effettuare un controllo.

H.4.3 L'Autorità competente per la raccolta del Campione assicura una formazione idonea per svolgere le mansioni previste al Personale incaricato del prelievo dei Campioni.

H.4.3.1 Il programma di formazione per i DCO/BCO deve prevedere, quale requisito minimo, quanto segue:

a) esauriente formazione teorica sulle differenti tipologie di attività di controllo pertinenti al ruolo di DCO;

b) osservazione diretta - preferibilmente sul posto - di tutte le attività di Controllo antidoping così come previste dall'ISTI;

c) svolgimento, con esito positivo, di un prelievo di Campione completo sul posto, sotto la vigilanza di un DCO qualificato. L'effettiva produzione del Campione non rappresenta un requisito tra le osservazioni sul posto.

d) Conoscenza delle precauzioni standard da adottare negli ambienti sanitari.

H.4.3.2 Il programma formativo per gli Chaperone deve prevedere lo studio di tutti i principali requisiti in merito al processo di Raccolta del Campione.

H.4.3.3 L'Autorità competente per la raccolta del Campione deve assicurare, nel caso di Controlli su atleti di nazionalità straniera, ogni relativa ed opportuna tutela.

H 4.4 L'Autorità competente per la raccolta del Campione è tenuta a conservare un archivio delle qualifiche accademiche, delle attività formative, delle capacità e dell'esperienza acquisite dal Personale addetto al prelievo del Campione.

H.5 Requisiti – Accredito del Personale addetto ai Controlli

H.5.1 NADO Italia e l'Autorità competente per la raccolta del Campione, ciascuna per le rispettive competenze sono tenute ad istituire un sistema per l'accredito ed il riaccredito del Personale incaricato del prelievo dei Campioni.

H.5.2 Prima di procedere al rilascio dell'accredito, l'Autorità competente per la raccolta del Campione è tenuta a verificare il completamento del programma di formazione.

H.5.3 L'accredito è valido soltanto per un massimo di due anni. Nel caso di mancata partecipazione alle attività di prelievo dei Campioni nell'anno precedente alla data di scadenza dell'accredito, il Personale incaricato del prelievo dei Campioni deve ripetere l'intero programma di formazione.

H.5.4 Soltanto il Personale incaricato del prelievo dei Campioni il cui accredito è riconosciuto da NADO Italia e dall'Autorità competente per la raccolta del Campione, ciascuna per le proprie competenze, viene autorizzato a svolgere le attività di prelievo dei Campioni per conto di NADO Italia.

H.5.5 In assenza di personale già accreditato ai sensi del presente articolo, il DCO/BCO procede all'accredito dello Chaperone direttamente sul luogo dell'Evento e limitatamente alla durata dello stesso, fornendo

preventivamente la necessaria formazione e le conseguenti istruzioni operative.

H.5.6 I DCO possono svolgere personalmente tutte le attività previste nella Sessione per la raccolta dei Campioni, ad eccezione del prelievo ematico, a meno che non siano abilitati in tal senso.

Appendice K – Raccolta, conservazione e trasporto dei campioni ematici per il Passaporto biologico dell'Atleta

K.1 Obiettivo

Effettuare la raccolta del Campione ematico, destinato all'utilizzo per la misurazione delle specifiche variabili nel sangue del singolo Atleta nell'ambito del programma del Passaporto, in modo idoneo allo scopo.

K.2 Requisiti

K.2.1 Se la raccolta avviene dopo un allenamento o una Competizione, la pianificazione del test deve valutare le informazioni sui whereabouts dell'Atleta in modo da assicurare che il Controllo antidoping non sia effettuato prima di due ore successive al termine delle suddette attività. Se l'Atleta si è allenato o ha gareggiato meno di due ore prima del momento in cui gli venga effettuata la notifica del controllo, il DCO o altro Personale incaricato del prelievo del Campione dovrà tenere sotto osservazione l'Atleta fino a che il suddetto periodo di due ore non sia trascorso.

Se il Campione è prelevato entro le due ore dall'allenamento o dalla Competizione, la tipologia, la durata e l'intensità dello sforzo devono essere riportati dal DCO affinché dette informazioni siano disponibili per la APMU e successivamente agli Esperti.

K.2.2 Nonostante il prelievo di un singolo Campione sia sufficiente allo scopo del Passaporto, è consigliato raccogliere anche un aggiuntivo Campione "B" per la possibile successiva analisi di una Sostanza vietata o un Metodo proibito su sangue intero (es. individuazione di emotrasfusione omologa (HBT), e/o agenti stimolanti l'eritropoiesi (ESAs).

Nel caso di Controlli fuori competizione, allo scopo di consentire le analisi per la ricerca di ESAs, i Campioni di urine "A" e "B" dovrebbero essere sempre raccolti insieme ai Campioni ematici, se non diversamente giustificato da una specifica strategia di intelligence nei Controlli.

K.2.3 Il Campione deve essere refrigerato dal momento della raccolta sino al momento delle sue analisi eccetto quando il Campione è analizzato immediatamente nel luogo di prelievo. La procedura di conservazione è di responsabilità del DCO.

Il dispositivo di conservazione e trasporto dovrà essere in grado di mantenere il Campione ematico ad una temperatura refrigerata durante la conservazione. Nessun Campione di sangue intero deve essere congelato. Nello scegliere il dispositivo di conservazione e trasporto il DCO dovrà tenere in considerazione la durata della conservazione, il numero di Campioni da conservare nel dispositivo nonché le prevalenti condizioni ambientali (alta o bassa temperatura). Il dispositivo di conservazione dovrà essere:

a) frigorifero;
b) borsa frigo ad isolamento termico;

c) borsa isoterma;

d) ogni altro dispositivo che possieda le funzionalità sotto menzionate.

K.2.4 Un *data logger* dovrà essere usato per registrare la temperatura dalla raccolta del Campione sino alle analisi, eccetto quando il Campione è analizzato immediatamente nel luogo di prelievo. Il *data logger* dovrà essere in grado di:

a) registrare la temperatura in gradi Celsius almeno una volta al minuto;

b) registrare l'ora in GMT;

c) riportare l'andamento della temperatura nel tempo in formato testo con una riga per ogni misurazione seguendo il seguente format "AAAA-MM-GG HH:MM T";

d) possedere un unico codice identificativo (ID) di almeno sei caratteri.

K.2.5 Successivamente alla notifica della comunicazione all'Atleta di essere stato selezionato per essere sottoposto a Controllo e subito dopo che il DCO/BCO avrà spiegato all'Atleta i propri diritti e responsabilità nella procedura di controllo, il DCO/BCO chiederà all'Atleta di rimanere in una normale posizione seduta con i piedi posati a terra per almeno dieci minuti prima di procedere al prelievo del Campione ematico, senza alzarsi. In particolare, l'Atleta non deve mai alzarsi nei dieci minuti antecedenti la raccolta del Campione. Non è accettabile che l'Atleta rimanga seduto per dieci minuti nella Sala d'attesa e successivamente sia chiamato nella Sala di raccolta del Campione ematico.

K.2.6 In aggiunta al normale verbale di prelievo antidoping, il DCO/BCO dovrà utilizzare il modulo di rapporto supplementare specifico per il Passaporto ematologico se disponibile. Nel caso in cui detto modulo non sia disponibile, il DCO/BCO potrà comunque utilizzare un verbale di prelievo standard ma dovrà raccogliere e verbalizzare su un modulo o un rapporto supplementare standard che dovrà essere sottoscritto sia dall'Atleta sia dal DCO/BCO, le seguenti informazioni aggiuntive:

a) Conferma dell'assenza di sessioni di allenamento o Competizioni nelle due ore precedenti al prelievo ematico.

b) L'Atleta si è allenato, ha gareggiato o ha risieduto ad un'altitudine di più di 1500 m. nelle 2 (due) settimane precedenti al prelievo? In caso affermativo, o in caso sussistano dubbi in proposito, dovranno essere verbalizzati il nome e l'ubicazione del luogo dove l'Atleta era stato e la durata della sua permanenza. Nel caso in cui sia conosciuta, dovrà essere inserita anche l'altitudine stimata.

c) L'Atleta ha usato delle forme di simulazione di altitudine quali tenda ipossica, maschera ecc., durante le 2 (due) settimane precedenti? In caso affermativo, dovranno essere verbalizzate le maggiori

informazioni possibili riguardo il tipo di strumento e la modalità con la quale lo stesso è stato usato (es. frequenza, durata, intensità).

d) L'Atleta ha effettuato una o più trasfusioni di sangue nei tre mesi precedenti? Ha avuto delle perdite di sangue dovute ad incidente, patologia o donazione nei tre mesi precedenti? Quale era il volume stimato?

e) Il DCO/BCO è tenuto ad annotare sul verbale di prelievo qualsiasi condizione ambientale estrema a cui l'Atleta è stato esposto durante le due ore precedenti al prelievo ematico, compresa ogni attività in qualsiasi ambiente con condizione di calore artificiale, quale ad esempio la sauna.

f) Il Campione è stato prelevato immediatamente dopo una Competizione di resistenza ad alta intensità durata almeno 3 (tre) giorni consecutivi, quale una gara ciclistica a tappe?

K.2.7 Il DCO/BCO avvierà il *data logger* per la misurazione della temperatura e lo posizionerà all'interno del dispositivo di conservazione. È importante avviare la registrazione della temperatura prima del prelievo del Campione.
Il dispositivo di conservazione dovrà essere posizionato nella Sala dei Controlli antidoping e dovrà essere mantenuto al sicuro in maniera appropriata in conformità a quanto previsto dal D-CI.

K.2.8 Il DCO/BCO invita l'Atleta a selezionare il/i kit per il prelievo in conformità a quanto previsto dall'articolo E.4.6 dell'Appendice E del D-CI. Se i *Vaccutainer* non sono pre-etichettati, il DCO/BCO, prima che il sangue sia prelevato, li etichetterà con un unico codice-campione e l'Atleta dovrà verificare che i numeri di codice corrispondano.

K.3 La procedura di prelievo del Campione

La procedura per il prelievo del Campione ematico raccolto ai fini del Passaporto è conforme alla procedura prevista dall'articolo E.4 dell'Appendice E del D-CI, con i seguenti elementi aggiuntivi:

a) il BCO, prima di effettuare il prelievo venoso ed il sangue sia estratto, si accerta che il periodo di 10 (dieci) minuti (o più) in cui l'Atleta è dovuto restare seduto sia già trascorso; e

b) il BCO, si accerta che la provetta sottovuoto sia appropriatamente riempita; e

c) dopo che il flusso di sangue all'interno della provetta è terminato, il BCO rimuove la provetta dal supporto e rende omogeneo il sangue manualmente capovolgendo delicatamente la provetta per almeno 3 (tre) volte.

K.3.1 L'Atleta ed il DCO/BCO firmano il verbale di prelievo ed il rapporto supplementare specifico, se previsto.
Il Campione ematico viene sigillato e depositato nel dispositivo di conservazione accanto al *data logger.*

K.4 Requisiti per il trasporto

I Campioni ematici dovranno essere trasportati in un dispositivo che assicuri l'integrità dei Campioni nel tempo, a causa dei cambiamenti della temperatura esterna.
La procedura di trasporto è di responsabilità dei DCO. Il dispositivo deve essere trasportato con strumenti sicuri utilizzando una modalità autorizzata da NADO Italia.

K.4.1 L'integrità dei *Marker* usati nel modulo ematologico del Passaporto è garantita quando il *Blood Stability Score* (BSS) rimane al di sotto di 85. Il BSS è così calcolato:

BSS = 3 * T + CAT

essendo *CAT* il tempo intercorso fra la raccolta e l'analisi del Campione (in ore), e T la temperatura media (in gradi Celsius) misurata dal *data logger* fra la raccolta del Campione e l'analisi dello stesso.

Nell'ambito del BSS, la seguente tabella (chiamata *"Collection to Reception Time"* - CRT) può essere utilizzata dal DCO/BCO per la stima del tempo massimo di trasporto al Laboratorio o al laboratorio approvato dalla WADA per il Passaporto, rispetto ad una data temperatura media T:

T [°C]	CRT [h]
15	35
12	41
10	46
9	48
8	50
7	53
6	55
5	58
4	60

Il DCO/BCO dovrà adottare un comportamento prudente e trasportare con rapidità il Campione al Laboratorio o al laboratorio approvato dalla WADA per il Passaporto ubicato vicino al luogo di raccolta del Campione.

K.4.2 Il DCO, BCO, altro Personale incaricato del prelievo del Campione o NADO Italia dovranno senza ritardo inserire in ADAMS quanto segue:

a) il verbale di prelievo del Campione;

b) il rapporto supplementare specifico e/o le informazioni aggiuntive specifiche per la raccolta del Campione ai fini del Passaporto biologico su un relativo modulo o rapporto supplementare standard;

c) nella catena di custodia, il codice identificativo (ID) del *data logger* (senza alcun riferimento di orario o di tempo) ed il fuso orario del luogo del controllo in GMT.

Appendice L – Criteri per la gestione del risultato e procedure per il Passaporto biologico dell'Atleta

L.1 Gestione amministrativa

L.1.1 Tutti i criteri e le procedure descritte nella presente Appendice si applicano a tutti i moduli del Passaporto eccetto quanto espressamente stabilito o implicito nel contesto.

L.1.2 Questi processi saranno amministrati e gestiti da una *Athlete Passport Management Unit (APMU)* incaricata dal Custode del Passaporto. La APMU dovrà inizialmente esaminare i profili per indicare al Custode del Passaporto analisi mirate quando ritenute opportune, o ricorrere agli Esperti se necessario. La gestione e la comunicazione dei dati biologici, la relazione dell'APMU ed i pareri degli esperti devono essere inseriti in ADAMS e condivisi dal Custode del Passaporto con le altre ADO competenti per i Controlli nei confronti dell'Atleta per coordinare, se necessario, ulteriori Controlli nell'ambito del Passaporto biologico. Un elemento chiave nella gestione e nella comunicazione del Passaporto è il report della APMU in ADAMS che fornisce una panoramica dell'attuale stato del Passaporto comprese le più recenti raccomandazioni mirate ed un riepilogo dei pareri degli esperti.

L.1.3 Questa Appendice descrive passo dopo passo l'approccio da adottare nell'analisi del Passaporto dell'Atleta:

a) Il riesame inizia con l'applicazione dell'*Adaptive Model*.
b) In caso di Esito atipico derivante dal Passaporto biologico dell'Atleta (ATPF) o quando la APMU ritiene che un riesame è comunque giustificato, un Esperto effettua un riesame iniziale e fornisce una valutazione basata sulle informazioni disponibili in quel momento.
c) Nel caso di un riesame iniziale di "probabile doping", il Passaporto è quindi soggetto ad un riesame da parte di 3 (tre) Esperti incluso l'Esperto che ha condotto il riesame iniziale.
d) In caso di concordanza dei 3 (tre) Esperti sul "probabile doping", il processo prosegue con la creazione della Documentazione di laboratorio relativa al Passaporto biologico dell'Atleta (*ABP Documentation Package).*
e) Un Esito avverso derivante da Passaporto è comunicato dalla APMU al Custode del Passaporto se il parere degli Esperti è confermato all'esito dell'esame di tutte le informazioni disponibili al momento, incluso l'*ABP Documentation Package*.
f) All'Atleta viene notificato l'Esito avverso derivante da Passaporto e gli è consentito di fornire spiegazioni al riguardo.
g) Se dopo l'esame delle spiegazioni fornite dall'Atleta, gli Esperti confermano la loro unanime conclusione che è altamente probabile il fatto che l'Atleta abbia fatto uso di una Sostanza vietata o un Metodo proibito, una contestazione della violazione della normativa antidoping (ADRV) è notificata all'Atleta da parte del Custode del Passaporto ed il relativo procedimento disciplinare ha inizio (articolo 20.9 del CSA).

L.2 Fase del riesame iniziale

L.2.1 Riesame dell'*Adaptive Model*

L.2.1.1 Su ADAMS, l'Adaptive Model esamina automaticamente i Marker biologici dell'ABP. Questi Marker comprendono i Marker primari che vanno definiti come i più specifici per il doping e i Marker secondari che forniscono prove a supporto di doping sia isolatamente che in combinazione con altri Marker. L'*Adaptive Model* prevede per un individuo l'intervallo all'interno del quale ricadono una serie di valori dei *Marker* che si considerano la condizione fisiologica normale. I valori anomali equivalgono a quelli al di fuori del 99% dell'intervallo**,** da un valore limite inferiore corrispondente al percentile 0,5 fino ad un limite superiore corrispondente al percentile 99,5 (1:100 di probabilità o inferiore che il risultato sia dovuto ad una normale variazione fisiologica). Una specificità del 99% è utilizzata per identificare gli Esiti atipici sia per quanto riguarda il modulo ematologico sia quello steroideo. Nel caso di deviazioni dalla sequenza (*sequence ATPFs)*, la specificità applicabile è 99,9% (1:1000 di possibilità o inferiore che ciò sia dovuto ad una normale variazione fisiologica).

L.2.1.2 Un Esito atipico derivante da Passaporto è un risultato generato dall'*Adaptive Model* in ADAMS il quale identifica sia i valori dei Marker primari al di fuori dell'intervallo intraindividuale sia di un profilo longitudinale dei valori dei Marker primari (deviazioni di sequenza) al di fuori del previsto intervallo, ipotizzando una condizione fisiologica normale. Un Esito atipico derivante da Passaporto richiede una attenzione e revisione ulteriore.

L.2.1.3 L'APMU può inoltre sottoporre un Passaporto all'Esperto quando non sussiste un Esito atipico derivante da Passaporto.

L.2.1.4 <u>Esito atipico derivante da Passaporto – Modulo ematologico</u>

L.2.1.4.1 Per il modulo ematologico, l'Adaptive Model processa automaticamente su ADAMS due Marker primari, la concentrazione di emoglobina (HGB) e il valore dello *stimulation index OFF-score (OFFS)* e due Marker secondari*,* la percentuale dei reticolociti (RET %) e la valutazione anomala del profilo ematico (ABPS). Un Esito atipico è generato quando un HGB e/o OFFS dell'ultimo test ricade al di fuori dell'intervallo intraindividuale. Inoltre, il profilo longitudinale costituito da (fino a) gli ultimi cinque HGB validi e/o valori OFFS, è allo stesso modo considerato come un Esito atipico quando si discosta dai previsti intervalli, come determinati dall'*Adaptive Model* (*sequence ATPFs*). Un Esito atipico è generato solamente dall'*Adaptive Model* basato sui valori dei Marker principali HGB e OFFS o dalla loro sequenza.

L.2.1.4.2 In caso di Esito atipico la APMU avverte la Testing Authority con il report della APMU o se del caso attraverso il Custode del Passaporto, se il Campione o ogni altro Campione urinario combinato debba essere soggetto ad analisi per agenti stimolanti l'eritropoiesi (ESAs). La APMU dovrà fornire raccomandazioni per le analisi ESA quando l'Adaptive Model rileva anormalità nel Marker secondario (RET%) e/o ABPS.

L.2.1.5 Esito atipico derivante da Passaporto – Modulo steroideo

L.2.1.5.1 Per il Modulo steroideo l'Adaptive Model esamina automaticamente in ADAMS un Marker primario, il rapporto T/E, e quattro Marker secondari, i rapporti A/T, A/Etio, 5αAdiol/5βAdiol e 5αAdiol/E.

L.2.1.5.2 I rapporti derivanti da un Campione che mostrano segni di pesante degradazione microbica, e i rapporti per i quali una o entrambe le concentrazioni non sono state accuratamente misurate dal Laboratorio come stabilito nel Documento Tecnico per gli Steroidi Androgenici Anabolici Endogeni (TDEAAS), non saranno processate attraverso l'Adaptive Model. Nel caso in cui il laboratorio riporti un fattore che potrebbe essere altrimenti causa di una alterazione nel profilo steroideo, come la presenza di etanolo glucuronide nel Campione, l'APMU valuterà se il profilo steroideo può ancora essere processato attraverso l'Adaptive Model ed il Campione essere soggetto ad una procedura di conferma.

L.2.1.5.3 Un Esito atipico è generato quando un valore del rapporto T/E ricade all'esterno del previsto *range* intraindividuale. In aggiunta, il "profilo steroideo longitudinale" costituito da (fino a) gli ultimi cinque valori del rapporto T/E è allo stesso modo considerato quale atipico quando si discosta dal previsto *range*, così come determinato dall'*Adaptive Model* (sequence ATPF).

L.2.1.5.4 Nel caso di un "profilo steroideo longitudinale", un Esito atipico causato da un anormalmente alto valore del rapporto T/E avvierà una richiesta di procedura di conferma attraverso ADAMS come stabilito nel documento tecnico TDEAAS. Quando l'*Adaptive Model* determina una anormalità in qualsiasi altro rapporto del "profilo steroideo" (A/T, A/Etio, 5αAdiol/5βAdiol o 5αAdiol/E), l'APMU dovrà avvisare NADO Italia per mezzo dell'APMU Report, o per mezzo del Custode del Passaporto, ove appropriato, se il Campione deve essere soggetto ad una procedura di conferma.

L.2.1.6 Scostamento dai criteri WADA per il Passaporto

L.2.1.6.1 Se c'è uno scostamento dai criteri WADA per il prelievo del Campione, per il trasporto e le analisi, il risultato del Marker biologico ottenuto da questo Campione influenzato dalle non-conformità non verrà considerato nel calcolo dell'*Adaptive Model* (ad esempio, i RET% possono essere influenzati ma non l'HGB sotto determinate condizioni di trasporto).

L.2.1.6.2 Un risultato del Marker che non è influenzato dalle non conformità può essere ancora considerato nei calcoli dell'*Adaptive Model*. In questo caso, la APMU fornirà spiegazioni a supporto della inclusione del(i) risultato (i). In tutti i casi, il Campione resterà registrato nel Passaporto dell'Atleta. Gli esperti potranno includere tutti i risultati nel loro riesame purché le loro conclusioni siano validamente supportate quando gli effetti della non-conformità siano presi in considerazione.

L.2.2 Il riesame iniziale dell'Esperto

L.2.2.1 Un Passaporto che generi un Esito atipico o per il quale un riesame è comunque giustificato, sarà inviato dalla APMU ad un esperto per un riesame attraverso ADAMS. Ciò dovrà avvenire entro sette giorni lavorativi successivi alla generazione dell'Esito atipico in ADAMS. Il riesame del Passaporto sarà basato sul Passaporto ed altre informazioni di base (es. programma della competizione), che potrebbe essere disponibile, così che all'Esperto sia impedito di conoscere l'identità dell'Atleta.
Se un risultato reso da un Laboratorio dichiara un Esito atipico causato da un valore T/E atipicamente elevato, il Campione sarà sottoposto ad una procedura di conferma, compresa l'analisi GC-C-IRMS. Se il risultato della procedura di conferma GC-C-IRMS è negativo o non conclusivo, l'APMU deve chiedere la revisione di un Esperto. Non è richiesta una revisione da parte della APMU o di un Esperto qualora la procedura di conferma GC-C-IRMS rilevi un Esito Analitico Avverso (AAF).

L.2.2.2 Se un Passaporto è stato recentemente riesaminato da un Esperto e il Custode del Passaporto sta adottando una strategia di effettuare più test specifici sull'Atleta, la APMU può ritardare il riesame di un Passaporto che generi un Esito atipico derivante da uno dei campioni prelevati in tale contesto fino al completamento dei test programmati. In tale caso, la APMU dovrà indicare chiaramente nel proprio report il motivo del ritardo del riesame del Passaporto.

L.2.2.3 Se il primo ed unico risultato in un Passaporto è indicato come atipico dall'Adaptive Model, la APMU può

raccomandare la raccolta di un ulteriore Campione prima di cominciare il riesame iniziale dell'Esperto.

L.2.2.4 Riesame in assenza di un Esito atipico

L.2.2.4.1 Un Passaporto può anche essere inviato per il riesame di un esperto in assenza di un Esito atipico quando il Passaporto comprende altri elementi che comunque giustifichino un riesame. Questi elementi possono comprendere, a titolo non esaustivo:

a) Dati non considerati nell'Adaptive Model;
b) Qualsiasi livello anomalo e/o variazione dei Marker;
c) Segni di emodiluizione nel Passaporto ematologico;
d) Livello di steroidi nelle urine al di sotto del corrispondente limite di quantificazione dell'esame;
e) Informazioni relative all'Atleta interessato.

L.2.2.4.2 Un riesame di un Esperto iniziato nella situazione sopramenzionata può concludersi con le stesse conseguenze di un riesame di un esperto derivante da un Esito atipico.

L.2.2.5 Valutazione dell'Esperto

L.2.2.5.1 Nel valutare un Passaporto l'Esperto considera la probabilità che il Passaporto sia il risultato dell'uso di una Sostanza vietata o di un Metodo proibito rispetto alla probabilità che il Passaporto sia il risultato di una condizione fisiologica normale o patologica, al fine di fornire uno dei seguenti pareri: "Normal", "Suspicious", "Likely Doping" e "Likely Medical Condition". Per rendere un parere di "Likely Doping" l'Esperto dovrà giungere alla conclusione che la probabilità che il Passaporto sia il risultato dell'uso di una Sostanza vietata o Metodo proibito sia maggiore della probabilità che il Passaporto sia il risultato di una condizione fisiologica normale o patologica.

Nel valutare le diverse proposte, l'attendibilità di ciascuna proposta viene valutata dall'Esperto sulla base dell'evidenza resa disponibile per quella proposta. È noto che sia il grado di attendibilità (cioè il rapporto di verosimiglianza) delle proposte oggetto di valutazione che alla fine determina l'opinione dell'Esperto.

L.2.2.5.2 Per aversi un giudizio di "Likely Doping" in assenza di un Esito atipico, l'Esperto deve giungere alla conclusione che sia altamente probabile che il Passaporto sia il risultato dell'uso di una Sostanza vietata o di un Metodo proibito e che sia altamente improbabile che il Passaporto sia il risultato di una condizione fisiologica normale o patologica.

L.2.3 Conseguenze del riesame iniziale

In relazione al risultato del riesame iniziale, l'APMU intraprenderà le seguenti azioni:

Valutazione dell'esperto	Azione dell'APMU
Normale/*Normal:*	Prosegue il normale programma di test
Passaporto sospetto/*Suspicious*:	Fornisce raccomandazioni al Custode del Passaporto di effettuare test mirati e/o richiedere ulteriori informazioni se necessario
Probabile doping/*Likely Doping*:	Invia ad un gruppo di 3 (tre) Esperti, fra essi, compreso l'Esperto iniziale, ai sensi dell'articolo L.3 della presente Appendice
Probabile condizione medica/*Likely medical condition*:	Informa l'Atleta attraverso il Custode del Passaporto (o invia ad altri esperti)

L.3 Riesame dei 3 (tre) Esperti

L.3.1 Nel caso in cui il parere dell'Esperto incaricato per il riesame iniziale, in attesa di altri chiarimenti forniti in una fase successiva, sia di "Likely Doping", il Passaporto dovrà essere poi inviato dalla APMU a due ulteriori Esperti per il riesame. Ciò dovrà avvenire entro i sette giorni lavorativi successivi alla comunicazione del riesame iniziale. Questi ulteriori riesami devono essere effettuati senza avere conoscenza del riesame iniziale. Questi 3 (tre) Esperti a questo punto costituiscono il Gruppo degli Esperti, composto dall'Esperto incaricato del riesame iniziale e questi due altri Esperti.

L.3.2 Il riesame dei 3 (tre) Esperti deve seguire la stessa procedura, quando applicabile, rappresentata nella sessione L.2.2 della presente Appendice. Ognuno dei 3 (tre) Esperti dovrà fornire la propria individuale relazione in ADAMS. Ciò dovrà avvenire entro 7 (sette) giorni lavorativi dopo la ricezione della richiesta.

L.3.3 L'APMU ha la responsabilità di relazionarsi con gli Esperti e di relazionare al Custode del Passaporto le conseguenti valutazioni da questi fornite. Gli Esperti possono richiedere ulteriori informazioni, che ritengono rilevanti ai fini del riesame, relative a condizioni mediche, alla programmazione delle competizioni e/o ai risultati delle analisi del(i) Campione(i). Queste richieste sono indirizzate al Custode del Passaporto attraverso la APMU.

L.3.4 È necessario un giudizio unanime dei 3 (tre) Esperti per procedere alla dichiarazione di un Esito avverso derivante da Passaporto, e cioè che tutti e tre gli Esperti hanno espresso un parere di "Likely Doping". La conclusione degli Esperti deve essere raggiunta con i 3 (tre) Esperti valutando i medesimi dati del Passaporto dell'Atleta.

L.3.5 Per giungere ad una conclusione di "Likely Doping" in assenza di Esito atipico, il Gruppo degli Esperti dovrà giungere al parere unanime che sia altamente probabile che il Passaporto sia il risultato dell'uso di una Sostanza vietata o di un Metodo proibito e che non ci sia alcuna ipotesi ragionevolmente concepibile in base alla quale il Passaporto sia il risultato di una condizione fisiologica normale e altamente improbabile che sia il risultato di una condizione patologica.

L.3.6 Nel caso in cui due Esperti valutino il Passaporto come "Likely Doping" ed il terzo Esperto quale "Suspicious" ma richieda ulteriori elementi, l'APMU dovrà consultarsi con il Gruppo di Esperti prima della definizione del loro parere. Il Gruppo può anche avvalersi della consulenza di un Esperto esterno idoneo, anche se ciò deve essere fatto sempre mantenendola massima riservatezza sulle informazioni personali dell'Atleta.

L.3.7 Se non viene raggiunta l'unanimità fra i 3 (tre) Esperti, l'APMU dovrà riportare il Passaporto come "Suspicious", aggiornare il report della APMU, raccomandare al Custode del Passaporto di effettuare ulteriori test e/o raccogliere informazioni sull'Atleta, se necessario.

L.4 *Conference Call.* Predisposizione dell'*ABP Documentation Package* e valutazione congiunta degli esperti

L.4.1 Se viene reso un parere unanime di "Likely Doping" da parte di tutti e tre gli Esperti, la APMU esprime una valutazione di "Likely Doping" nel report dell'APMU in ADAMS e organizza una Conferenze Call con il Gruppo degli Esperti per procedere alle fasi successive del procedimento, compresa la compilazione dell'ABP Documentation Package (vedi "Technical Document for Athlete Passport Management Units) e la stesura del report congiunto degli Esperti. In preparazione di tale Conference Call, l'APMU dovrà coordinarsi con il Custode del Passaporto per raccogliere ogni informazione potenzialmente rilevante da condividere con gli Esperti (ad esempio risultati analitici sospetti, attività di intelligence e informazioni patofisiologiche rilevanti).

L.4.2 Una volta completato, l'*ABP Documentation Package* dovrà essere inviato al Gruppo di Esperti attraverso l'APMU, che lo riesaminerà e provvederà a fornire il report degli Esperti che andrà sottoscritto. La conclusione nel report congiunto degli Esperti sarà raggiunta senza interferenze da parte del Custode del Passaporto. Se necessario il Gruppo di Esperti potrà richiedere alla APMU informazioni integrative.

L.4.3 In questa fase, l'identità dell'Atleta non è menzionata ne è ammesso che specifiche informazioni fornite possano permettere l'identificazione dello stesso. Questo non influenzerà la validità del processo.

L.5 Emissione di un Esito avverso per Passaporto *(APF)*

L.5.1 Se il Gruppo di Esperti conferma la sua posizione unanime di "Likely Doping", la APMU dichiara un Esito avverso per Passaporto (APF) in

ADAMS che include una dichiarazione scritta di APF, la ABP Documentation Package e il report congiunto degli Esperti.

L.5.2 Dopo il riesame dell'*ABP Documentation Package* e del report congiunto degli Esperti, il Custode del Passaporto dovrà:

a) comunicare all'Atleta l'APF ed informarlo che il Custode del Passaporto ritiene di contestare all'Atleta una violazione della normativa antidoping (ADRV);

b) fornire all'Atleta *l'ABP Documentation Package* e il report congiunto degli Esperti;

c) invitare l'Atleta a rendere al Custode del Passaporto entro 10 (dieci) giorni le proprie giustificazioni in relazione agli elementi ed ai dati forniti.

L.6 Riesame delle giustificazioni fornite dall'Atleta e Procedimento disciplinare

L.6.1 Dopo la ricezione delle giustificazioni ed ogni informazione di supporto da parte dell'Atleta, l'APMU inoltrerà queste al Gruppo di Esperti per il riesame unitamente ad ogni ulteriore informazione che il Gruppo di Esperti consideri necessario per rendere il proprio parere coordinandosi sia con il Custode del Passaporto sia con l'APMU. In questa fase, il riesame non avviene più in forma anonima rispetto all'identità dell'Atleta. Il Gruppo di Esperti rivaluterà o riconfermerà il caso e formulerà una delle seguenti conclusioni:

a. Parere unanime degli Esperti di "Likely Doping" basato sulle informazioni del Passaporto, e le giustificazioni fornite dall'Atleta;

b. Basandosi sulle informazioni a disposizione, gli Esperti non sono in grado di raggiungere un parere unanime di "Likely Doping" ai sensi di quanto sopra;

c. Tale rivalutazione avrà luogo anche quando l'Atleta non fornisce alcuna spiegazione.

L.6.2 Se il Gruppo di Esperti esprime il parere di cui al precedente punto L.6 a., il Custode del Passaporto informerà l'APMU e procederà alla gestione del risultato ai sensi dell'articolo 23 del CSA.

L.6.3 Se il Gruppo degli Esperti esprime il parere di cui al precedente L.6.1. b., la APMU aggiornerà il report della APMU e raccomanderà al Custode del Passaporto, ove ritenuto opportuno, di proseguire con ulteriori Controlli e/o di raccogliere informazioni sull'Atleta (facendo riferimento alle "*Information Gathering and Intelligence Sharing Guidelines*"). Il Custode del Passaporto comunicherà all'Atleta ed alla WADA il risultato del riesame.

L.7 Reimpostazione del Passaporto

L.7.1 Nel caso in cui l'Atleta abbia commesso un ADRV derivante da Passaporto, questo dovrà essere reimpostato dal Custode del Passaporto all'inizio del relativo periodo di squalifica ed un nuovo identificativo (*Biological Passport ID)* sarà assegnato in ADAMS. Ciò mantiene l'anonimato dell'Atleta per i potenziali futuri riesami dell'APMU e del Gruppo degli Esperti.

L.7.2 Quando un Atleta è ritenuto colpevole di aver commesso un ADRV su presupposti diversi rispetto al Passaporto, il Passaporto ematologico e/o steroideo resterà in vigore, con eccezione di quei casi in cui la Sostanza vietata o il Metodo proibito risultano da una alterazione dei *Marker* rispettivamente ematologici o steroidei (es. per un Esito avverso causato da steroidi anabolizzanti androgeni, i quali possono influenzare i *Marker* del "profilo steroideo", o per l'uso di ESAs o emotrasfusioni, i quali potrebbero alterare i *Marker ematologici)*. Il Custode del Passaporto si consulterà con la propria APMU seguendo la procedura di Esito avverso se è garantito il reset del Passaporto.

In questi casi, il profilo dell'Atleta dovrebbe essere resettato a partire dell'inizio della decorrenza della sanzione.

DISCIPLINARE PER L'ESENZIONE AI FINI TERAPEUTICI

attuativo *dell'International Standard for Therapeutic Use Exemptions (TUE) WADA*

INDICE

Art.	1	Comitato per le Esenzioni ai Fini Terapeutici (CEFT)	pag. 147
Art.	2	Criteri per la concessione di una TUE	pag. 147
Art.	3	Procedura per la presentazione di una domanda di TUE	pag. 148
Art.	4	Termini per la presentazione di una domanda di TUE	pag. 149
Art.	5	Procedura di emergenza – TUE retroattiva	pag. 149
Art.	6	Inizio del trattamento medico	pag. 150
Art.	7	Decisione del CEFT e procedura di impugnazione	pag. 150
Art.	8	Certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica	pag. 151
Art.	9	Procedura e criteri di riconoscimento internazionale di una TUE	pag. 151
Art.	10	Riservatezza delle informazioni	pag. 154

DISCIPLINARE PER LE ESENZIONI AI FINI TERAPEUTICI

Articolo 1
Comitato per le Esenzioni ai Fini Terapeutici (CEFT)

1.1 NADO Italia ha istituito il Comitato per le Esenzioni ai Fini Terapeutici (CEFT) al fine di valutare se le domande di concessione o riconoscimento di TUE soddisfino le condizioni stabilite al successivo articolo 2.

1.2 Il CEFT è composto da medici indipendenti con diverse specializzazioni al fine di fornire consulenza specifica sulle varie patologie indicate nelle richieste di TUE. Tre di loro hanno anche esperienza nella cura e nel trattamento degli Atleti, sia normodotati sia con disabilità e una solida conoscenza della medicina clinica, sportiva e dell'esercizio fisico.

1.3 Al fine di garantire un livello di indipendenza delle decisioni, tutti i membri del CEFT non hanno alcuna responsabilità politica in NADO Italia. A tal fine, tutti i componenti del CEFT sottoscrivono una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e sulla riservatezza.

Articolo 2
Criteri per la concessione di una TUE

2.1 Una TUE è concessa dal CEFT in conformità con quanto previsto dall'*International Standard for Therapeutic Use Exemptions* nel rispetto dei seguenti criteri:

a. L'Atleta potrebbe subire un grave danno alla salute se la Sostanza o il Metodo proibiti fossero sospesi nel corso del trattamento di una patologia medica acuta o cronica (*articolo 4.1a International Standard for TUE);*

b. L'uso terapeutico della Sostanza o Metodo proibiti, in seguito al trattamento di una documentata patologia clinica, non dovrebbe produrre alcun miglioramento della prestazione oltre al ripristino di un normale stato di salute. L'uso di qualsiasi Sostanza o Metodo proibiti volto ad incrementare livelli "basso-normali" di qualsiasi ormone endogeno non è considerato intervento terapeutico accettabile (*articolo 4.1b International Standard for TUE);*

c. Non vi è alcuna ragionevole alternativa terapeutica all'uso della Sostanza o del Metodo altrimenti proibiti (*articolo 4.1*c *International Standard for TUEs);*

d. La necessità di utilizzare la Sostanza o il Metodo proibiti non è conseguenza, in toto o in parte, di un precedente utilizzo – non

corredato da un'esenzione ai fini terapeutici – di qualsivoglia Sostanza o Metodo proibiti al momento in cui se ne è fatto uso (*articolo 4.1d International Standard for TUE).*

2.2 Ciascuna TUE deve avere una durata specifica, così come deciso dal CEFT, al termine della quale la TUE cesserà automaticamente di avere efficacia. Nel caso in cui l'Atleta necessiti di proseguire l'utilizzo della sostanza o metodo proibiti successivamente alla scadenza della TUE, dovrà procedere, prima di tale scadenza, alla presentazione di una nuova domanda di TUE.

2.3 Nel caso in cui una TUE sia scaduta o sia stata revocata e la sostanza proibita soggetta alla TUE sia ancora presente nell'organismo dell'Atleta, la Procura Nazionale Antidoping (PNA), a seguito di un riscontro di *Esito avverso*, interpellerà il CEFT, che valuterà se il referto è compatibile con la scadenza o la revoca della TUE.

Articolo 3
Procedura per la presentazione di una domanda di TUE

3.1 Salvo quanto previsto dal successivo articolo 4, un Atleta che abbia necessità di utilizzare a scopo terapeutico una sostanza vietata o un metodo proibito deve ottenere una TUE prima dell'uso o del possesso della sostanza o del metodo suddetti.

3.2 Una domanda di TUE prevede la trasmissione al CEFT, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo pec (ceft.antidoping@cert.coni.it), anticipata via fax, o posta elettronica all'indirizzo ceft.antidoping@nadoitalia.it della seguente documentazione:

- Domanda di Esenzione a Fini Terapeutici - TUE (reperibile su www.nadoitalia.it);
- Anamnesi, storia clinica medica e documentazione comprovante la diagnosi, comprensiva dei risultati degli accertamenti specifici della patologia in essere, della diagnostica per immagini e di certificazione del medico specialista nella patologia di cui trattasi, che attesti sia l'assenza di eventuali controindicazioni, anche temporanee, alla pratica dell'attività sportiva agonistica, sia la necessità dell'utilizzo della sostanza o del metodo proibiti nella cura dell'Atleta e che motivi le ragioni per cui non è possibile utilizzare un altro farmaco consentito;
- Certificato medico di idoneità all'attività agonistica ove previsto dalla normativa sportiva valevole per la propria disciplina di appartenenza o da norme di legge e/o, per gli atleti professionisti di cui alla legge n. 91/1981, scheda sanitaria aggiornata con riferimento alla patologia per cui si richiede la TUE;

- Certificato medico per l'attività sportiva non agonistica, ove non previsto il certificato di attività agonistica per la disciplina sportiva praticata;
- La modulistica deve essere compilata con redazione dattilografica o in stampatello ("capital letter"). La modulistica illeggibile o ritenuta incompleta non sarà esaminata e verrà restituita all'interessato.

3.3 La modulistica deve essere compilata in ogni sua parte, specificando:

- *Federazione Sportiva Nazionale* (FSN)/*Disciplina Sportiva Associata* (DSA)/*Ente di Promozione Sportiva* (EPS) di appartenenza e la disciplina sportiva (nell'ambito della FSN/DSA/EPS) praticata dall'Atleta*;*
- *diagnosi;*
- *principi attivi* contenuti in medicinali registrati ("*generic name*"), via di somministrazione ("*route*"), dosaggio ("*dose*"), posologia ("*frequency*");
- *durata di somministrazione* della sostanza o dell'applicazione del metodo normalmente vietati per cui si richiede l'esenzione (cfr. voce sul modulo "*treatment's duration*"), specificando la data di inizio (sia se effettuata, sia se in prossimità di effettuazione) e la data di fine dell'intervento farmacologico.

Articolo 4
Termini per la presentazione di una domanda di TUE

4.1 Per assicurare all'Atleta di ricevere il parere del CEFT in tempi utili ai fini della partecipazione ad un evento sportivo, è necessario che la domanda di TUE sia presentata, nei casi che lo consentano, almeno 30 (trenta) giorni prima della partecipazione all'evento sportivo.

4.2 Per le sostanze proibite *In* e *Fuori Competizione,* la domanda di TUE deve essere presentata appena formulata la diagnosi che preveda l'utilizzo di sostanze o metodi proibiti.

Articolo 5
Procedura di emergenza - TUE retroattiva

5.1 L'Atleta ha facoltà di presentare una domanda di TUE che potrà essere concessa con validità retroattiva, in accordo con l'articolo 4.3 dello Standard Internazionale per la TUE (*International Standard for TUE)* nei seguenti casi:

a. necessità di un trattamento di emergenza o per una patologia medica acuta;

b. circostanze eccezionali, per le quali non vi siano stati tempo o

possibilità per l'Atleta di presentare una domanda di TUE, ovvero per il CEFT di valutarla, prima del controllo antidoping;

c. dopo l'esecuzione di un controllo antidoping, per i soli Atleti che non siano di livello internazionale o nazionale e che stiano assumendo, a fini terapeutici, una sostanza o stiano praticando un metodo proibito;

d. in ogni altro caso diverso dalle ipotesi di cui alle precedenti lettere, NADO Italia e la WADA decidono congiuntamente e secondo equità di concedere una domanda di TUE retroattiva.

5.2 In analogia alla procedura ordinaria, la domanda di TUE verrà esaminata dal CEFT che deciderà ai sensi dell'articolo 7.

Articolo 6
Inizio del trattamento medico

6.1 L'Atleta può cominciare il trattamento soltanto dopo aver ricevuto la notifica di concessione della TUE e, quindi, di autorizzazione all'uso della sostanza/metodo proibiti.

6.2 In caso di terapia procrastinabile, la data di inizio della terapia dovrà coincidere con la data di decisione da parte del CEFT.

6.3 Se la domanda di TUE è relativa ad una procedura di emergenza e, pertanto, l'Atleta ha utilizzato la sostanza/metodo proibiti precedentemente alla valutazione della documentazione da parte del CEFT, tale condizione non costituisce garanzia di concessione della TUE.

Articolo 7
Decisione del CEFT e procedura di impugnazione

7.1 La domanda di TUE è esaminata dal CEFT. Il CEFT potrà assumere una decisione nel corso dei 21 (ventuno) giorni successivi all'invio di tutta la necessaria documentazione.

7.2 La decisione del CEFT sarà comunicata all'Atleta, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero a mezzo pec, ove disponibile.
Su istanza dell'interessato, il CEFT potrà anticipare la decisione a mezzo fax ovvero a mezzo posta elettronica all'indirizzo indicato nel Modulo TUE. In tali ultimi casi, la comunicazione si intende perfezionata entro 2 (due) giorni dall'avviso di ricezione.

7.3 La decisione di concessione di una TUE deve specificare dose, frequenza, via e durata della somministrazione della sostanza o metodo proibiti il cui uso viene consentito.

7.4 La decisione di diniego di una TUE deve essere opportunamente motivata.

7.5 In caso di diniego, l'Atleta potrà proporre richiesta di riesame della decisione del CEFT alla Seconda Sezione del TNA secondo la procedura di cui all'articolo 32 del CSA, salvo quanto previsto dall'*International Standard for Therapeutic Use Exemptions*.

7.6 Le decisioni di accoglimento e di diniego di una TUE da parte del CEFT possono essere in qualunque momento revisionate di propria iniziativa dalla WADA.

7.7 Le decisioni del CEFT devono essere comunicate per iscritto all'Atleta e devono essere disponibili alla WADA e alle altre Organizzazioni antidoping tramite ADAMS o qualunque altro sistema approvato dalla WADA.

Articolo 8
Certificato di idoneità all'attività sportiva

8.1 Resta inteso che, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della Legge n. 376/2000, nonché delle norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica contenute nei regolamenti sanitari sportivi, sarà cura del medico che rilascia il certificato di idoneità all'attività sportiva informare l'Atleta in ordine agli obblighi di conservazione di tutta la propria documentazione medica per eventuali richieste delle Autorità sportive.

8.2 Le esenzioni concesse dal CEFT sono comunque subordinate al rilascio, alla vigenza ovvero alla riemissione su richiesta del CEFT stesso, del certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica oppure all'attività sportiva non agonistica (ove previsto per la disciplina sportiva praticata) e comportano l'aggiornamento della scheda sanitaria per gli atleti professionisti, a norma dell'articolo 7 della Legge 23 marzo 1981, n. 91.

Articolo 9
Procedura e criteri di riconoscimento internazionale di una TUE

9.1 Un Atleta di livello Internazionale deve presentare la domanda di TUE alla Federazione Internazionale di appartenenza.

9.2 Laddove un Atleta di livello Internazionale abbia già una TUE concessa dal CEFT, la rispettiva Federazione Internazionale di appartenenza dovrà riconoscerne la validità.

9.3 Nel caso in cui, la Federazione Internazionale ritenga che la concessione della TUE non soddisfi i criteri previsti dall'International Standard for TUE dovrà

notificare immediatamente il mancato riconoscimento completo delle motivazioni all'Atleta ed al CEFT.

9.4 In caso di mancato riconoscimento, l'Atleta o il CEFT avranno 21 (ventuno) giorni dalla data della notifica per presentare una richiesta di revisione del mancato riconoscimento alla WADA. Sino al pronunciamento della WADA, la TUE concessa dal CEFT rimane valida esclusivamente per i Controlli In Competizione e Fuori Competizione di livello Nazionale.

9.5 In assenza di richiesta di revisione, trascorso il termine di cui al precedente punto 9.4, la TUE concessa dal CEFT dovrà ritenersi a tutti gli effetti non più valida.

9.6 Nel caso in cui la TUE sia concessa dalla Federazione Internazionale, questa dovrà comunicarla oltre che all'Atleta anche al CEFT. Qualora quest'ultimo ritenga che la concessione della TUE non soddisfi i criteri previsti dall'International Standard for TUE, avrà 21 (ventuno) giorni per presentare una richiesta di revisione alla WADA. Sino al pronunciamento della WADA, la TUE concessa dalla Federazione Internazionale rimane valida esclusivamente per i Controlli In Competizione e Fuori Competizione di livello Internazionale.

9.7 In assenza di richiesta di revisione, trascorso il termine di cui al precedente punto 9.6, la TUE concessa dalla Federazione Internazionale dovrà ritenersi a tutti gli effetti valida anche per i Controlli In competizione e Fuori Competizione di livello Nazionale.

9.8 Nel caso di una decisione inerente ad una TUE assunta da una Federazione Internazionale, riesaminata o meno dalla WADA, con conferma o meno della decisione, l'Atleta o NADO Italia potrà ricorrere in appello esclusivamente al TAS.

9.9 La decisione assunta dalla WADA di revocare una decisione inerente ad una TUE può essere appellata dall'Atleta, da NADO Italia e dalla Federazione Internazionale interessata esclusivamente al TAS.

9.10 Un'Organizzazione di un Evento Importante ha la facoltà di chiedere agli atleti di inoltrare richiesta di TUE all'Organizzazione stessa nel caso in cui debbano utilizzare una Sostanza vietata o un Metodo proibito in occasione della manifestazione. In tal caso:

9.10.1 L'Organizzazione di un Evento Importante deve assicurare a un Atleta la possibilità presentare una domanda di TUE qualora non ne fosse già in possesso. Se l'esenzione è concessa, sarà valida soltanto per la manifestazione svolta sotto l'egida dell'Organizzazione.

9.10.2 Qualora l'Atleta sia in possesso di una TUE già concessa dal CEFT o dalla Federazione Internazionale, l'Organizzazione di un Evento

Importante è tenuta a riconoscere tale esenzione, a patto che essa soddisfi i criteri stabiliti dall'*International Standard for TUE*. Qualora l'Organizzazione di un Evento Importante ritenga che la TUE non soddisfi i criteri di cui sopra e si rifiuti di riconoscere l'esenzione, essa è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'Atleta, indicando i motivi alla base di tale decisione.

9.10.3 La decisione dell'Organizzazione di un Evento Importante di non riconoscere o rilasciare una TUE può essere impugnata dall'Atleta esclusivamente dinanzi a un organo indipendente istituito o nominato a tal fine dall'Organizzazione stessa. Nel caso in cui l'Atleta decida di non ricorrere in appello (ovvero qualora l'appello non venga accolto) non potrà utilizzare in occasione della manifestazione la sostanza o ricorrere al metodo in questione, con l'intesa che, tuttavia, un'eventuale TUE rilasciata dal CEFT o dalla Federazione Internazionale dell'Atleta riguardo a tale Sostanza o Metodo rimarranno valide al di fuori della manifestazione interessata.

9.11 La WADA è tenuta ad esaminare la decisione di una Federazione Internazionale di non riconoscere una TUE rilasciata dal CEFT, sottoposta al suo esame dall'Atleta o dal CEFT. Inoltre, la WADA deve esaminare, ove richiesto dal CEFT, la decisione di concessione di una TUE rilasciata da parte di una Federazione Internazionale. La WADA ha la facoltà di esaminare in qualsiasi momento qualsiasi altra decisione inerente alle TUEs, sia su richiesta delle persone interessate sia di propria iniziativa. Qualora la TUE oggetto di esame soddisfi i criteri definiti nell'International Standard for TUE, la WADA non dovrà interferire con tale decisione. In caso contrario, la WADA provvederà a revocare la decisione.

9.12 Qualsiasi decisione relativa ad una TUE adottata da una Federazione Internazionale (o dal CEFT ove questo abbia accettato di valutare la richiesta a nome della Federazione Internazionale) che non sia stata esaminata dalla WADA, ovvero che sia stata esaminata dalla WADA ma non riformata a seguito dell'esame, potrà essere impugnata dall'Atleta e/o dal CEFT esclusivamente dinanzi al TAS.

9.13 La decisione da parte della WADA di revocare una decisione relativa ad una TUE può essere impugnata dall'Atleta, dal CEFT e/o dalla Federazione Internazionale interessata esclusivamente dinanzi al TAS.

9.14 Il mancato intervento, in un arco di tempo ragionevole, riguardo ad una richiesta di concessione/riconoscimento di TUE ovvero una richiesta di decisione di revisione di una TUE propriamente presentata alla WADA, sarà considerato mancato accoglimento della richiesta.

Articolo 10
Riservatezza delle informazioni

10.1 Fermo restando l'applicabilità dello Standard Internazionale per la Tutela della Privacy e delle Informazioni Personali WADA alle procedure connesse alle Norme Sportive Antidoping (di seguito NSA), NADO Italia è tenuta al rispetto del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali".

10.2 Con il Modulo TUE, l'Atleta, preso atto dell'Informativa ex articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679, deve fornire il relativo consenso scritto al trattamento di tutti i dati personali e sensibili connessi alla procedura di TUE di cui alle NSA.

10.3 Le FSN/DSA/EPS devono altresì richiedere ed ottenere tale consenso all'atto del tesseramento anche per gli Atleti non tesserati ma selezionati per le rappresentative nazionali.

10.4 La domanda di TUE deve essere trattata in conformità ai principi di riservatezza ed etica medica. I componenti del CEFT, gli esperti indipendenti e il personale di riferimento dell'Organizzazione antidoping conducono tutte le loro attività relative al procedimento con la massima riservatezza e firmano adeguati accordi di riservatezza. In particolare, devono mantenere riservate le seguenti informazioni:

a. Tutte le informazioni e i dati medici forniti dall'Atleta e dai medici coinvolti nelle cure dell'Atleta.

b. Tutti i dettagli della domanda, incluso il nome del medico o dei medici coinvolti nel procedimento.

Tabella economica

TABELLA ECONOMICA

A) SANZIONI ECONOMICHE ED ONERI PROCESSUALI A CARICO DELLA PARTE SOCCOMBENTE NEI GIUDIZI DINANZI LE SEZIONI DEL TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING (TNA)

Ciascuna Sezione del TNA, oltre ad irrogare le sanzioni individuali di cui all'articolo 4 delle NSA, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento di sanzioni economiche nonché al rimborso delle spese ed oneri processuali di cui all'articolo 9 delle NSA, e ne liquida l'ammontare nei modi e nei termini che seguono.

Sanzioni economiche

Le sanzioni economiche vanno da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 50.000,00. Il TNA, ai fini della determinazione del quantum da irrogare, deve tenere conto nelle motivazioni della propria decisione della gravità della violazione commessa, del grado di responsabilità accertato, di un eventuale ipotesi di recidiva, nonché della condotta processuale tenuta.

Costi di funzionamento ed oneri processuali:

Ai fini della liquidazione delle spese ed oneri processuali, il TNA deve far riferimento:

- ai costi di funzionamento del Collegio giudicante, per un importo pari ai gettoni di presenza contabilizzati nel complessivo procedimento disciplinare, oltre ad IVA ed oneri di legge;
- oneri relativi ad incarichi professionali affidati a consulenti tecnici di parte e/o d'ufficio, eventualmente intervenuti nel giudizio;
- ulteriori costi processuali che il Collegio giudicante dovesse sostenere nella gestione della controversia[1].

Termini di pagamento e tardivo o mancato adempimento:

Il dispositivo con il quale viene condannata la parte soccombente al pagamento di sanzioni economiche è immediatamente esecutivo. Il relativo versamento deve essere effettuato dalla parte soccombente entro dieci giorni dalla lettura del dispositivo in udienza, ovvero dalla notifica dello stesso da parte del Collegio giudicante. Decorso tale termine si provvederà al recupero coattivo dinanzi alle Autorità competenti con ogni ulteriore aggravio di spese, oneri ed interessi legali

1 Si tratta dei costi relativi alla registrazione audio dell'udienza, alla trascrizione dell'udienza, ove richiesto dalle parti in causa, dei costi di un eventuale interprete se richiesto dalla parte.

La mancata corresponsione delle somme liquidate dal Collegio giudicante nonché quelle liquidate in favore di NADO Italia dal Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna e/o dal Tribunale Federale Svizzero, comporta il recupero coattivo delle somme dinnanzi all'Autorità giudiziaria competente.

Rateizzazione delle somme liquidate da ciascuna Sezione del TNA, dal TAS e/o dal Tribunale Federale Svizzero in favore di NADO Italia:

Su istanza della parte soccombente, da inviare a Nado Italia, potrà essere accordata la possibilità di rateizzare il pagamento.

Resta inteso, comunque, che non può essere concesso un periodo di dilazione del pagamento eccedente la scadenza della squalifica e/o inibizione.

B) DIRITTI PROCESSUALI

- **Ricorso avverso i provvedimenti di sospensione cautelare:**
 Euro 500,00

- **Riesame alla Seconda Sezione del TNA dei provvedimenti della PNA in materia di Inadempienza per "*Mancata comunicazione*" e/o "*Mancato controllo*":**
 Euro 500,00

- **Riesame alla Seconda Sezione del TNA dei provvedimenti del CEFT in materia di TUE:**
 Euro 500,00

- **Appello principale o incidentale alla Seconda Sezione del TNA avverso le decisioni di primo grado adottate dalla Prima Sezione del TNA:**
 Euro 1.000,00

- **Giudizio di revisione presso la competente Sezione del TNA:**
 Euro 1.000,00

C) DIRITTI AMMINISTRATIVI (*D.L. 29 dicembre 2009, n. 193 convertito dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24; e rivalutati ex DM 04/07/2018 in vigore dal 10/08/2018 G.U n. 172 del 26/07/2018)*

- **Richiesta di copia degli atti del fascicolo di indagine a carico della parte privata come da successive tabelle:**

Diritto di copia senza certificazione di conformità su supporto cartaceo (TABELLA 1)

Numero Pagine (Colonna 1)	**Diritto di copia forfetizzato (Colonna 2)**
1-4	€ 1,46
5-10	€ 2,91
11-20	€ 5,81
21-50	€ 11,63
51-100	€ 23,25
Oltre 100	€ 23,25 + € 9,69 ogni ulteriore 100 pagine o frazione di 100

Diritto di copia con certificazione di conformità su supporto cartaceo (TABELLA 2)

Numero Pagine (Colonna 1)	**Diritto di copia forfetizzato (Colonna 2)**
1-4	€ 11,63
5-10	€ 13,58
11-20	€ 15,50
21-50	€ 19,38
51-100	€ 29,07
Oltre 100	€ 29,07 + € 11,62 ogni ulteriore 100 pagine o frazione di 100

Per richieste di copie urgenti, ovvero quelle rilasciate entro il termine di due giorni lavorativi dalla data della richiesta, fatte salve le concrete esigenze degli uffici di segreteria, l'importo delle precedenti tabelle **è triplicato** in ragione dell'urgenza.

- **Per richieste di copia delle decisioni emesse da ciascuna Sezione del Tribunale Nazionale Antidoping, si applicano gli importi previsti dalle tabelle precedenti.**

Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo

Per ogni compact disk € 323,04

D) DIRITTI PER RICHIESTE CONTROANALISI E REPORT ANALITICI

- **Per ciascuna richiesta di controanalisi sul relativo Campione B:**
 Euro 250,00 + tariffa applicata dal Laboratorio Antidoping incaricato.

- **Per ciascuna richiesta di report analitico**:
 Euro 250,00 + tariffa applicata dal Laboratorio Antidoping incaricato.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Le sanzioni economiche, gli oneri processuali e i diritti amministrativi devono essere versati esclusivamente con bonifico alle seguenti coordinate bancarie, complete delle indicazioni richieste:

B.N.L. AGENZIA 6309
C/C 9000
ABI 01005 – CAB 03309 – CIN K
CODICE IBAN IT 79 K 01005 03309 000000009000
INTESTATO A SPORT E SALUTE S.P.A

CON LA SPECIFICA DEL NOME E COGNOME DEL RICHIEDENTE E L'INDICAZIONE DELLA CAUSALE DI VERSAMENTO